Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 85 dell'11 aprile 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 68

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1998.

Approvazione delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico 760PC e della relativa busta.

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, del Quadro IQ, del Mod. 750/RQ, del Mod. 760/RQ e del Mod. 760-*bis*/RQ, da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 3 aprile 1998.

Approvazione delle specifiche tecniche di stampa del modello sintetico 760PC e della relativa busta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto dirigenziale del 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato approvato il modello 760 nonché le relative istruzioni e busta;

Visto l'articolo 2, comma 3 del suddetto decreto dirigenziale, in base al quale con successivo decreto devono essere stabilite le specifiche tecniche per la stampa del modello che deve essere presentato dai soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 2, comma 3, del decreto dirigenziale del 25 marzo 1998, di approvazione del modello 760 e relative istruzioni e busta;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 760 devono presentare, in luogo dei modelli approvati dall'art. 1 del relativo decreto dirigenziale del 25 marzo 1998, il modello sintetico, denominato 760PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa previste nell'allegato 1 al presente decreto. Nello stesso allegato è riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello 760PC e sono indicate le caratteristiche tecniche di stampa della stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI 760PC

Premessa

I contribuenti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo del modello tradizionale, un modello "sintetico" denominato 760PC.

Il modello 760PC stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e contabili del contribuente, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il presente documento non contiene le modalità espositive dei dati del mod.760/RQ (IRAP); per questi ultimi verrà predisposta un'apposita specifica tecnica.

Per la compilazione del modello 760PC valgono le indicazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello tradizionale.

A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello 760PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello tradizionale.

Formato dei modelli

I modelli devono essere stampati su fogli singoli mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelleggibilità dei dati nel tempo.

I fogli, di formato A4, devono avere le seguenti dimensioni :

larghezza : cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

E' anche autorizzata la stampa meccanografica su moduli a striscia continua mediante l'utilizzo delle medesime stampanti sopra indicate. I fogli devono essere resi separabili mediante perforazione lungo i lembi di separazione; sulle bande laterali di trascinamento deve essere stampata l'avvertenza "ATTENZIONE : separare i fogli all'atto della presentazione del modello e privarli delle bande laterali di trascinamento". I singoli fogli, privati delle bande laterali di trascinamento, devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: 11 e 4/6 pollici.

E' autorizzata la stampa meccanografica delle buste da utilizzare per la presentazione dei modelli. Sul bordo della stesse deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento".

Le buste, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, devono avere le seguenti dimensioni :

larghezza : minima cm 30,2 - massima cm 32,5

altezza : minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Colori e modalità di stampa

I modelli devono essere stampati su fogli bianchi utilizzando il solo colore nero; la stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli lasciando in bianco il relativo retro. I contenuti grafici delle buste devono essere di colore nero.

I modelli non devono presentare retinature, macchie, timbrature o segnature, ad esclusione dei dati e delle firme specificatamente previsti negli appositi spazi, né altri segni prestampati ad esclusione di eventuali caratteri di allineamento della stampa da prevedere nella prima riga del modello destinata alle informazioni-utente o di diciture da prevedere nell'ultima riga destinata alle generalità di chi predispone il prodotto informatico di stampa.

I dati devono essere stampati utilizzando il tipo carattere "COURIER" o, in assenza di esso, un altro carattere a passo fisso, con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e densità verticale di 6 righe per pollice. I caratteri devono essere stampati in maiuscolo, non devono essere in grassetto né in corsivo e non devono presentare sottolineature.

La qualità di stampa deve garantire la completa leggibilità dei dati nel tempo, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica .

I dati da stampare devono essere ricompresi in un'area di 63 sesti di pollice di altezza e di 75 decimi di pollice in larghezza. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Struttura dei modelli

Il modello 760PC è costituito da :

- **un foglio base** (sempre presente), da utilizzare per indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del dichiarante, i dati contabili (ad eccezione dei dati IRAP

riportati nel 760/RQ) relativi ai quadri compilati , il calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione;

- **uno o più fogli aggiuntivi**, da utilizzare per indicare i dati (ad eccezione dei dati IRAP riportati nel 760/RQ) che non trovano capienza nel foglio base;
- **uno o più fogli aggiuntivi**, da utilizzare per indicare i dati IRAP riportati nel 760/RQ.

I fogli possono essere schematicamente suddivisi nelle seguenti sezioni:

- **sezione identificativa** contenente:
  - l'indicazione del periodo di imposta di riferimento;
  - il numero della pagina del modello;
  - i codici e i caratteri di controllo necessari alle successive operazioni di acquisizione dei dati;
- **sezione anagrafica** contenente :
  - il codice fiscale del contribuente;
  - i dati anagrafici e di residenza (presenti solo nel foglio base);
  - i dati del rappresentante della società o ente (presenti solo nel foglio base);
- **sezione contabile** contenente i soli dati compilati della dichiarazione e i dati di calcolo delle imposte. La sezione è suddivisa in tre colonne, nelle quali i dati vengono esposti per tipo di quadro compilato; i dati di ciascun quadro vengono preceduti da un rigo descrittivo dello stesso e vengono identificati normalmente attraverso il codice quadro-riga-colonna-modulo rilevabile dal modello tradizionale. I dati devono essere stampati partendo dalla colonna di sinistra e, solo a completamento delle righe di quest'ultima, proseguendo nella colonna centrale e successivamente in quella di destra;
- **sezione riassuntiva** contenente :
  - l'indicazione dei quadri compilati (presente solo nel foglio base) ;
  - la sezione relativa ai dati del versamento di saldo delle imposte (presente solo nel foglio base);
  - la firma del dichiarante;
  - la firma del Presidente o dei componenti l'organo di controllo (presenti solo nel foglio base);
  - la firma del professionista (presente solo nel foglio base nei casi in cui il contribuente si sia avvalso dell'assistenza fiscale).

Le modalità di esposizione dei dati nei singoli fogli e nelle singole sezioni del modello vengono descritte analiticamente nel successivo paragrafo relativo alle specifiche di stampa.

Specifiche di stampa

I dati da stampare nel modello 760PC devono avere lo stesso formato di quelli previsti nel modello tradizionale. Devono essere inoltre rispettate le seguenti regole generali:

- i dati alfanumerici devono essere stampati senza gli spazi di fine campo;
- gli importi devono essere stampati senza gli zeri non significativi, punti o caratteri di separazione delle cifre e devono essere espressi in migliaia di lire (ad eccezione di quelli per i quali è specificatamente prevista l'esposizione in lire nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione);
- gli importi negativi devono essere stampati con il segno "-" nella posizione immediatamente precedente quella occupata dalla prima cifra di sinistra dell'importo stesso;
- le date devono essere stampate senza caratteri di separazione, specificando sempre tutti i caratteri richiesti (ad es. la data 1° gennaio 1997 deve essere stampata nel formato "010197");
- le percentuali e le aliquote devono essere stampate nel formato previsto nelle "Specifiche di codifica", utilizzando il carattere "," come separatore dei valori decimali, e senza gli zeri non significativi;
- i dati devono essere stampati rispettando l'allineamento indicato nell'apposita colonna delle "Specifiche di Codifica" cioè a destra se nella colonna è riportato "NU" e a sinistra se è riportato "AN";
- i dati da stampare su foglio aggiuntivo devono essere esposti ripetendo sulla prima riga della sezione contabile la descrizione del quadro cui si riferiscono;
- i codici identificativi dei dati hanno il formato seguente: QQRRCCMM dove QQ indica il quadro, RR il rigo, CC la colonna e MM il numero del modulo riportato nel modello in chiaro;
- il valore MM dovrà essere codificato a partire dal valore "01" fino al valore "99" (per il frontespizio il valore riportato di MM dovrà essere sempre "01"). Qualora questi valori non fossero sufficienti a numerare tutti i moduli, occorrerà sostituire il primo carattere con un valore alfabetico (a partire da "A" fino a "Z", utilizzando i 26 caratteri dell'alfabeto inglese) e il secondo carattere dovrà essere codificato iniziando dai valori numerici (da "0" a "9") e proseguendo con i valori alfabetici inglesi;
- i dati da stampare devono essere stampati secondo l'ordine previsto nelle "Specifiche di Codifica".

Di seguito sono riportate le "Specifiche generali di stampa" dei fogli di cui è composto il modello 760PC e le "Specifiche di codifica" dei dati da stampare nella sezione contabile dei singoli fogli.

Specifiche generali di stampa

			Descrizione del Foglio Base
			1.Descrizione della Sezione identificativa
RIGO	**DA POS.**	**A POS.**	**VALORE**
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Riga-utente in formato libero
1	57	75	Impostato a spazi
2	1	1	Impostato a spazi
2	2	32	"MODELLO 760PC 1998 REDDITI 1997"
2	33	39	Impostato a spazi
2	40	41	"01"
2	42	57	Impostato a spazi
2	58	60	"073" (codice di ridondanza del Foglio Base del mod. 760PC)
2	61	66	Impostato a spazi
2	67	71	"00111" (Codice OCR del Foglio Base del mod.760PC)
2	72	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
			2. Descrizione della Sezione anagrafica
4	1	1	Impostato a spazi
4	2	16	"CODICE FISCALE:"
4	17	17	Impostato a spazi
4	18	28	Codice fiscale della società o ente
4	29	39	Impostato a spazi
4	40	56	"DICH. INTEGRATIVA" (impostato solo se si tratta di dichiarazione integrativa)
4	57	75	Impostato a spazi
5	1	75	Impostato a spazi
6	1	1	Impostato a spazi
6	2	20	"TIPO DICHIARAZIONE:"
6	21	22	Impostato a spazi
6	23	26	"IRAP"
6	27	27	Impostato a spazi
6	28	28	Tipo dichiarazione IRAP (impostare "X" se casella barrata, oppure impostare a spazio)
6	29	30	Impostato a spazi
6	31	40	"MOD.760/RK"
6	41	41	Impostato a spazi
6	42	42	Tipo dichiarazione MOD.760/RK (impostare "X" se casella barrata, oppure impostare a spazio)
6	43	75	Impostato a spazi
7	1	1	Impostato a spazi
7	2	15	"DENOMINAZIONE:"
7	16	16	Impostato a spazi
7	17	75	Denominazione della società o ente
8	1	16	Impostato a spazi

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
8	17	45	Eventuale continuazione della denominazione della società o ente
8	46	58	Impostato a spazi
8	59	62	"TEL."
8	63	63	Impostato a spazi
8	64	75	Prefisso e numero telefonico della sede legale della società o ente (separati da "-")
9	1	1	Impostato a spazi
9	2	13	"SEDE LEGALE:"
9	14	14	Impostato a spazi
9	15	75	Comune e provincia (separati dal carattere "<") della sede legale della società o ente
10	1	4	Impostato a spazi
10	5	64	Indirizzo della sede legale della società o ente
10	65	65	Impostato a spazi
10	66	69	"CAP:"
10	70	70	Impostato a spazi
10	71	75	C.a.p. della sede legale della società o ente
11	1	1	Impostato a spazi
11	2	22	"APPROVAZIONE BILANCIO"
11	23	26	Impostato a spazi
11	27	47	"TERMINE APPR.BILANCIO"
11	48	55	Impostato a spazi
11	56	72	"PERIODO D'IMPOSTA"
11	73	75	Impostato a spazi
12	1	8	Impostato a spazi
12	9	14	Data di approvazione del bilancio o rendiconto (nel formato GGMMAA)
12	15	33	Impostato a spazi
12	34	39	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio (nel formato GGMMAA)
12	40	54	Impostato a spazi
12	55	57	"DAL"
12	58	58	Impostato a spazi
12	59	64	Data di inizio del periodo d'imposta (nel formato GGMMAA)
12	65	66	Impostato a spazi
12	67	68	"AL"
12	69	69	Impostato a spazi
12	70	75	Data di termine del periodo d'imposta (nel formato GGMMAA)
13	1	1	Impostato a spazi
13	2	16	"RAPPRESENTANTE:"
13	17	17	Impostato a spazi
13	18	72	Cognome e nome (separati dal carattere "<") del rappresentante della società
13	73	73	Impostato a spazi
13	74	75	Sesso del rappresentante della società
14	1	1	Impostato a spazi
14	2	16	"CODICE FISCALE:"
14	17	17	Impostato a spazi
14	18	33	Codice fiscale del rappresentante della società

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
14	34	34	Impostato a spazi
14	35	48	"CODICE CARICA:"
14	49	49	Impostato a spazi
14	50	50	Codice carica del rappresentante della società
14	51	52	Impostato a spazi
14	53	64	"DATA CARICA:"
14	65	65	Impostato a spazi
14	66	71	Data di decorrenza della carica del rappresentante (formato GGMMAA)
14	72	75	Impostato a spazi
15	1	1	Impostato a spazi
15	2	4	"NAT"
15	5	5	Impostare "A" oppure "O", in base al sesso del rappresentante
15	6	6	Impostato a spazi
15	7	9	"IL:"
15	10	10	Impostato a spazi
15	11	16	Data di nascita del rappresentante (nel formato GGMMAA)
15	17	75	Impostato a spazi
16	1	7	Impostato a spazi
16	8	9	"A:"
16	10	10	Impostato a spazi
16	11	72	Comune di nascita del rappresentante
16	73	73	Impostato a spazi
16	74	75	Provincia di nascita del rappresentante
17	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
18	1	75	Impostato a spazi
			3. Descrizione della Sezione contabile
			3a. Testata di quadro o di prospetto mod. 760/98
da 19 a 44	1	1	Impostato a spazi
da 19 a 44	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro o prospetto mod. 760/98 (v."SPECIFICHE DI CODIFICA")
da 19 a 44	4 29 54	5 30 55	Impostato a spazi
da 19 a 44	6 31 56	17 42 67	Dizione relativa del quadro o prospetto mod. 760/98 (v."SPECIFICHE DI CODIFICA")
da 19 a 44	18 43 68	19 44 69	Impostato a spazi
da 19 a 44	20 45 70	25 50 75	Impostato a spazi
da 19 a 44	26 51	26 51	Carattere verticale (carattere " ") di separazione tra le colonne
			3b. Righe dettaglio (codice rigo-colonna, valore)

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
da 19 a 44	1	1	Impostato a spazi
da 19 a 44	2 27 52	3 28 53	Caratteri identificativi del quadro o prospetto
da 19 a 44	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro o del prospetto
da 19 a 44	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro o del prospetto
da 19 a 44	8 33 58	9 34 59	Progressivo di modello del quadro o del prospetto
da 19 a 44	10 35 60	25 50 75	Spazio destinato ai valori alfanumerici esposti nei vari quadri e prospetti del mod. 760/98
da 19 a 44	26 51	26 51	Carattere verticale (carattere " ") di separazione tra le colonne
			3c. Descrizione di campo continuazione
da 19 a 44	1	1	Impostato a spazi
da 19 a 44	2 27 52	3 28 53	Caratteri identificativi del quadro o prospetto
da 19 a 44	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro o del prospetto
da 19 a 44	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro o del prospetto
da 19 a 44	8 33 58	9 34 59	Progressivo di modello del quadro o del prospetto
da 19 a 44	10 35 60	10 35 60	Carattere "+" che indica la continuazione del campo sul rigo successivo
da 19 a 44	11 36 61	25 50 75	Spazio destinato alla continuazione della descrizione dei valori alfanumerici esposti nei vari quadri e prospetti del mod. 760/98
da 19 a 44	26 51	26 51	Carattere verticale (carattere " ") di separazione tra le colonne
			4. Descrizione della Sezione riassuntiva
45	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
46	1	75	Impostato a spazi
47	1	1	Impostato a spazi
47	2	18	`"QUADRI COMPILATI:"`
47	19	19	Impostato a spazi
47	20	75	Identificativi dei quadri compilati dal contribuente (lasciare uno spazio dopo ciascun identificativo di quadro)

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
48	1	75	Impostato a spazi
49	1	24	Impostato a spazi
49	25	30	"N.RATE"
49	31	36	Impostato a spazi
49	37	40	"DATA"
49	41	50	Impostato a spazi
49	51	56	"CODICE"
49	57	65	Impostato a spazi
49	66	72	"IMPORTO"
49	73	75	Impostato a spazi
50	1	75	Impostato a spazi
51	1	1	Impostato a spazi
51	2	23	"DATI VERSAMENTO (RG49)"
51	24	24	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Numero rate" (da col. 25 a col. 30), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
51	25	28	Impostato a spazi
51	29	30	Numero delle rate
			OPPURE
51	25	25	"!"
51	26	29	"____"
51	30	30	"!"
51	31	32	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Data del versamento" (da col. 33 a col. 44), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
51	33	38	Impostato a spazi
51	39	44	Data del versamento
			OPPURE
51	33	33	"!"
51	34	43	"__________"
51	44	44	"!"
51	45	46	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Codice del versamento" (da col. 47 a col. 60), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
51	47	49	Impostato a spazi
51	50	60	Codice ABI e codice CAB separati dal carattere "-" (stampare in ogni caso tutti gli 11 caratteri previsti)
			OPPURE
51	47	47	"!"

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
51	48	59	"__________"
51	60	60	"!"
51	61	62	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Importo del versamento" (da col. 63 a col. 75), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
51	63	64	Impostato a spazi
51	65	75	Importo del versamento
			OPPURE
51	63	63	"!"
51	64	74	"__________"
51	75	75	"!"
52	1	75	Impostato a spazi
53	1	15	Impostato a spazi
53	16	59	"IMPORTO RELATIVO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE"
53	60	62	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere in alternativa le seguenti due configurazioni del campo "Importo del versamento relativo alla presente dichiarazione" (da col. 63 a col. 75), in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
53	63	64	Impostato a spazi
53	65	75	Importo del versamento relativo alla presente dichiarazione
			OPPURE
53	63	63	"!"
53	64	74	"__________"
53	75	75	"!"
54	1	75	Impostato a spazi
55	1	11	Impostato a spazi
55	12	28	"FIRMA DICHIARANTE"
55	29	36	Impostato a spazi
55	37	56	"FIRMA PROFESSIONISTA" (solo in caso di assistenza fiscale prestata da un professionista, altrimenti impostato a spazi)
55	57	75	Impostato a spazi
56	1	75	Impostato a spazi
57	1	9	Impostato a spazi
57	10	10	"!"
57	11	30	Spazio per la firma del Dichiarante (caratt. "_")
57	31	31	"!"
57	32	35	Impostato a spazi
57	36	36	"!", solo in caso di assistenza fiscale prestata da un professionista
57	37	56	Spazio per la firma del professionista (caratt. "_"), solo in caso di assistenza fiscale prestata da un professionista
57	57	57	"!", solo in caso di assistenza fiscale prestata da un professionista
57	58	75	Impostato a spazi

Specifiche generali di stampa

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
58	1	75	Impostato a spazi
59	1	11	Impostato a spazi
59	12	64	"IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO"
59	65	75	Impostato a spazi
60	1	75	Impostato a spazi
61	1	9	Impostato a spazi
61	10	10	Delimitazione dello spazio per le firme del presidente o dei componenti dell'organo di controllo (carattere "!")
61	11	64	Spazio per le firme del presidente o dei componenti dell'organo di controllo (carattere "_")
61	65	65	Delimitazione dello spazio per le firme del presidente o dei componenti dell'organo di controllo (carattere "!")
61	66	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi
63	1	9	Impostato a spazi
63	10	54	Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la stampa del modello 760PC
63	55	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostare "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello 760PC)
63	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"H1" (Codice di documento del Foglio Base del modello 760PC)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

Specifiche generali di stampa

Descrizione del Foglio Aggiuntivo			
			1.Descrizione della Sezione identificativa
RIGO	DA POS	A POS.	VALORE
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Riga-utente in formato libero
1	57	75	Impostato a spazi
2	1	1	Impostato a spazi
2	2	32	"MODELLO 760PC 1998 REDDITI 1997"
2	33	39	Impostato a spazi
2	40	41	Numero progressivo di pagina del foglio
2	42	57	Impostato a spazi
2	58	60	"122" (codice di ridondanza del Foglio Aggiuntivo)
2	61	66	Impostato a spazi
2	67	71	"01100" (Codice OCR del Foglio Aggiuntivo)
2	72	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
			2. Descrizione della Sezione anagrafica
4	1	1	Impostato a spazi
4	2	16	"CODICE FISCALE:"
4	17	17	Impostato a spazi
4	18	28	Codice fiscale della società o ente
4	29	75	Impostato a spazi
5	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
6	1	75	Impostato a spazi
			3. Descrizione della Sezione contabile
da 7 a 55			**Sulle modalità di riempimento della "Sezione contabile" si veda il relativo paragrafo riportato nelle Specifiche Tecniche del FOGLIO BASE**
			4. Descrizione della Sezione riassuntiva
56	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
57	1	75	Impostato a spazi
58	1	75	Impostato a spazi
59	1	75	Impostato a spazi
60	1	75	Impostato a spazi
61	1	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi

Specifiche generali di stampa

63	1	9	Impostato a spazi
63	10	54	Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la stampa del modello 760PC
63	55	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostare "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello 760PC)
63	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"H2" (Codice di documento del Foglio Aggiuntivo del modello 760PC)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

2. — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 85.

Specifiche di codifica

Dati da stampare				Riferimenti al modello tradizionale	
Codice identificativo del quadro	Dizione Quadro	Codice quadro rigo colonna	Allin.	Rigo, colonna	Denominazione del campo
01	FRONTESPIZIO				
		AA0101	NU		Stato estero di residenza
		AA0102	AN		Codice paese estero
		AA0103	NU		Codice di identificazione fiscale estero
		AA0201	AN		Data di variazione della sede legale (nel formato MMAA)
		AA0301	NU		Comune del domicilio fiscale
		AA0302	AN		Provincia (sigla) del domicilio fiscale
		AA0401	AN		Data di variazione del domicilio fiscale (nel formato MMAA)
		AA0402	AN		Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale
		AA0403	NU		Cap del domicilio fiscale
		AA0501	NU		Stato (Tab.A)
		AA0502	NU		Natura giuridica (Tab.B)
		AA0503	NU		Situazione (Tab.C)
		AA0504	NU		Eventi eccezionali
		AA0505	NU		Codice fiscale, in caso di fusione, della società incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, della società beneficiaria designata
		AA0601	AN		Comune della residenza anagrafica (o se diverso del domicilio fiscale) del rappresentante firmatario della dichiarazione
		AA0602	NU		Prefisso telefonico del rappresentante firmatario della dichiarazione
		AA0603	NU		Numero telefonico del rappresentante firmatario della dichiarazione
		AA0701	AN		Frazione, via e numero civico della residenza anagrafica (o se diverso del domicilio fiscale) del rappresentante firmatario della dichiarazione
		AA0702	AN		Provincia (sigla) della residenza anagrafica (o se diverso del domicilio fiscale) del rappresentante firmatario della dichiarazione
		AA0703	NU		Cap della residenza anagrafica del rappresentante firmatario della dichiarazione
		AA0801	NU		Codice fiscale del C.A.A.F.
		AA0802	NU		N. iscrizione all'albo del C.A.A.F.
		AA0901	AN		Codice fiscale del Direttore tecnico del C.A.A.F. o professionista
		AA1001	AN		Casella di attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'art.4, comma 7, del D.M. n.494 del 22 ottobre 1992 (impostare "1" in caso di casella barrata)
02	760/RG				
		RG0101	NU	rigo RG1	Reddito imponibile ai fini ILOR
		RG0201	NU	rigo RG2, col.1	Imponibile ILOR soggetto ad aliquota del 16,20 %
		RG0202	NU	rigo RG2, col.2	Imposta ILOR risultante
		RG0301	NU	rigo RG3, col.1	Imponibile ILOR soggetto ad aliquota agevolata
		RG0302	AN	rigo RG3, col.2	Aliquota ILOR agevolata (nel formato 99,99)
		RG0303	NU	rigo RG3, col.3	Imposta ILOR risultante
		RG0401	NU	rigo RG4	ILOR dovuta (somma dei righi RG2 e RG3)
		RG0501	NU	rigo RG5	Crediti di imposta concessi alle imprese
		RG0601	NU	rigo RG6	Eccedenza di imposte risultante dalla precedente dichiarazione
		RG0701	NU	rigo RG7, col.1	Eccedenza utilizzata per prima rata di acconto ILOR

Specifiche di codifica

	RG0702	NU	rigo RG7, col.2	Data di versamento prima rata di acconto ILOR (formato GGMMAA)
	RG0703	NU	rigo RG7, col.3	Codice concessione versamento prima rata di acconto ILOR
	RG0704	NU	rigo RG7, col.4	Importo versato prima rata di acconto ILOR
	RG0705	NU	rigo RG7, col.5	Prima rata di acconto dovuta ai fini ILOR
	RG0801	NU	rigo RG8, col.1	Eccedenza utilizzata per seconda rata di acconto ILOR
	RG0802	NU	rigo RG8, col.2	Data di versamento seconda rata acconto ILOR (formato GGMMAA)
	RG0803	NU	rigo RG8, col.3	Codice concessione versamento seconda rata di acconto ILOR
	RG0804	NU	rigo RG8, col.4	Importo versato seconda rata di acconto ILOR
	RG0805	NU	rigo RG8, col.5	Seconda rata di acconto dovuta ai fini ILOR
	RG0901	NU	rigo RG9	Imposta ILOR dovuta
	RG1001	NU	rigo RG10	Imposta ILOR a credito
	RG1101	NU	rigo RG11	Reddito
	RG1201	NU	rigo RG12	Perdita
	RG1301	NU	rigo RG13	Credito di imposta sui dividendi
	RG1401	NU	rigo RG14	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento
	RG1501	NU	rigo RG15	Perdite di periodi di imposta precedenti
	RG1601	NU	rigo RG16, col.1	Proventi esenti
	RG1602	NU	rigo RG16, col.2	Reddito imponibile IRPEG (o Perdita al netto dei proventi esenti)
	RG1701	NU	rigo RG17, col.1	Imponibile IRPEG soggetto ad aliquota del 37,00 %
	RG1702	NU	rigo RG17, col.2	Imposta IRPEG risultante
	RG1801	NU	rigo RG18, col.1	Imponibile IRPEG soggetto ad aliquota ridotta
	RG1802	AN	rigo RG18, col.2	Aliquota IRPEG ridotta (nel formato 99,99)
	RG1803	NU	rigo RG18, col.3	Imposta IRPEG risultante
	RG1901	NU	rigo RG19, col.1	Imponibile IRPEG soggetto ad aliquota ridotta
	RG1902	AN	rigo RG19, col.2	Aliquota IRPEG ridotta (nel formato 99,99)
	RG1903	NU	rigo RG19, col.3	Imposta IRPEG risultante
	RG2001	NU	rigo RG20	Imposta IRPEG corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi RG17, RG18 e RG19)
	RG2101	NU	rigo RG21	Detrazioni
	RG2201	NU	rigo RG22	Imposta netta (sottrarre il rigo RG21 da rigo RG20)
	RG2301	NU	rigo RG23, col.1	Credito di imposta sui dividendi riferibile agli utili ex art. 96-bis
	RG2302	NU	rigo RG23, col.2	Credito di imposta sui dividendi
	RG2401	NU	rigo RG24	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RG14)
	RG2501	NU	rigo RG25	Credito per imposte pagate all'estero
	RG2601	NU	rigo RG26	Altri crediti di imposta
	RG2701	NU	rigo RG27	Ritenute d'acconto
	RG2801	NU	rigo RG28	Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RG23 a RG27)
	RG2901	NU	rigo RG29	Differenza (sottrarre il rigo RG28 dal rigo RG22)
	RG3001	NU	rigo RG30	Maggiorazione di conguaglio (indicare l'importo di rigo RF6 del Mod. 760/RF)
	RG3101	NU	rigo RG31	Riduzioni di imposta connesse a maggiorazione di conguaglio
	RG3201	NU	rigo RG32	Versamenti integrativi ex art. 105-bis
	RG3301	NU	rigo RG33	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (sottrarre il rigo RG31 dalla somma algebrica dei righi RG29, RG30 e RG31)
	RG3401	NU	rigo RG34	Crediti di imposta concessi alle imprese
	RG3501	NU	rigo RG35	Eccedenza di imposte risultante dalla precedente dichiarazione
	RG3601	NU	rigo RG36, col.1	Eccedenza utilizzata per prima rata di acconto IRPEG
	RG3602	NU	rigo RG36, col.2	Data di versamento prima rata di acconto IRPEG (nel formato GGMMAA)

Specifiche di codifica

		RG3603	NU	rigo RG36, col.3	Codice concessione versamento prima rata di acconto IRPEG
		RG3604	NU	rigo RG36, col.4	Importo versato prima rata di acconto IRPEG
		RG3605	NU	rigo RG36, col.5	Prima rata di acconto dovuta ai fini IRPEG
		RG3701	NU	rigo RG37, col.1	Eccedenza utilizzata per seconda rata di acconto IRPEG
		RG3702	NU	rigo RG37, col.2	Data di versamento seconda rata di acconto IRPEG (nel formato GGMMAA)
		RG3703	NU	rigo RG37, col.3	Codice concessione versamento seconda rata di acconto IRPEG
		RG3704	NU	rigo RG37, col.4	Importo versato seconda rata di acconto IRPEG
		RG3705	NU	rigo RG37, col.5	Seconda rata di acconto dovuta ai fini IRPEG
		RG3801	NU	rigo RG38	Imposta IRPEG dovuta
		RG3901	NU	rigo RG39	Imposta IRPEG a credito
		RG4001	NU	rigo RG40	Compensazione ILOR-IRPEG-IMPOSTA SOSTITUTIVA
		RG4101	NU	rigo RG41, col.1	Eccedenze utilizzate per saldo ILOR
		RG4102	NU	rigo RG41, col.2	Importo da versare a saldo ILOR
		RG4103	NU	rigo RG41, col.3	Importo dovuto a saldo ILOR
		RG4201	NU	rigo RG42	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo
		RG4301	NU	rigo RG43	Imposta ILOR di cui si chiede il rimborso
		RG4401	NU	rigo RG44	Credito ILOR ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo RE1 del Mod. 760/RE)
		RG4501	NU	rigo RG45, col.1	Eccedenze utilizzate per saldo IRPEG
		RG4502	NU	rigo RG45, col.2	Importo da versare a saldo IRPEG
		RG4503	NU	rigo RG45, col.3	Importo dovuto a saldo IRPEG
		RG4601	NU	rigo RG46	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo
		RG4701	NU	rigo RG47	Imposta IRPEG di cui si chiede il rimborso
		RG4801	NU	rigo RG48	Credito IRPEG ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo RE2 del Mod. 760/RE)
03	760/RA				
		RA0101	NU	rigo RA1, col.1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (casella A) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RA0102	NU	rigo RA1, col.2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (casella B) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RA0103	NU	rigo RA1, col.3	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (casella C) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RA0201	NU	rigo RA2	Utile risultante dal conto economico
		RA0301	NU	rigo RA3	Perdita risultante dal conto economico
		RA0401	NU	rigo RA4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art.54, comma 4 e art.55, comma 2)
		RA0501	NU	rigo RA5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art.55, comma 3, lettera b))
		RA0601	NU	rigo RA6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art.5, determinati a norma dello stesso articolo
		RA0701	NU	rigo RA7	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente
		RA0801	NU	rigo RA8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RA7
		RA0901	NU	rigo RA9, col.1	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili per adeguamento ai parametri
		RA0902	NU	rigo RA9, col.2	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili

Specifiche di codifica

		RA1001	NU	rigo RA10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art.59)
		RA1101	NU	rigo RA11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art.60)
		RA1201	NU	rigo RA12	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate (...) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art.87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art.61)
		RA1301	NU	rigo RA13	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.62, comma 3)
		RA1401	NU	rigo RA14	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art.63
		RA1501	NU	rigo RA15	Imposte indeducibili o non pagate (art.64, comma 1)
		RA1601	NU	rigo RA16	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art.64, comma 2)
		RA1701	NU	rigo RA17	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art.65, comma 1
		RA1801	NU	rigo RA18	Erogazioni liberali
		RA1901	NU	rigo RA19	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art.66
		RA2001	NU	rigo RA20	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali (art.67 e 68)
		RA2101	NU	rigo RA21	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni gratuitamente devolvibili (art.69)
		RA2201	NU	rigo RA22	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art.74)
		RA2301	NU	rigo RA23	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art.67, comma 7)
		RA2401	NU	rigo RA24	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art.16 (art.70)
		RA2501	NU	rigo RA25	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte per rischi su crediti (art.71)
		RA2601	NU	rigo RA26	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte per rischi di cambio (art.72)
		RA2701	NU	rigo RA27	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte per altre finalità (art.73)
		RA2801	NU	rigo RA28	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art.75, comma 4)
		RA2901	NU	rigo RA29	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art.75, comma 5 e 5 bis
		RA3001	AN	rigo RA30, col.1	Altre variazioni in aumento (Descrizione)
		RA3002	NU	rigo RA30, col.2	Altre variazioni in aumento (Importo)
		RA3101	NU	rigo RA31	Totale delle variazioni in aumento
		RA3201	NU	rigo RA32	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art.54, comma 4 e art.55, comma 2)
		RA3301	NU	rigo RA33	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art.55, comma 3, lettera b))
		RA3401	NU	rigo RA34	Utili distribuiti da società di cui al rigo RA6, se imputati al conto economico
		RA3501	NU	rigo RA35	Proventi degli immobili di cui al rigo RA7
		RA3601	NU	rigo RA36	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art.62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art.62, comma 3)
		RA3701	NU	rigo RA37	Quota dell'INVIM decennale (art.64, comma 2)
		RA3801	NU	rigo RA38	Quota costanti relative alla svalutazione dei crediti degli enti creditizi e finanziari

Specifiche di codifica

		RA3901	NU	rigo RA39	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi *per ragioni di competenza (art.75, comma 4)*
		RA4001	NU	rigo RA40	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art.58)
		RA4101	NU	rigo RA41	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art.96)
		RA4201	NU	rigo RA42	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della U.E. (art.96-bis)
		RA4301	NU	rigo RA43	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico
		RA4401	NU	rigo RA44	Reddito esente ai fini IRPEG
		RA4501	AN	rigo RA45, col.1	Altre variazioni in diminuzione (Descrizione)
		RA4502	NU	rigo RA45, col.2	Altre variazioni in diminuzione (Importo)
		RA4601	NU	rigo RA46	Totale variazioni in diminuzione
		RA4701	NU	rigo RA47	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (o perdita) (somma algebrica tra A o B e (C - D))
		RA4801	NU	rigo RA48	a dedurre: Erogazioni liberali
		RA4901	NU	rigo RA49	Reddito (da riportare nel rigo RG11 del Mod. 760/RG)
		RA5001	NU	rigo RA50	Perdita (da riportare nel rigo RG12 del Mod. 760/RG)
		RA5101	NU	rigo RA51	Reddito (o perdita) di cui al rigo RA47
		RA5201	NU	rigo RA52	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art.117, comma 2)
		RA5301	NU	rigo RA53	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo RA44)
		RA5401	NU	rigo RA54	Altre variazioni in aumento, ivi comprese perdite non deducibili
		RA5501	NU	rigo RA55	Totale delle variazioni in aumento
		RA5601	NU	rigo RA56	Redditi dei terreni e dei fabbricati
		RA5701	NU	rigo RA57	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art.117, comma 2)
		RA5801	NU	rigo RA58	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone come indicati nel rigo RA6 (art.115, comma 2, lettera b))
		RA5901	NU	rigo RA59	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG (art.115, comma 2, lettera a))
		RA6001	NU	rigo RA60	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto nel rigo RA41) e da società "figlie" residenti in paesi U.E. (residuo 5% non dedotto nel rigo RA42)
		RA6101	NU	rigo RA61	Reddito esente ai fini ILOR
		RA6201	NU	rigo RA62	Altre variazioni in diminuzione
		RA6301	NU	rigo RA63	Totale variazioni in diminuzione
		RA6401	NU	rigo RA64	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (somma algebrica tra l'importo di rigo RA51 e (F - G))
		RA6501	NU	rigo RA65	a dedurre: *Erogazioni liberali*
		RA6601	NU	rigo RA66	Reddito imponibile (da riportare nel rigo RG1 del Mod. 760/RG)
		RA6701	NU	rigo RA67	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt.54, comma 4, e 55, comma 2
		RA6801	NU	rigo RA68	Quota costante dell'importo di rigo RA67
		RA6901	NU	rigo RA69	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art.55, comma 3, lettera b)
		RA7001	NU	rigo RA70	Quota costante dell'importo di rigo RA69
		RA7101	NU	rigo RA71	Predisposizione della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RA7201	NU	rigo RA72, col.1	Beni indicati nell'art.53, comma 1 lett. c) (valore medio)
		RA7204	NU	rigo RA72, col.4	Beni indicati nell'art.53, comma 1 lett. c) (valore dell'esercizio)
		RA7301	NU	rigo RA73, col.1	Immobilizzazioni costituite da beni immobili (valore medio)
		RA7304	NU	rigo RA73, col.4	Immobilizzazioni costituite da beni immobili (valore dell'esercizio)
		RA7401	NU	rigo RA74, col.1	Altre immobilizzazioni (valore medio)

Specifiche di codifica

		RA7404	NU	rigo RA74, col.4	Altre immobilizzazioni (valore dell'esercizio)
		RA7502	NU	rigo RA75, col.2	Totale ricavi presunti
		RA7503	NU	rigo RA75, col.3	Totale ricavi effettivi
		RA7505	NU	rigo RA75, col.5	Totale reddito presunto
04	760/RP				
		RP0101	AN	rigo RP1, col.1	Tipo di reddito
		RP0102	NU	rigo RP1, col.2	Codice stato estero
		RP0103	NU	rigo RP1, col.3	Reddito
		RP0104	AN	rigo RP1, col.4	Aliquota (nel formato 99,99)
		RP0105	NU	rigo RP1, col.5	Imposta
		RP0106	NU	rigo RP1, col.6	Opzione (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RP0201	AN	rigo RP2, col.1	Tipo di reddito
		RP0202	NU	rigo RP2, col.2	Codice stato estero
		RP0203	NU	rigo RP2, col.3	Reddito
		RP0204	AN	rigo RP2, col.4	Aliquota (nel formato 99,99)
		RP0205	NU	rigo RP2, col.5	Imposta
		RP0206	NU	rigo RP2, col.6	Opzione (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RP0305	NU	rigo RP3, col.5	Totale imposta
05	760/RB				
		RB0101	AN	rigo RB1, col.1	Descrizione attività
		RB0102	AN	rigo RB1, col.2	Codice attività
		RB0201	NU	rigo RB2, col.1	Riduzione per nuove iniziative produttive (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RB0202	AN	rigo RB2, col.2	Lavorazione per conto di terzi (% dei ricavi) (nel formato 999,99)
		RB0203	NU	rigo RB2, col.3	Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi
		RB0301	NU	rigo RB3, col.1	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (saldo iniziale)
		RB0302	NU	rigo RB3, col.2	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (saldo finale)
		RB0401	NU	rigo RB4, col.1	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)
		RB0402	NU	rigo RB4, col.2	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)
		RB0501	NU	rigo RB5, col.1	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)
		RB0502	NU	rigo RB5, col.2	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)
		RB0601	NU	rigo RB6, col.1	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie (saldo iniziale)
		RB0602	NU	rigo RB6, col.2	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie (saldo finale)
		RB0701	NU	rigo RB7, col.1	Altre immobilizzazioni finanziarie (saldo iniziale)
		RB0702	NU	rigo RB7, col.2	Altre immobilizzazioni finanziarie (saldo finale)
		RB0801	NU	rigo RB8, col.1	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (saldo iniziale)
		RB0802	NU	rigo RB8, col.2	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (saldo finale)
		RB0901	NU	rigo RB9, col.1	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione (saldo iniziale)
		RB0902	NU	rigo RB9, col.2	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione (saldo finale)
		RB1001	NU	rigo RB10, col.1	Rimanenze di prodotti finiti e merci (saldo iniziale)
		RB1002	NU	rigo RB10, col.2	Rimanenze di prodotti finiti e merci (saldo finale)
		RB1101	NU	rigo RB11, col.1	Altre voci costituenti rimanenze (saldo iniziale)
		RB1102	NU	rigo RB11, col.2	Altre voci costituenti rimanenze (saldo finale)
		RB1201	NU	rigo RB12, col.1	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante (saldo iniziale)
		RB1202	NU	rigo RB12, col.2	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante (saldo finale)
		RB1301	NU	rigo RB13, col.1	Altri crediti compresi nell'attivo circolante (saldo iniziale)

Specifiche di codifica

		RB1302	NU	rigo RB13, col.2	Altri crediti compresi nell'attivo circolante (saldo finale)
		RB1401	NU	rigo RB14, col.1	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (saldo iniziale)
		RB1402	NU	rigo RB14, col.2	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (saldo finale)
		RB1501	NU	rigo RB15, col.1	Disponibilità liquide (saldo iniziale)
		RB1502	NU	rigo RB15, col.2	Disponibilità liquide (saldo finale)
		RB1601	NU	rigo RB16, col.1	Ratei e risconti attivi (saldo iniziale)
		RB1602	NU	rigo RB16, col.2	Ratei e risconti attivi (saldo finale)
		RB1701	NU	rigo RB17, col.1	Capitale (saldo iniziale)
		RB1702	NU	rigo RB17, col.2	Capitale (saldo finale)
		RB1801	NU	rigo RB18, col.1	Versamenti in conto capitale eseguiti da soci (saldo iniziale)
		RB1802	NU	rigo RB18, col.2	Versamenti in conto capitale eseguiti da soci (saldo finale)
		RB1901	NU	rigo RB19, col.1	Riserve di rivalutazione (saldo iniziale)
		RB1902	NU	rigo RB19, col.2	Riserve di rivalutazione (saldo finale)
		RB2001	NU	rigo RB20, col.1	Altre riserve del patrimonio netto (saldo iniziale)
		RB2002	NU	rigo RB20, col.2	Altre riserve del patrimonio netto (saldo finale)
		RB2101	NU	rigo RB21, col.1	Utili (perdite) portati a nuovo (saldo iniziale)
		RB2102	NU	rigo RB21, col.2	Utili (perdite) portati a nuovo (saldo finale)
		RB2201	NU	rigo RB22, col.1	Fondi per rischi e oneri (saldo iniziale)
		RB2202	NU	rigo RB22, col.2	Fondi per rischi e oneri (saldo finale)
		RB2301	NU	rigo RB23, col.1	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (saldo iniziale)
		RB2302	NU	rigo RB23, col.2	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (saldo finale)
		RB2401	NU	rigo RB24, col.1	Debiti verso banche (saldo iniziale)
		RB2402	NU	rigo RB24, col.2	Debiti verso banche (saldo finale)
		RB2501	NU	rigo RB25, col.1	Debiti verso fornitori (saldo iniziale)
		RB2502	NU	rigo RB25, col.2	Debiti verso fornitori (saldo finale)
		RB2601	NU	rigo RB26, col.1	Altri debiti (saldo iniziale)
		RB2602	NU	rigo RB26, col.2	Altri debiti (saldo finale)
		RB2701	NU	rigo RB27, col.1	Ratei e risconti passivi (saldo iniziale)
		RB2702	NU	rigo RB27, col.2	Ratei e risconti passivi (saldo finale)
		RB2801	NU	rigo RB28, col.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
		RB2802	NU	rigo RB28, col.2	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
		RB2901	NU	rigo RB29, col.1	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
		RB2902	NU	rigo RB29, col.2	Accantonamenti per rischi
		RB3001	NU	rigo RB30, col.1	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
		RB3002	NU	rigo RB30, col.2	Altri accantonamenti
		RB3101	NU	rigo RB31, col.1	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
		RB3102	NU	rigo RB31, col.2	Oneri diversi di gestione
		RB3201	NU	rigo RB32, col.1	Altri ricavi e proventi della produzione
		RB3202	NU	rigo RB32, col.2	Proventi finanziari
		RB3301	NU	rigo RB33, col.1	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo
		RB3302	NU	rigo RB33, col.2	Oneri finanziari
		RB3401	NU	rigo RB34, col.1	Costi della produzione per merci
		RB3402	NU	rigo RB34, col.2	Rettifiche di valore di attività finanziarie
		RB3501	NU	rigo RB35, col.1	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
		RB3502	NU	rigo RB35, col.2	Proventi straordinari
		RB3601	NU	rigo RB36, col.1	Variazioni delle rimanenze di merci

Specifiche di codifica

		RB3602	NU	rigo RB36, col.2	Oneri straordinari
		RB3701	NU	rigo RB37, col.1	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi
		RB3702	NU	rigo RB37, col.2	Imposte sul reddito dell'esercizio
		RB3801	NU	rigo RB38, col.1	Costi della produzione per il personale
		RB3802	NU	rigo RB38, col.2	Utile dell'esercizio
		RB3901	NU	rigo RB39, col.1	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali
		RB3902	NU	rigo RB39, col.2	Perdita dell'esercizio
		RB4001	NU	rigo RB40, col.1	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio
		RB4002	NU	rigo RB40, col.2	Utili in natura deliberati nell'esercizio
		RB4101	NU	rigo RB41, col.1	Ammortamenti anticipati
		RB4102	NU	rigo RB41, col.2	Plusvalenze e sopravvenienze attive
		RB4201	NU	rigo RB42	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione
		RB4301	NU	rigo RB43	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente
		RB4401	NU	rigo RB44	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente
		RB4501	NU	rigo RB45	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente
		RB4601	NU	rigo RB46	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente
		RB4701	NU	rigo RB47	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente
		RB4801	NU	rigo RB48	Perdite illimitatamente riportabili
		RB4901	AN	rigo RB49, col.1	Società concentrataria (codice fiscale)
		RB4902	AN	rigo RB49, col.2	Società concentrataria (denominazione)
		RB5001	NU	rigo RB50	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente
		RB5101	NU	rigo RB51	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente
		RB5201	NU	rigo RB52	Realizzo della partecipazione nell'esercizio
		RB5301	NU	rigo RB53, col.1	Valore dei crediti (Crediti - valore di bilancio)
		RB5302	NU	rigo RB53, col.2	Valore dei crediti (Crediti - valore fiscale)
		RB5402	NU	rigo RB54, col.2	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti (Crediti - valore fiscale)
		RB5403	NU	rigo RB54, col.3	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB5404	NU	rigo RB54, col.4	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB5501	NU	rigo RB55, col.1	Perdite dell'esercizio (Crediti - valore di bilancio)
		RB5502	NU	rigo RB55, col.2	Perdite dell'esercizio (Crediti - valore fiscale)
		RB5503	NU	rigo RB55, col.3	Perdite dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB5504	NU	rigo RB55, col.4	Perdite dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB5602	NU	rigo RB56, col.2	Differenza (Crediti - valore fiscale)
		RB5604	NU	rigo RB56, col.4	Differenza (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB5701	NU	rigo RB57, col.1	Valore dei crediti risultanti in bilancio (Crediti - valore di bilancio)
		RB5703	NU	rigo RB57, col.3	Valore dei crediti risultanti in bilancio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB5704	NU	rigo RB57, col.4	Valore dei crediti risultanti in bilancio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB5801	NU	rigo RB58, col.1	Svalutazioni dirette dell'esercizio (Crediti - valore di bilancio)
		RB5802	NU	rigo RB58, col.2	Svalutazioni dirette dell'esercizio (Crediti - valore fiscale)
		RB5803	NU	rigo RB58, col.3	Svalutazioni dirette dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB5804	NU	rigo RB58, col.4	Svalutazioni dirette dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB5902	NU	rigo RB59, col.2	Differenza deducibile in sette quote (Crediti - valore fiscale)
		RB6001	NU	rigo RB60, col.1	Accantonamenti dell'esercizio (Crediti - valore di bilancio)

Specifiche di codifica

		RB6002	NU	rigo RB60, col.2	Accantonamenti dell'esercizio (Crediti - valore fiscale)
		RB6003	NU	rigo RB60, col.3	Accantonamenti dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB6004	NU	rigo RB60, col.4	Accantonamenti dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6101	NU	rigo RB61, col.1	Fondi risultanti al termine dell'esercizio (Crediti - valore di bilancio)
		RB6102	NU	rigo RB61, col.2	Fondi risultanti al termine dell'esercizio (Crediti - valore fiscale)
		RB6103	NU	rigo RB61, col.3	Fondi risultanti al termine dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB6104	NU	rigo RB61, col.4	Fondi risultanti al termine dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6201	NU	rigo RB62, col.1	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente (Crediti - valore di bilancio)
		RB6202	NU	rigo RB62, col.2	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente (Crediti - valore fiscale)
		RB6203	NU	rigo RB62, col.3	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB6204	NU	rigo RB62, col.4	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6301	NU	rigo RB63, col.1	Perdite dell'esercizio (Crediti - valore di bilancio)
		RB6302	NU	rigo RB63, col.2	Perdite dell'esercizio (Crediti - valore fiscale)
		RB6303	NU	rigo RB63, col.3	Perdite dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB6304	NU	rigo RB63, col.4	Perdite dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6402	NU	rigo RB64, col.2	Differenza (Crediti - valore fiscale)
		RB6404	NU	rigo RB64, col.4	Differenza (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6501	NU	rigo RB65, col.1	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio (Crediti - valore di bilancio)
		RB6502	NU	rigo RB65, col.2	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio (Crediti - valore fiscale)
		RB6503	NU	rigo RB65, col.3	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB6504	NU	rigo RB65, col.4	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6601	NU	rigo RB66, col.1	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio (Crediti - valore di bilancio)
		RB6602	NU	rigo RB66, col.2	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio (Crediti - valore fiscale)
		RB6603	NU	rigo RB66, col.3	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB6604	NU	rigo RB66, col.4	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6701	NU	rigo RB67, col.1	Valore dei crediti risultanti in bilancio (Crediti - valore di bilancio)
		RB6702	NU	rigo RB67, col.2	Valore dei crediti risultanti in bilancio (Crediti - valore fiscale)
		RB6703	NU	rigo RB67, col.3	Valore dei crediti risultanti in bilancio (Crediti per interessi di mora - valore di bilancio)
		RB6704	NU	rigo RB67, col.4	Valore dei crediti risultanti in bilancio (Crediti per interessi di mora - valore fiscale)
		RB6801	NU	rigo RB68, col.1	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art.53 con emissione di fattura
		RB6802	NU	rigo RB68, col.2	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art.53
		RB6901	NU	rigo RB69, col.1	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art.53,comma 1, lettera d)
		RB6902	NU	rigo RB69, col.2	Altri proventi considerati ricavi
		RB7001	NU	rigo RB70, col.1	Rimanenze finali relative a prodotti finiti (art.59)

Specifiche di codifica

		RB7002	NU	rigo RB70, col.2	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art.59)
		RB7101	NU	rigo RB71, col.1	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art.60) di cui al comma 5
		RB7102	NU	rigo RB71, col.2	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art.60)
		RB7201	NU	rigo RB72, col.1	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti (art.59)
		RB7202	NU	rigo RB72, col.2	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art.59)
		RB7301	NU	rigo RB73, col.1	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art.60) di cui al comma 5
		RB7302	NU	rigo RB73, col.2	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art.60)
		RB7401	NU	rigo RB74	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci
		RB7501	NU	rigo RB75	Costi per la produzione di servizi
		RB7601	NU	rigo RB76	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa
		RB7701	NU	rigo RB77, col.1	Numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa
		RB7702	NU	rigo RB77, col.2	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro
		RB7801	NU	rigo RB78, col.1	Quote di ammortamento del valore di avviamento
		RB7802	NU	rigo RB78, col.2	Quote di ammortamento di immobili
		RB7803	NU	rigo RB78, col.3	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000
		RB7901	NU	rigo RB79, col.1	Quote di ammortamento anticipato
		RB8001	NU	rigo RB80	Quote di ammortamento accelerato
		RB8101	NU	rigo RB81, col.1	Oneri finanziari per canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali
		RB8102	NU	rigo RB81, col.2	Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali
		RB8201	NU	rigo RB82	Spese per acquisti di servizi
		RB8301	NU	rigo RB83, col.1	Valore dei beni strumentali
		RB8302	NU	rigo RB83, col.2	Valore dei beni strumentali
		RB8303	NU	rigo RB83, col.3	Valore dei beni strumentali
		RB8401	NU	rigo RB84, col.1	Tipo
		RB8402	AN	rigo RB84, col.2	Stato
		RB8403	NU	rigo RB84, col.3	Anno di decorrenza (nel formato AA)
		RB8404	NU	rigo RB84, col.4	Anno di richiesta (nel formato AA)
		RB8405	AN	rigo RB84, col.5	Provincia (sigla)
		RB8406	NU	rigo RB84, col.6	Reddito esente
		RB8501	NU	rigo RB85, col.1	Tipo
		RB8502	AN	rigo RB85, col.2	Stato
		RB8503	NU	rigo RB85, col.3	Anno di decorrenza (nel formato AA)
		RB8504	NU	rigo RB85, col.4	Anno di richiesta (nel formato AA)
		RB8505	AN	rigo RB85, col.5	Provincia (sigla)
		RB8506	NU	rigo RB85, col.6	Reddito esente
		RB8601	NU	rigo RB86, col.1	Tipo
		RB8602	AN	rigo RB86, col.2	Stato
		RB8603	NU	rigo RB86, col.3	Anno di decorrenza (nel formato AA)
		RB8604	NU	rigo RB86, col.4	Anno di richiesta (nel formato AA)
		RB8605	AN	rigo RB86, col.5	Provincia (sigla)

Specifiche di codifica

		RB8606	NU	rigo RB86, col.6	Reddito esente
		RB8701	NU	rigo RB87, col.1	Tipo
		RB8702	AN	rigo RB87, col.2	Stato
		RB8703	NU	rigo RB87, col.3	Anno di decorrenza (nel formato AA)
		RB8704	NU	rigo RB87, col.4	Anno di richiesta (nel formato AA)
		RB8705	AN	rigo RB87, col.5	Provincia (sigla)
		RB8706	NU	rigo RB87, col.6	Reddito esente
		RB8801	NU	rigo RB88, col.1	Tipo
		RB8802	AN	rigo RB88, col.2	Stato
		RB8803	NU	rigo RB88, col.3	Anno di decorrenza (nel formato AA)
		RB8804	NU	rigo RB88, col.4	Anno di richiesta (nel formato AA)
		RB8805	AN	rigo RB88, col.5	Provincia (sigla)
		RB8806	NU	rigo RB88, col.6	Reddito esente
		RB8901	NU	rigo RB89	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati
		RB9001	NU	rigo RB90	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art.3, comma 85, della L. 549/95
		RB9101	NU	rigo RB91	Sopravvenienza attiva
		RB9201	NU	rigo RB92	Dichiarazione per i dividendi distribuiti da società residenti in uno Stato della U.E. di cui all'art.96-bis, comma 1del Tuir *(impostare a "1" in caso* di casella barrata)
06	760/RC				
		RC0101	NU	rigo RC1	*Incrementi del capitale investito*
		RC0201	NU	rigo RC2	Decrementi del capitale investito
		RC0301	NU	rigo RC3	Differenza tra rigo RC1 e rigo RC2
		RC0401	NU	rigo RC4	Patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio
		RC0501	NU	rigo RC5	Minore tra l'importo di rigo RC3 e quello di rigo RC4
		RC0601	NU	rigo RC6	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati
		RC0701	NU	rigo RC7	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento
		RC0801	NU	rigo RC8	Variazione in aumento
		RC0901	NU	rigo RC9	Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir
		RC1001	NU	rigo RC10	Riduzione dei debiti di finanziamento al netto dei crediti di finanziamento
		RC1101	NU	rigo RC11	Totale (somma degli importi dei righi RC9 e RC10)
		RC1201	NU	rigo RC12, col.1	Variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT
		RC1202	NU	rigo RC12, col.2	Importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione
		RC1301	NU	rigo RC13	Reddito imponibile (indicare l'importo di rigo RG16 del Mod. 760/RG)
		RC1401	NU	rigo RC14	Reddito assoggettabile nel presente periodo d'imposta ad aliquota ridotta
		RC1501	NU	rigo RC15	Eccedenza del reddito agevolabile da riportare nei periodi d'imposta successivi
07	760/RD				
		RD0101	NU	rigo RD1, col.1	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione (1993)
		RD0102	NU	rigo RD1, col.2	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione (1994)
		RD0103	NU	rigo RD1, col.3	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione (1995)
		RD0104	NU	rigo RD1, col.4	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione (1996)
		RD0205	NU	rigo RD2, col.5	Credito d'imposta concesso nel periodo
		RD0301	NU	rigo RD3, col.1	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1993)
		RD0302	NU	rigo RD3, col.2	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1994)

Specifiche di codifica

		RD0303	NU	rigo RD3, col.3	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1995)
		RD0304	NU	rigo RD3, col.4	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1996)
		RD0305	NU	rigo RD3, col.5	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1997)
		RD0401	NU	rigo RD4, col.1	Credito utilizzato ai fini Ilor (1993)
		RD0402	NU	rigo RD4, col.2	Credito utilizzato ai fini Ilor (1994)
		RD0403	NU	rigo RD4, col.3	Credito utilizzato ai fini Ilor (1995)
		RD0404	NU	rigo RD4, col.4	Credito utilizzato ai fini Ilor (1996)
		RD0405	NU	rigo RD4, col.5	Credito utilizzato ai fini Ilor (1997)
		RD0501	NU	rigo RD5, col.1	Credito utilizzato ai fini IVA (1993)
		RD0502	NU	rigo RD5, col.2	Credito utilizzato ai fini IVA (1994)
		RD0503	NU	rigo RD5, col.3	Credito utilizzato ai fini IVA (1995)
		RD0504	NU	rigo RD5, col.4	Credito utilizzato ai fini IVA (1996)
		RD0601	NU	rigo RD6, col.1	Utilizzo per imposta sostitutiva (1993)
		RD0602	NU	rigo RD6, col.2	Utilizzo per imposta sostitutiva (1994)
		RD0603	NU	rigo RD6, col.3	Utilizzo per imposta sostitutiva (1995)
		RD0604	NU	rigo RD6, col.4	Utilizzo per imposta sostitutiva (1996)
		RD0605	NU	rigo RD6, col.5	Utilizzo per imposta sostitutiva (1997)
		RD0702	NU	rigo RD7, col.2	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1994
		RD0703	NU	rigo RD7, col.3	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1995
		RD0704	NU	rigo RD7, col.4	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1996
		RD0705	NU	rigo RD7, col.5	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1997
		RD0801	NU	rigo RD8, col.1	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione (1994)
		RD0802	NU	rigo RD8, col.2	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione (1995)
		RD0803	NU	rigo RD8, col.3	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione (1996)
		RD0904	NU	rigo RD9, col.4	Credito d'imposta concesso nel periodo
		RD1001	NU	rigo RD10, col.1	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1994)
		RD1002	NU	rigo RD10, col.2	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1995)
		RD1003	NU	rigo RD10, col.3	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1996)
		RD1004	NU	rigo RD10, col.4	Credito utilizzato ai fini Irpeg (1997)
		RD1101	NU	rigo RD11, col.1	Credito utilizzato ai fini Ilor (1994)
		RD1102	NU	rigo RD11, col.2	Credito utilizzato ai fini Ilor (1995)
		RD1103	NU	rigo RD11, col.3	Credito utilizzato ai fini Ilor (1996)
		RD1104	NU	rigo RD11, col.4	Credito utilizzato ai fini Ilor (1997)
		RD1201	NU	rigo RD12, col.1	Credito utilizzato ai fini IVA (1994)
		RD1202	NU	rigo RD12, col.2	Credito utilizzato ai fini IVA (1995)
		RD1203	NU	rigo RD12, col.3	Credito utilizzato ai fini IVA (1996)
		RD1301	NU	rigo RD13, col.1	Utilizzo per imposta sostitutiva (1994)
		RD1302	NU	rigo RD13, col.2	Utilizzo per imposta sostitutiva (1995)
		RD1303	NU	rigo RD13, col.3	Utilizzo per imposta sostitutiva (1996)
		RD1304	NU	rigo RD13, col.4	Utilizzo per imposta sostitutiva (1997)
		RD1401	NU	rigo RD14, col.1	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1994
		RD1402	NU	rigo RD14, col.2	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1995
		RD1403	NU	rigo RD14, col.3	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1996
		RD1404	NU	rigo RD14, col.4	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1997
		RD1506	NU	rigo RD15, col.6	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione

Specifiche di codifica

		RD1606	NU	rigo RD16, col.6	Credito di imposta concesso nel periodo
		RD1701	NU	rigo RD17, col.1	Credito utilizzato (Versamento delle ritenute)
		RD1702	NU	rigo RD17, col.2	Credito utilizzato (IVA)
		RD1703	NU	rigo RD17, col.3	Credito utilizzato (IRPEG)
		RD1704	NU	rigo RD17, col.4	Credito utilizzato (ILOR)
		RD1705	NU	rigo RD17, col.5	Credito utilizzato (Imposta sostitutiva)
		RD1806	NU	rigo RD18, col.6	Differenza
		RD1906	NU	rigo RD19, col.6	Credito di imposta residuo da convertire in buono di imposta
		RD2006	NU	rigo RD20, col.6	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)
		RD2106	NU	rigo RD21, col.6	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione
		RD2206	NU	rigo RD22, col.6	Credito di imposta concesso nel periodo
		RD2301	NU	rigo RD23, col.1	Credito utilizzato (Versamento delle ritenute)
		RD2302	NU	rigo RD23, col.2	Credito utilizzato (IVA)
		RD2303	NU	rigo RD23, col.3	Credito utilizzato (IRPEG)
		RD2304	NU	rigo RD23, col.4	Credito utilizzato (ILOR)
		RD2305	NU	rigo RD23, col.5	Credito utilizzato (Imposta sostitutiva)
		RD2406	NU	rigo RD24, col.6	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)
		RD2504	NU	rigo RD25, col.4	Credito di imposta concesso nel periodo
		RD2601	NU	rigo RD26, col.1	Credito utilizzato ai fini IRPEG
		RD2602	NU	rigo RD26, col.2	Credito utilizzato ai fini ILOR
		RD2603	NU	rigo RD26, col.3	Credito utilizzato ai fini Imposta sostitutiva
		RD2704	NU	rigo RD27, col.4	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)
		RD2806	NU	rigo RD28, col.6	Credito di imposta concesso nel periodo
		RD2901	NU	rigo RD29, col.1	Credito utilizzato (Versamento delle ritenute)
		RD2902	NU	rigo RD29, col.2	Credito utilizzato (IVA)
		RD2903	NU	rigo RD29, col.3	Credito utilizzato (IRPEG)
		RD2904	NU	rigo RD29, col.4	Credito utilizzato (ILOR)
		RD2905	NU	rigo RD29, col.5	Credito utilizzato (Imposta sostitutiva)
		RD3006	NU	rigo RD30, col.6	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)
		RD3103	NU	rigo RD31, col.3	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione
		RD3201	NU	rigo RD32, col.1	Credito utilizzato ai fini IRPEG
		RD3202	NU	rigo RD32, col.2	Credito utilizzato ai fini Imposta sostitutiva
		RD3305	NU	rigo RD33, col.5	Importo residuo indicato nella precedente dichiarazione
		RD3401	NU	rigo RD34, col.1	Importo utilizzato (Versamento delle ritenute)
		RD3402	NU	rigo RD34, col.2	Importo utilizzato (IVA)
		RD3403	NU	rigo RD34, col.3	Importo utilizzato (IRPEG)
		RD3404	NU	rigo RD34, col.4	Importo utilizzato (ILOR)
		RD3505	NU	rigo RD35, col.5	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione
		RD3605	NU	rigo RD36, col.5	Credito rimborsato
		RD3701	NU	rigo RD37, col.1	Sospensione (Versamento delle ritenute)
		RD3702	NU	rigo RD37, col.2	Sospensione (IVA)
		RD3703	NU	rigo RD37, col.3	Sospensione (IRPEG)
		RD3704	NU	rigo RD37, col.4	Sospensione (ILOR)
		RD3805	NU	rigo RD38, col.5	Sospensione per iscrizione a ruolo
		RD3905	NU	rigo RD39, col.5	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto
		RD4005	NU	rigo RD40, col.5	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)

Specifiche di codifica

08	760/RE				
		RE0101	NU	rigo RE1, col.1	Eccedenze dell'ILOR ceduta a società o ente del gruppo (da rigo RG44 del Mod. 760/RG)
		RE0201	NU	rigo RE2, col.1	Eccedenze dell'IRPEG ceduta a società o ente del gruppo (da rigo RG48 del Mod. 760/RG)
		RE0301	NU	rigo RE3, col.1	Totale eccedenze cedute a società o ente del gruppo
		RE0401	NU	rigo RE4, col.1	Codice fiscale
		RE0402	AN	rigo RE4, col.2	Denominazione
		RE0403	AN	rigo RE4, col.3	Domicilio fiscale
		RE0404	AN	rigo RE4, col.4	Provincia del comune del domicilio fiscale (sigla)
		RE0405	NU	rigo RE4, col.5	Importo
		RE0501	NU	rigo RE5, col.1	Codice fiscale
		RE0502	AN	rigo RE5, col.2	Denominazione
		RE0503	AN	rigo RE5, col.3	Domicilio fiscale
		RE0504	AN	rigo RE5, col.4	Provincia del comune del domicilio fiscale (sigla)
		RE0505	NU	rigo RE5, col.5	Importo
		RE0601	NU	rigo RE6, col.1	Codice fiscale
		RE0602	AN	rigo RE6, col.2	Denominazione
		RE0603	AN	rigo RE6, col.3	Domicilio fiscale
		RE0604	AN	rigo RE6, col.4	Provincia del comune del domicilio fiscale (sigla)
		RE0605	NU	rigo RE6, col.5	Importo
		RE0701	NU	rigo RE7, col.1	Codice fiscale
		RE0702	AN	rigo RE7, col.2	Denominazione
		RE0703	AN	rigo RE7, col.3	Domicilio fiscale
		RE0704	AN	rigo RE7, col.4	Provincia del comune del domicilio fiscale (sigla)
		RE0705	NU	rigo RE7, col.5	Importo
		RE0801	NU	rigo RE8, col.1	Codice fiscale
		RE0802	AN	rigo RE8, col.2	Denominazione
		RE0803	AN	rigo RE8, col.3	Domicilio fiscale
		RE0804	AN	rigo RE8, col.4	Provincia del comune del domicilio fiscale (sigla)
		RE0805	NU	rigo RE8, col.5	Importo
		RE0901	NU	rigo RE9, col.1	Codice fiscale
		RE0902	AN	rigo RE9, col.2	Denominazione
		RE0903	AN	rigo RE9, col.3	Domicilio fiscale
		RE0904	AN	rigo RE9, col.4	Provincia del comune del domicilio fiscale (sigla)
		RE0905	NU	rigo RE9, col.5	Importo
		RE1001	NU	rigo RE10, col.1	Codice fiscale
		RE1002	AN	rigo RE10, col.2	Denominazione
		RE1003	NU	rigo RE10, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RE1004	NU	rigo RE10, col.4	Importo
		RE1101	NU	rigo RE11, col.1	Codice fiscale
		RE1102	AN	rigo RE11, col.2	Denominazione
		RE1103	NU	rigo RE11, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RE1104	NU	rigo RE11, col.4	Importo
		RE1201	NU	rigo RE12, col.1	Codice fiscale
		RE1202	AN	rigo RE12, col.2	Denominazione
		RE1203	NU	rigo RE12, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RE1204	NU	rigo RE12, col.4	Importo
		RE1301	NU	rigo RE13, col.1	Codice fiscale
		RE1302	AN	rigo RE13, col.2	Denominazione

Specifiche di codifica

		RE1303	NU	rigo RE13, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RE1304	NU	rigo RE13, col.4	Importo
		RE1401	NU	rigo RE14, col.1	Codice fiscale
		RE1402	AN	rigo RE14, col.2	Denominazione
		RE1403	NU	rigo RE14, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RE1404	NU	rigo RE14, col.4	Importo
		RE1501	NU	rigo RE15, col.1	Codice fiscale
		RE1502	AN	rigo RE15, col.2	Denominazione
		RE1503	NU	rigo RE15, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RE1504	NU	rigo RE15, col.4	Importo
		RE1601	NU	rigo RE16, col.1	Codice fiscale
		RE1602	AN	rigo RE16, col.2	Denominazione
		RE1603	NU	rigo RE16, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RE1604	NU	rigo RE16, col.4	Importo
		RE1701	NU	rigo RE17	Totale eccedenze ricevute da società o ente del gruppo
		RE1801	NU	rigo RE18	Eccedenze non utilizzate risultanti dalla precedente dichiarazione
		RE1901	NU	rigo RE19	Totale eccedenze (somma dei righi RE17 e RE18)
		RE2001	NU	rigo RE20	Importo di rigo RE19 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'ILOR
		RE2101	NU	rigo RE21	Importo di rigo RE19 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG
		RE2201	NU	rigo RE22	Importo di rigo RE19 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA
		RE2301	NU	rigo RE23	Importo di rigo RE19 da computare in diminuzione delle imposte dei successivi periodi di imposta
		RE2401	NU	rigo RE24	Importo di rigo RE19 di cui si chiede il rimborso
09	760/RF				
		RF0301	NU	rigo RF3, col.1	Dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore
		RF0302	NU	rigo RF3, col.2	Riserve o fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto dei dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore
		RF0402	NU	rigo RF4, col.2	di cui soggetti a maggiorazione nella misura di 9/16
		RF0502	NU	rigo RF5, col.2	di cui soggetti a maggiorazione nella misura del 15%
		RF0602	NU	rigo RF6, col.2	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare nel rigo RG30 del Mod. 760/RG)
		RF0701	NU	rigo RF7, col.1	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 (Saldo iniziale)
		RF0702	NU	rigo RF7, col.2	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 (Incrementi deliberati)
		RF0703	NU	rigo RF7, col.3	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 (Altri incrementi)
		RF0704	NU	rigo RF7, col.4	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 (Decrementi per distrib.)
		RF0705	NU	rigo RF7, col.5	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 (Altri decrementi)
		RF0706	NU	rigo RF7, col.6	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 (Saldo finale)
		RF7B01	NU	rigo RF7BIS, col.1	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1-1-1992 (Saldo iniziale)
		RF7B02	NU	rigo RF7BIS, col.2	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1-1-1992 (Incrementi deliberati)
		RF7B03	NU	rigo RF7BIS, col.3	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1-1-1992 (Altri incrementi)
		RF7B04	NU	rigo RF7BIS, col.4	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1-1-1992 (Decrementi per distrib.)
		RF7B05	NU	rigo RF7BIS, col.5	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1-1-1992 (Altri decrementi)
		RF7B06	NU	rigo RF7BIS, col.6	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1-1-1992 (Saldo finale)

Specifiche di codifica

		RF0801	NU	rigo RF8, col.1	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 non assoggettati ad IRPEG (Saldo iniziale)
		RF0802	NU	rigo RF8, col.2	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 non assoggettati ad IRPEG (Incrementi deliberati)
		RF0803	NU	rigo RF8, col.3	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 non assoggettati ad IRPEG (Altri incrementi)
		RF0804	NU	rigo RF8, col.4	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 non assoggettati ad IRPEG (Decrementi per distrib.)
		RF0805	NU	rigo RF8, col.5	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 non assoggettati ad IRPEG (Altri decrementi)
		RF0806	NU	rigo RF8, col.6	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1-12-1983 non assoggettati ad IRPEG (Saldo finale)
		RF0901	NU	rigo RF9, col.1	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1-12-1983 (Saldo iniziale)
		RF0902	NU	rigo RF9, col.2	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1-12-1983 (Incrementi deliberati)
		RF0903	NU	rigo RF9, col.3	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1-12-1983 (Altri incrementi)
		RF0904	NU	rigo RF9, col.4	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1-12-1983 (Decrementi per distrib.)
		RF0905	NU	rigo RF9, col.5	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1-12-1983 (Altri decrementi)
		RF0906	NU	rigo RF9, col.6	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1-12-1983 (Saldo finale)
		RF1001	NU	rigo RF10, col.1	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione (Saldo iniziale)
		RF1002	NU	rigo RF10, col.2	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione (Incrementi deliberati)
		RF1003	NU	rigo RF10, col.3	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione (Altri incrementi)
		RF1004	NU	rigo RF10, col.4	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione (Decrementi per distrib.)
		RF1005	NU	rigo RF10, col.5	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione (Altri decrementi)
		RF1006	NU	rigo RF10, col.6	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione (Saldo finale)
		RF1101	NU	rigo RF11, col.1	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione (Saldo iniziale)
		RF1102	NU	rigo RF11, col.2	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione (Incrementi deliberati)
		RF1103	NU	rigo RF11, col.3	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione (Altri incrementi)
		RF1104	NU	rigo RF11, col.4	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione (Decrementi per distrib.)

Specifiche di codifica

		RF1105	NU	rigo RF11, col.5	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione (Altri decrementi)
		RF1106	NU	rigo RF11, col.6	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione (Saldo finale)
		RF1201	NU	rigo RF12, col.1	Franchigia non utilizzata nell'esercizio (Saldo iniziale)
		RF1203	NU	rigo RF12, col.3	Franchigia non utilizzata nell'esercizio (Altri incrementi)
		RF1205	NU	rigo RF12, col.5	Franchigia non utilizzata nell'esercizio (Altri decrementi)
		RF1206	NU	rigo RF12, col.6	Franchigia non utilizzata nell'esercizio (Saldo finale)
		RF1301	NU	rigo RF13, col.1	Riserve e fondi soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 5,6% (saldo finale rigo RF8) - Ammontare
		RF1302	NU	rigo RF13, col.2	Riserve e fondi soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 5,6% (saldo finale rigo RF8) - Imposta sostitutiva
		RF1401	NU	rigo RF14, col.1	Riserve e fondi soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 2,2% (saldo finale rigo RF9) - Ammontare
		RF1402	NU	rigo RF14, col.2	Riserve e fondi soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 2,2% (saldo finale rigo RF9) - Imposta sostitutiva
		RF1502	NU	rigo RF15, col.2	Totale (somma dei righi RF13 e RF14)
		RF1602	NU	rigo RF16, col.2	Prima rata versata (9% del rigo RF15)
		RF1701	NU	rigo RF17, col.1	Riserve e fondi di rigo RF7, campo 6 - Importo
		RF1702	NU	rigo RF17, col.2	Riserve e fondi di rigo RF7, campo 6 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF1801	NU	rigo RF18, col.1	Riserve e fondi di rigo RF7-bis, campo 6 - Importo
		RF1803	NU	rigo RF18, col.3	Riserve e fondi di rigo RF7-bis, campo 6 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF1901	NU	rigo RF19, col.1	Riserve e fondi ex art.8, c.1, L. 408/90 - Importo
		RF1902	NU	rigo RF19, col.2	Riserve e fondi ex art.8, c.1, L. 408/90 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2001	NU	rigo RF20, col.1	Riserve e fondi ex art.22, c.4, D.L. 41/95 - Importo
		RF2002	NU	rigo RF20, col.2	Riserve e fondi ex art.22, c.4, D.L. 41/95 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2101	NU	rigo RF21, col.1	Riserve e fondi di rigo RF13, campo 1 - Importo
		RF2102	NU	rigo RF21, col.2	Riserve e fondi di rigo RF13, campo 1 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2103	NU	rigo RF21, col.3	Riserve e fondi di rigo RF13, campo 1 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF2201	NU	rigo RF22, col.1	Riserve e fondi di rigo RF14, campo 1 - Importo
		RF2202	NU	rigo RF22, col.2	Riserve e fondi di rigo RF14, campo 1 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2203	NU	rigo RF22, col.3	Riserve e fondi di rigo RF14, campo 1 - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF2301	NU	rigo RF23, col.1	Franchigia di rigo RF12, campo 6 - Importo
		RF2302	NU	rigo RF23, col.2	Franchigia di rigo RF12, campo 6- Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2402	NU	rigo RF24, col.2	Saldo iniziale - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2403	NU	rigo RF24, col.3	Saldo iniziale - Imposte di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF2501	NU	rigo RF25, col.1	Distribuzione dell'utile - Importo
		RF2502	NU	rigo RF25, col.2	Distribuzione dell'utile - data (nel formato GGMMAA)
		RF2503	NU	rigo RF25, col.3	Distribuzione dell'utile - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2504	NU	rigo RF25, col.4	Distribuzione dell'utile - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF2505	NU	rigo RF25, col.5	Distribuzione dell'utile - opzione 1 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF2506	NU	rigo RF25, col.6	Distribuzione dell'utile - opzione 2 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF2601	NU	rigo RF26, col.1	Proventi agevolati - Importo
		RF2604	NU	rigo RF26, col.4	Proventi agevolati - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)

Specifiche di codifica

		RF2703	NU	rigo RF27, col.3	Imposte d'esercizio - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2704	NU	rigo RF27, col.4	Imposte d'esercizio - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF2803	NU	rigo RF28, col.3	Imposte d'esercizio - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF2901	NU	rigo RF29, col.1	Perdite pregresse - Importo
		RF2904	NU	rigo RF29, col.4	Perdite pregresse - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF3001	NU	rigo RF30, col.1	Distribuzione di riserve e fondi - Importo
		RF3002	NU	rigo RF30, col.2	Distribuzione di riserve e fondi - data (nel formato GGMMAA)
		RF3003	NU	rigo RF30, col.3	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF3004	NU	rigo RF30, col.4	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF3005	NU	rigo RF30, col.5	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 1 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3006	NU	rigo RF30, col.6	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 2 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3101	NU	rigo RF31, col.1	Distribuzione di riserve e fondi - Importo
		RF3102	NU	rigo RF31, col.2	Distribuzione di riserve e fondi - data (nel formato GGMMAA)
		RF3103	NU	rigo RF31, col.3	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF3104	NU	rigo RF31, col.4	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF3105	NU	rigo RF31, col.5	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 1 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3106	NU	rigo RF31, col.6	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 2 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3201	NU	rigo RF32, col.1	Distribuzione di riserve e fondi - Importo
		RF3202	NU	rigo RF32, col.2	Distribuzione di riserve e fondi - data (nel formato GGMMAA)
		RF3203	NU	rigo RF32, col.3	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF3204	NU	rigo RF32, col.4	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF3205	NU	rigo RF32, col.5	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 1 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3206	NU	rigo RF32, col.6	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 2 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3301	NU	rigo RF33, col.1	Distribuzione di riserve e fondi - Importo
		RF3302	NU	rigo RF33, col.2	Distribuzione di riserve e fondi - data (nel formato GGMMAA)
		RF3303	NU	rigo RF33, col.3	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF3304	NU	rigo RF33, col.4	Distribuzione di riserve e fondi - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
		RF3305	NU	rigo RF33, col.5	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 1 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3306	NU	rigo RF33, col.6	Distribuzione di riserve e fondi - opzione 2 (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RF3403	NU	rigo RF34, col.3	Saldo finale - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera a)
		RF3404	NU	rigo RF34, col.4	Saldo finale - Imposta di cui all'art.105, comma 1, lettera b)
10	760/RH				
		RH0101	NU	rigo RH1, col.1	Plusvalenze da cessioni di aziende, partecipazioni di controllo e di collegamento
		RH0201	NU	rigo RH2, col.1	Plusvalenze da conferimenti di aziende, di partecipazioni di controllo e di collegamento
		RH0301	NU	rigo RH3, col.1	Plusvalenze da scambi di partecipazioni
		RH0401	NU	rigo RH4, col.1	Maggiori valori iscritti per imputazioni di disavanzi
		RH0501	NU	rigo RH5, col.1	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori
		RH0601	NU	rigo RH6, col.1	Imposta sostitutiva lorda - importo complessivo
		RH0602	NU	rigo RH6, col.2	Imposta sostitutiva lorda - n. rate
		RH0603	NU	rigo RH6, col.3	Imposta sostitutiva lorda - importo della prima rata

Specifiche di codifica

		RH0701	NU	rigo RH7, col.1	Crediti di imposta concessi alle imprese
		RH0801	NU	rigo RH8, col.1	Eccedenze ricevute utilizzate
		RH0901	NU	rigo RH9, col.1	Importo compensato con IRPEG e/o ILOR
		RH1001	NU	rigo RH10, col.1	Imposta sostitutiva da versare
11	760/RK				
		RK0101	NU	rigo RK1, col.1	Capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale
		RK0201	NU	rigo RK2, col.1	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci
		RK0301	NU	rigo RK3, col.1	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio
		RK0401	NU	rigo RK4, col.1	Fondi di rivalutazione
		RK0501	NU	rigo RK5, col.1	Riserva legale
		RK0601	NU	rigo RK6, col.1	Riserva statutaria
		RK0701	NU	rigo RK7, col.1	Altre riserve o fondi
		RK0801	NU	rigo RK8, col.1	Avanzo di fusione
		RK0901	NU	rigo RK9, col.1	Utili di precedenti esercizi
		RK1001	NU	rigo RK10, col.1	Perdite di precedenti esercizi
		RK1101	NU	rigo RK11, col.1	Perdita dell'esercizio
		RK1201	NU	rigo RK12, col.1	a dedurre: Incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale
		RK1301	NU	rigo RK13, col.1	Totale
		RK1401	NU	rigo RK14, col.1	a dedurre: Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti
		RK1501	NU	rigo RK15, col.1	Totale imponibile
		RK1603	NU	rigo RK16, col.3	Imposta dovuta
		RK1703	NU	rigo RK17, col.3	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione
		RK1801	NU	rigo RK18, col.1	Data di versamento prima rata di acconto (nel formato GGMMAA)
		RK1802	NU	rigo RK18, col.2	Codice concessione del versamento prima rata di acconto
		RK1803	NU	rigo RK18, col.3	Importo del versamento prima rata di acconto
		RK1901	NU	rigo RK19, col.1	Data di versamento seconda rata di acconto (nel formato GGMMAA)
		RK1902	NU	rigo RK19, col.2	Codice concessione del versamento seconda rata di acconto
		RK1903	NU	rigo RK19, col.3	Importo del versamento seconda rata di acconto
		RK2003	NU	rigo RK20, col.3	Imposta da versare
		RK2103	NU	rigo RK21, col.3	Eccedenza di cui si chiede il rimborso
12	760/RL				
		RL0101	AN	rigo RL1, col.1	Tipo di beni
		RL0102	NU	rigo RL1, col.2	Valore iniziale (di bilancio)
		RL0103	NU	rigo RL1, col.3	Incrementi (di bilancio)
		RL0104	NU	rigo RL1, col.4	Decrementi (di bilancio)
		RL0105	NU	rigo RL1, col.5	Valore finale (di bilancio)
		RL0106	NU	rigo RL1, col.6	Valore di realizzo (di bilancio)
		RL0107	NU	rigo RL1, col.7	Valore iniziale (fiscale)
		RL0108	NU	rigo RL1, col.8	Incrementi (fiscale)
		RL0109	NU	rigo RL1, col.9	Decrementi (fiscale)
		RL0110	NU	rigo RL1, col.10	Valore finale (fiscale)
		RL0201	AN	rigo RL2, col.1	Tipo di beni
		RL0202	NU	rigo RL2, col.2	Valore iniziale (di bilancio)
		RL0203	NU	rigo RL2, col.3	Incrementi (di bilancio)
		RL0204	NU	rigo RL2, col.4	Decrementi (di bilancio)
		RL0205	NU	rigo RL2, col.5	Valore finale (di bilancio)
		RL0206	NU	rigo RL2, col.6	Valore di realizzo (di bilancio)

Specifiche di codifica

		RL0207	NU	rigo RL2, col.7	Valore iniziale (fiscale)
		RL0208	NU	rigo RL2, col.8	Incrementi (fiscale)
		RL0209	NU	rigo RL2, col.9	Decrementi (fiscale)
		RL0210	NU	rigo RL2, col.10	Valore finale (fiscale)
		RL0301	AN	rigo RL3, col.1	Tipo di beni
		RL0302	NU	rigo RL3, col.2	Valore iniziale (di bilancio)
		RL0303	NU	rigo RL3, col.3	Incrementi (di bilancio)
		RL0304	NU	rigo RL3, col.4	Decrementi (di bilancio)
		RL0305	NU	rigo RL3, col.5	Valore finale (di bilancio)
		RL0306	NU	rigo RL3, col.6	Valore di realizzo (di bilancio)
		RL0307	NU	rigo RL3, col.7	Valore iniziale (fiscale)
		RL0308	NU	rigo RL3, col.8	Incrementi (fiscale)
		RL0309	NU	rigo RL3, col.9	Decrementi (fiscale)
		RL0310	NU	rigo RL3, col.10	Valore finale (fiscale)
		RL0401	AN	rigo RL4, col.1	Tipo di beni
		RL0402	NU	rigo RL4, col.2	Valore iniziale (di bilancio)
		RL0403	NU	rigo RL4, col.3	Incrementi (di bilancio)
		RL0404	NU	rigo RL4, col.4	Decrementi (di bilancio)
		RL0405	NU	rigo RL4, col.5	Valore finale (di bilancio)
		RL0406	NU	rigo RL4, col.6	Valore di realizzo (di bilancio)
		RL0407	NU	rigo RL4, col.7	Valore iniziale (fiscale)
		RL0408	NU	rigo RL4, col.8	Incrementi (fiscale)
		RL0409	NU	rigo RL4, col.9	Decrementi (fiscale)
		RL0410	NU	rigo RL4, col.10	Valore finale (fiscale)
		RL0501	AN	rigo RL5, col.1	Tipo di beni
		RL0502	NU	rigo RL5, col.2	Valore iniziale (di bilancio)
		RL0503	NU	rigo RL5, col.3	Incrementi (di bilancio)
		RL0504	NU	rigo RL5, col.4	Decrementi (di bilancio)
		RL0505	NU	rigo RL5, col.5	Valore finale (di bilancio)
		RL0506	NU	rigo RL5, col.6	Valore di realizzo (di bilancio)
		RL0507	NU	rigo RL5, col.7	Valore iniziale (fiscale)
		RL0508	NU	rigo RL5, col.8	Incrementi (fiscale)
		RL0509	NU	rigo RL5, col.9	Decrementi (fiscale)
		RL0510	NU	rigo RL5, col.10	Valore finale (fiscale)
		RL0601	AN	rigo RL6, col.1	Tipo di beni
		RL0602	NU	rigo RL6, col.2	Valore iniziale (di bilancio)
		RL0603	NU	rigo RL6, col.3	Incrementi (di bilancio)
		RL0604	NU	rigo RL6, col.4	Decrementi (di bilancio)
		RL0605	NU	rigo RL6, col.5	Valore finale (di bilancio)
		RL0606	NU	rigo RL6, col.6	Valore di realizzo (di bilancio)
		RL0607	NU	rigo RL6, col.7	Valore iniziale (fiscale)
		RL0608	NU	rigo RL6, col.8	Incrementi (fiscale)
		RL0609	NU	rigo RL6, col.9	Decrementi (fiscale)
		RL0610	NU	rigo RL6, col.10	Valore finale (fiscale)
		RL0701	AN	rigo RL7, col.1	Tipo di beni
		RL0702	NU	rigo RL7, col.2	Valore iniziale (di bilancio)
		RL0703	NU	rigo RL7, col.3	Incrementi (di bilancio)
		RL0704	NU	rigo RL7, col.4	Decrementi (di bilancio)
		RL0705	NU	rigo RL7, col.5	Valore finale (di bilancio)

Specifiche di codifica

		RL0706	NU	rigo RL7, col.6	Valore di realizzo (di bilancio)
		RL0707	NU	rigo RL7, col.7	Valore iniziale (fiscale)
		RL0708	NU	rigo RL7, col.8	Incrementi (fiscale)
		RL0709	NU	rigo RL7, col.9	Decrementi (fiscale)
		RL0710	NU	rigo RL7, col.10	Valore finale (fiscale)
13	760/RM				
		RM0101	AN	rigo RM1, col.1	Codice
		RM0102	NU	rigo RM1, col.2	Data di scadenza (nel formato GGMMAAAA)
		RM0103	AN	rigo RM1, col.3	Denominazione
		RM0104	NU	rigo RM1, col.4	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1984
		RM0105	NU	rigo RM1, col.5	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1984
		RM0106	NU	rigo RM1, col.6	Valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1984
		RM0107	NU	rigo RM1, col.7	Valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1984
		RM0108	NU	rigo RM1, col.8	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1984
		RM0109	NU	rigo RM1, col.9	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1984
		RM0201	AN	rigo RM2, col.1	Codice
		RM0202	NU	rigo RM2, col.2	Data di scadenza (nel formato GGMMAAAA)
		RM0203	AN	rigo RM2, col.3	Denominazione
		RM0204	NU	rigo RM2, col.4	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1984
		RM0205	NU	rigo RM2, col.5	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1984
		RM0206	NU	rigo RM2, col.6	Valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1984
		RM0207	NU	rigo RM2, col.7	Valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1984
		RM0208	NU	rigo RM2, col.8	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1984
		RM0209	NU	rigo RM2, col.9	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1984
		RM0301	AN	rigo RM3, col.1	Codice
		RM0302	NU	rigo RM3, col.2	Data di scadenza (nel formato GGMMAAAA)
		RM0303	AN	rigo RM3, col.3	Denominazione
		RM0304	NU	rigo RM3, col.4	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1985
		RM0305	NU	rigo RM3, col.5	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1985
		RM0306	NU	rigo RM3, col.6	Valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1985
		RM0307	NU	rigo RM3, col.7	Valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1985
		RM0308	NU	rigo RM3, col.8	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1985
		RM0309	NU	rigo RM3, col.9	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1985
		RM0401	AN	rigo RM4, col.1	Codice
		RM0402	NU	rigo RM4, col.2	Data di scadenza (nel formato GGMMAAAA)
		RM0403	AN	rigo RM4, col.3	Denominazione
		RM0404	NU	rigo RM4, col.4	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1986
		RM0405	NU	rigo RM4, col.5	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1986
		RM0406	NU	rigo RM4, col.6	Valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1986
		RM0407	NU	rigo RM4, col.7	Valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1986
		RM0408	NU	rigo RM4, col.8	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1986
		RM0409	NU	rigo RM4, col.9	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1986
		RM0501	AN	rigo RM5, col.1	Codice

Specifiche di codifica

		RM0502	NU	rigo RM5, col.2	Data di scadenza (nel formato GGMMAAAA)
		RM0503	AN	rigo RM5, col.3	Denominazione
		RM0504	NU	rigo RM5, col.4	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1987
		RM0505	NU	rigo RM5, col.5	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1987
		RM0506	NU	rigo RM5, col.6	Valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1987
		RM0507	NU	rigo RM5, col.7	Valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1987
		RM0508	NU	rigo RM5, col.8	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1987
		RM0509	NU	rigo RM5, col.9	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1987
		RM0601	AN	rigo RM6, col.1	Codice
		RM0602	NU	rigo RM6, col.2	Data di scadenza (nel formato GGMMAAAA)
		RM0603	AN	rigo RM6, col.3	Denominazione
		RM0604	NU	rigo RM6, col.4	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1988
		RM0605	NU	rigo RM6, col.5	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1988
		RM0606	NU	rigo RM6, col.6	Valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1988
		RM0607	NU	rigo RM6, col.7	Valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1988
		RM0608	NU	rigo RM6, col.8	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1988
		RM0609	NU	rigo RM6, col.9	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1988
		RM0701	AN	rigo RM7, col.1	Codice
		RM0702	NU	rigo RM7, col.2	Data di scadenza (nel formato GGMMAAAA)
		RM0703	AN	rigo RM7, col.3	Denominazione
		RM0704	NU	rigo RM7, col.4	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1988
		RM0705	NU	rigo RM7, col.5	Valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1988
		RM0706	NU	rigo RM7, col.6	Valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1988
		RM0707	NU	rigo RM7, col.7	Valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1988
		RM0708	NU	rigo RM7, col.8	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1988
		RM0709	NU	rigo RM7, col.9	Proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1988
		RM0801	NU	rigo RM8, col.1	TOTALE valore nominale complessivo obbligazioni acquisite prima del 28/11/1988
		RM0802	NU	rigo RM8, col.2	TOTALE valore nominale complessivo obbligazioni acquisite dal 28/11/1988
		RM0803	NU	rigo RM8, col.3	TOTALE valore delle cedole acquisite separatamente prima del 28/11/1988
		RM0804	NU	rigo RM8, col.4	TOTALE valore delle cedole acquisite separatamente dal 28/11/1988
		RM0805	NU	rigo RM8, col.5	TOTALE proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite prima del 28/11/1988
		RM0806	NU	rigo RM8, col.6	TOTALE proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite dal 28/11/1988
14	760/RN				
		RN0101	AN	rigo RN1, col.1	Denominazione della società incorporante o risultante dalla fusione
		RN0201	AN	rigo RN2, col.1	Comune del domicilio fiscale
		RN0202	AN	rigo RN2, col.2	Provincia (sigla) del domicilio fiscale
		RN0203	AN	rigo RN2, col.3	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale
		RN0204	NU	rigo RN2, col.4	Cap del domicilio fiscale
		RN0301	AN	rigo RN3, col.1	Attività (descrizione)
		RN0401	AN	rigo RN4, col.1	Codice attività

Specifiche di codifica

		RN0402	NU	rigo RN4, col.2	Modifica dell'attività nell'ultimo biennio (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RN0403	NU	rigo RN4, col.3	Anno di inizio attività (nel formato AAAA)
		RN0501	NU	rigo RN5, col.1	Tipo di operazione (Fusione propria) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RN0502	NU	rigo RN5, col.2	Tipo di operazione (Incorporazione) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RN0503	NU	rigo RN5, col.3	Numero di soggetti fusi o incorporati
		RN0504	NU	rigo RN5, col.4	Data atto di fusione (nel formato GGMMAA)
		RN0601	NU	rigo RN6, col.1	Data (nel formato GGMMAA)
		RN0602	NU	rigo RN6, col.2	Data (nel formato GGMMAA)
		RN0603	NU	rigo RN6, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RN0701	NU	rigo RN7, col.1	Patrimonio netto
		RN0702	NU	rigo RN7, col.2	Patrimonio netto
		RN0703	NU	rigo RN7, col.3	Patrimonio netto
		RN0801	NU	rigo RN8	Aumento capitale per concambio
		RN0901	NU	rigo RN9	Nuovo capitale sociale
		RN1001	AN	rigo RN10	Partecipazione dei soci alla società dichiarante (nel formato 999,99)
		RN1101	NU	rigo RN11, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN1102	NU	rigo RN11, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN1103	NU	rigo RN11, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN1201	NU	rigo RN12, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN1202	NU	rigo RN12, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN1203	NU	rigo RN12, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN1301	NU	rigo RN13, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN1302	NU	rigo RN13, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN1303	NU	rigo RN13, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN1401	NU	rigo RN14, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN1402	NU	rigo RN14, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN1403	NU	rigo RN14, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN1501	NU	rigo RN15, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN1502	NU	rigo RN15, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN1503	NU	rigo RN15, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN1602	NU	rigo RN16, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN1603	NU	rigo RN16, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN1702	NU	rigo RN17, col.2	Totale (importo)
		RN1703	NU	rigo RN17, col.3	Totale (importo riportabile)
		RN1801	NU	rigo RN18, col.1	Codice fiscale della società incorporata o fusa
		RN1802	AN	rigo RN18, col.2	Denominazione della società incorporata o fusa
		RN1901	AN	rigo RN19, col.1	Comune del domicilio fiscale
		RN1902	AN	rigo RN19, col.2	Provincia (sigla) del domicilio fiscale
		RN1903	AN	rigo RN19, col.3	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale
		RN1904	NU	rigo RN19, col.4	Cap del domicilio fiscale
		RN2001	AN	rigo RN20, col.1	Attività (descrizione)
		RN2101	AN	rigo RN21, col.1	Codice attività
		RN2102	NU	rigo RN21, col.2	Modifica dell'attività nell'ultimo biennio (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RN2103	NU	rigo RN21, col.3	Anno di inizio attività (nel formato AAAA)
		RN2104	NU	rigo RN21, col.4	Data decorrenza effetti fiscali (nel formato GGMMAA)
		RN2204	NU	rigo RN22, col.4	Ammontare del disavanzo da fusione

Specifiche di codifica

		RN2302	NU	rigo RN23, col.2	Imputato al conto economico
		RN2401	AN	rigo RN24, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RN2402	NU	rigo RN24, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RN2403	NU	rigo RN24, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RN2404	NU	rigo RN24, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RN2501	AN	rigo RN25, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RN2502	NU	rigo RN25, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RN2503	NU	rigo RN25, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RN2504	NU	rigo RN25, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RN2601	AN	rigo RN26, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RN2602	NU	rigo RN26, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RN2603	NU	rigo RN26, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RN2604	NU	rigo RN26, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RN2701	AN	rigo RN27, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RN2702	NU	rigo RN27, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RN2703	NU	rigo RN27, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RN2704	NU	rigo RN27, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RN2801	AN	rigo RN28, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RN2802	NU	rigo RN28, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RN2803	NU	rigo RN28, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RN2804	NU	rigo RN28, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RN2904	NU	rigo RN29, col.4	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente
		RN3004	NU	rigo RN30, col.4	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva
		RN3104	NU	rigo RN31, col.4	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva
		RN3201	NU	rigo RN32, col.1	Avanzo da annullamento
		RN3202	NU	rigo RN32, col.2	Avanzo da concambio
		RN3301	NU	rigo RN33, col.1	Riserve o fondi in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione ricostituiti
		RN3401	NU	rigo RN34, col.1	Riserve o fondi in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione non ricostituiti
		RN3501	NU	rigo RN35, col.1	Altri riserve e fondi in sospensione di imposta ricostituiti
		RN3601	NU	rigo RN36, col.1	Altri riserve e fondi in sospensione di imposta non ricostituiti
		RN3701	AN	rigo RN37, col.1	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante (quota) (nel formato 999,99)
		RN3702	NU	rigo RN37, col.2	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante (costo)
		RN3801	AN	rigo RN38, col.1	Partecipazioni annullate in possesso di altre (quota) (nel formato 999,99)
		RN3802	NU	rigo RN38, col.2	Partecipazioni annullate in possesso di altre (costo)
		RN3901	NU	rigo RN39, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN3902	NU	rigo RN39, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN3903	NU	rigo RN39, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN4001	NU	rigo RN40, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN4002	NU	rigo RN40, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN4003	NU	rigo RN40, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN4101	NU	rigo RN41, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN4102	NU	rigo RN41, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN4103	NU	rigo RN41, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN4201	NU	rigo RN42, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)

Specifiche di codifica

		RN4202	NU	rigo RN42, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN4203	NU	rigo RN42, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN4301	NU	rigo RN43, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RN4302	NU	rigo RN43, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN4303	NU	rigo RN43, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN4402	NU	rigo RN44, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RN4403	NU	rigo RN44, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RN4502	NU	rigo RN45, col.2	Totale (importo)
		RN4503	NU	rigo RN45, col.3	Totale (importo riportabile)
15	760/RO				
		RO0101	AN	rigo RO1, col.1	Denominazione della società beneficiaria della scissione
		RO0201	AN	rigo RO2, col.1	Comune del domicilio fiscale
		RO0202	AN	rigo RO2, col.2	*Provincia (sigla) del domicilio fiscale*
		RO0203	AN	rigo RO2, col.3	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale
		RO0204	NU	rigo RO2, col.4	Cap del domicilio fiscale
		RO0301	AN	rigo RO3, col.1	Attività (descrizione)
		RO0401	AN	rigo RO4, col.1	Codice attività
		RO0402	NU	rigo RO4, col.2	Modifica dell'attività nell'ultimo biennio (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO0403	NU	rigo RO4, col.3	Anno di inizio attività (nel formato AAAA)
		RO0501	NU	rigo RO5, col.1	Tipo di operazione (Totale) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO0502	NU	rigo RO5, col.2	Tipo di operazione (Parziale) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO0503	NU	rigo RO5, col.3	Numero di soggetti beneficiari
		RO0504	NU	rigo RO5, col.4	Data atto di scissione (nel formato GGMMAA)
		RO0601	AN	rigo RO6	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria (nel formato 999,99)
		RO0701	AN	rigo RO7	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa (nel formato 999,99)
		RO0801	NU	rigo RO8, col.1	Aziende o complessi aziendali (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO0802	NU	rigo RO8, col.2	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO0803	NU	rigo RO8, col.3	Altri beni (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO0901	NU	rigo RO9, col.1	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione (SI) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO0902	NU	rigo RO9, col.2	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione (NO) (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO1001	NU	rigo RO10, col.1	Data (nel formato GGMMAA)
		RO1002	NU	rigo RO10, col.2	Data (nel formato GGMMAA)
		RO1003	NU	rigo RO10, col.3	Data (nel formato GGMMAA)
		RO1101	NU	rigo RO11, col.1	Patrimonio netto
		RO1102	NU	rigo RO11, col.2	Patrimonio netto
		RO1103	NU	rigo RO11, col.3	Patrimonio netto
		RO1201	NU	rigo RO12, col.1	Aumento di capitale per concambio
		RO1301	NU	rigo RO13, col.1	Nuovo capitale sociale
		RO1401	NU	rigo RO14, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RO1402	NU	rigo RO14, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RO1403	NU	rigo RO14, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RO1501	NU	rigo RO15, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RO1502	NU	rigo RO15, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RO1503	NU	rigo RO15, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)

Specifiche di codifica

		RO1601	NU	rigo RO16, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RO1602	NU	rigo RO16, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RO1603	NU	rigo RO16, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RO1701	NU	rigo RO17, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RO1702	NU	rigo RO17, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RO1703	NU	rigo RO17, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RO1801	NU	rigo RO18, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
		RO1802	NU	rigo RO18, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RO1803	NU	rigo RO18, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RO1902	NU	rigo RO19, col.2	Perdite fiscali (importo)
		RO1903	NU	rigo RO19, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
		RO2002	NU	rigo RO20, col.2	Totale (importo)
		RO2003	NU	rigo RO20, col.3	Totale (importo riportabile)
		RO2101	NU	rigo RO21, col.1	Codice fiscale della società scissa
		RO2102	AN	rigo RO21, col.2	Denominazione della società scissa
		RO2201	AN	rigo RO22, col.1	Comune del domicilio fiscale
		RO2202	AN	rigo RO22, col.2	Provincia (sigla) del domicilio fiscale
		RO2203	AN	rigo RO22, col.3	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale
		RO2204	NU	rigo RO22, col.4	Cap del domicilio fiscale
		RO2301	AN	rigo RO23, col.1	Attività esercitata (descrizione)
		RO2401	AN	rigo RO24, col.1	Codice attività
		RO2402	NU	rigo RO24, col.2	Modifica dell'attività nell'ultimo biennio (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO2403	NU	rigo RO24, col.3	Anno di inizio attività (nel formato AAAA)
		RO2404	NU	rigo RO24, col.4	Data decorrenza effetti fiscali (nel formato GGMMAA)
		RO2501	AN	rigo RO25, col.1	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita (nel formato 999,99)
		RO2604	NU	rigo RO26, col.4	Ammontare del disavanzo da scissione
		RO2702	NU	rigo RO27, col.2	Imputato al conto economico
		RO2801	AN	rigo RO28, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RO2802	NU	rigo RO28, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RO2803	NU	rigo RO28, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RO2804	NU	rigo RO28, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RO2901	AN	rigo RO29, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RO2902	NU	rigo RO29, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RO2903	NU	rigo RO29, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RO2904	NU	rigo RO29, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RO3001	AN	rigo RO30, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RO3002	NU	rigo RO30, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RO3003	NU	rigo RO30, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RO3004	NU	rigo RO30, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RO3101	AN	rigo RO31, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RO3102	NU	rigo RO31, col.2	Importo del disavanzo imputato
		RO3103	NU	rigo RO31, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
		RO3104	NU	rigo RO31, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
		RO3201	AN	rigo RO32, col.1	Voce dell'attivo alla quale è stato imputato il disavanzo
		RO3202	NU	rigo RO32, col.2	Importo del disavanzo imputato

Specifiche di codifica

RO3203	NU	rigo RO32, col.3	Tipo di bene (vale "1" per i beni ammortizzabili, vale "2" per i beni non ammortizzabili)
RO3204	NU	rigo RO32, col.4	Maggiori valori dei quali si chiede il riconoscimento fiscale
RO3304	NU	rigo RO33, col.4	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente
RO3404	NU	rigo RO34, col.4	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva
RO3504	NU	rigo RO35, col.4	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva
RO3601	NU	rigo RO36, col.1	Riserve o fondi in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione da ricostituire
RO3701	NU	rigo RO37, col.1	Riserve o fondi in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione ricostituiti pro-quota
RO3801	NU	rigo RO38, col.1	Riserve o fondi in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione ricostituiti per intero
RO3901	NU	rigo RO39, col.1	Altre riserve e fondi in sospensione di imposta da ricostituire
RO4001	NU	rigo RO40, col.1	Altre riserve e fondi in sospensione di imposta ricostituiti pro-quota
RO4101	NU	rigo RO41, col.1	Altre riserve e fondi in sospensione di imposta ricostituiti per intero
RO4201	NU	rigo RO42, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
RO4202	NU	rigo RO42, col.2	Perdite fiscali (importo)
RO4203	NU	rigo RO42, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
RO4301	NU	rigo RO43, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
RO4302	NU	rigo RO43, col.2	Perdite fiscali (importo)
RO4303	NU	rigo RO43, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
RO4401	NU	rigo RO44, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
RO4402	NU	rigo RO44, col.2	Perdite fiscali (importo)
RO4403	NU	rigo RO44, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
RO4501	NU	rigo RO45, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
RO4502	NU	rigo RO45, col.2	Perdite fiscali (importo)
RO4503	NU	rigo RO45, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
RO4601	NU	rigo RO46, col.1	Perdite fiscali (periodo di formazione) (nel formato GGMMAA)
RO4602	NU	rigo RO46, col.2	Perdite fiscali (importo)
RO4603	NU	rigo RO46, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
RO4702	NU	rigo RO47, col.2	Perdite fiscali (importo)
RO4703	NU	rigo RO47, col.3	Perdite fiscali (importo riportabile)
RO4802	NU	rigo RO48, col.2	Totale (importo)
RO4803	NU	rigo RO48, col.3	Totale (importo riportabile)
RO4901	NU	rigo RO49, col.1	Codice fiscale della società beneficiaria
RO4902	AN	rigo RO49, col.2	Denominazione della società beneficiaria
RO5001	AN	rigo RO50, col.1	Comune del domicilio fiscale della società beneficiaria
RO5002	AN	rigo RO50, col.2	Provincia (sigla) del domicilio fiscale della società beneficiaria
RO5003	AN	rigo RO50, col.3	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale della società beneficiaria
RO5004	NU	rigo RO50, col.4	Cap del domicilio fiscale della società beneficiaria
RO5101	AN	rigo RO51, col.1	Attività (descrizione) della società beneficiaria
RO5201	AN	rigo RO52, col.1	Attività (codice) della società beneficiaria
RO5202	NU	rigo RO52, col.2	Modifica dell'attività della società beneficiaria nell'ultimo biennio (impostare "1" in caso di casella barrata)
RO5203	NU	rigo RO52, col.3	Anno di inizio attività della società beneficiaria (nel formato AAAA)
RO5204	NU	rigo RO52, col.4	Data decorrenza effetti fiscali (nel formato GGMMAA)
RO5301	AN	rigo RO53, col.1	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa (nel formato 999,99)
RO5401	NU	rigo RO54, col.1	Codice fiscale della società beneficiaria
RO5402	AN	rigo RO54, col.2	Denominazione della società beneficiaria

Specifiche di codifica

		RO5501	AN	rigo RO55, col.1	Comune del domicilio fiscale della società beneficiaria
		RO5502	AN	rigo RO55, col.2	Provincia (sigla) del domicilio fiscale della società beneficiaria
		RO5503	AN	rigo RO55, col.3	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale della società beneficiaria
		RO5504	NU	rigo RO55, col.4	Cap del domicilio fiscale della società beneficiaria
		RO5601	AN	rigo RO56, col.1	Attività (descrizione) della società beneficiaria
		RO5701	AN	rigo RO57, col.1	Attività (codice) della società beneficiaria
		RO5702	NU	rigo RO57, col.2	Modifica dell'attività della società beneficiaria nell'ultimo biennio (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RO5703	NU	rigo RO57, col.3	Anno di inizio attività della società beneficiaria (nel formato AAAA)
		RO5704	NU	rigo RO57, col.4	Data decorrenza effetti fiscali (nel formato GGMMAA)
		RO5801	AN	rigo RO58, col.1	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa (nel formato 999,99)
16	760/RR				
		RR0101	AN	rigo RR1, col.1	Codice fiscale
		RR0102	AN	rigo RR1, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0103	NU	rigo RR1, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0104	AN	rigo RR1, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0105	NU	rigo RR1, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0106	NU	rigo RR1, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0107	AN	rigo RR1, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0201	AN	rigo RR2, col.1	Codice fiscale
		RR0202	AN	rigo RR2, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0203	NU	rigo RR2, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0204	AN	rigo RR2, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0205	NU	rigo RR2, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0206	NU	rigo RR2, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0207	AN	rigo RR2, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0301	AN	rigo RR3, col.1	Codice fiscale
		RR0302	AN	rigo RR3, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0303	NU	rigo RR3, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0304	AN	rigo RR3, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0305	NU	rigo RR3, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0306	NU	rigo RR3, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0307	AN	rigo RR3, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0401	AN	rigo RR4, col.1	Codice fiscale
		RR0402	AN	rigo RR4, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0403	NU	rigo RR4, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0404	AN	rigo RR4, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0405	NU	rigo RR4, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0406	NU	rigo RR4, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0407	AN	rigo RR4, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0501	AN	rigo RR5, col.1	Codice fiscale
		RR0502	AN	rigo RR5, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0503	NU	rigo RR5, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0504	AN	rigo RR5, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0505	NU	rigo RR5, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)

Specifiche di codifica

		RR0506	NU	rigo RR5, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0507	AN	rigo RR5, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0601	AN	rigo RR6, col.1	Codice fiscale
		RR0602	AN	rigo RR6, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0603	NU	rigo RR6, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0604	AN	rigo RR6, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0605	NU	rigo RR6, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0606	NU	rigo RR6, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0607	AN	rigo RR6, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0701	AN	rigo RR7, col.1	Codice fiscale
		RR0702	AN	rigo RR7, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0703	NU	rigo RR7, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0704	AN	rigo RR7, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0705	NU	rigo RR7, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0706	NU	rigo RR7, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0707	AN	rigo RR7, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0801	AN	rigo RR8, col.1	Codice fiscale
		RR0802	AN	rigo RR8, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0803	NU	rigo RR8, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0804	AN	rigo RR8, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0805	NU	rigo RR8, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0806	NU	rigo RR8, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0807	AN	rigo RR8, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR0901	AN	rigo RR9, col.1	Codice fiscale
		RR0902	AN	rigo RR9, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR0903	NU	rigo RR9, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR0904	AN	rigo RR9, col.4	Comune (o stato estero)
		RR0905	NU	rigo RR9, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR0906	NU	rigo RR9, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR0907	AN	rigo RR9, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR1001	AN	rigo RR10, col.1	Codice fiscale
		RR1002	AN	rigo RR10, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR1003	NU	rigo RR10, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1004	AN	rigo RR10, col.4	Comune (o stato estero)
		RR1005	NU	rigo RR10, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR1006	NU	rigo RR10, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR1007	AN	rigo RR10, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR1101	AN	rigo RR11, col.1	Codice fiscale
		RR1102	AN	rigo RR11, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR1103	NU	rigo RR11, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1104	AN	rigo RR11, col.4	Comune (o stato estero)
		RR1105	NU	rigo RR11, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR1106	NU	rigo RR11, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR1107	AN	rigo RR11, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR1201	AN	rigo RR12, col.1	Codice fiscale

Specifiche di codifica

		RR1202	AN	rigo RR12, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR1203	NU	rigo RR12, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1204	AN	rigo RR12, col.4	Comune (o stato estero)
		RR1205	NU	rigo RR12, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR1206	NU	rigo RR12, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR1207	AN	rigo RR12, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR1301	AN	rigo RR13, col.1	Codice fiscale
		RR1302	AN	rigo RR13, col.2	Cognome e nome ovvero denominazione (i dati relativi al COGNOME e al NOME devono essere separati dal segno "<")
		RR1303	NU	rigo RR13, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1304	AN	rigo RR13, col.4	Comune (o stato estero)
		RR1305	NU	rigo RR13, col.5	Periodo di partecipazione (dal) (nel formato GGMMAA)
		RR1306	NU	rigo RR13, col.6	Periodo di partecipazione (al) (nel formato GGMMAA)
		RR1307	AN	rigo RR13, col.7	Quota (nel formato 999,99)
		RR1401	AN	rigo RR14, col.1	Codice fiscale
		RR1402	AN	rigo RR14, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR1403	NU	rigo RR14, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1404	AN	rigo RR14, col.4	Sesso (M o F)
		RR1405	AN	rigo RR14, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR1406	AN	rigo RR14, col.6	Provincia (sigla)
		RR1407	AN	rigo RR14, col.7	Qualifica
		RR1408	NU	rigo RR14, col.8	Carica
		RR1409	NU	rigo RR14, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR1410	AN	rigo RR14, col.10	Comune
		RR1411	AN	rigo RR14, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR1412	AN	rigo RR14, col.12	Provincia (sigla)
		RR1413	NU	rigo RR14, col.13	CAP
		RR1501	AN	rigo RR15, col.1	Codice fiscale
		RR1502	AN	rigo RR15, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR1503	NU	rigo RR15, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1504	AN	rigo RR15, col.4	Sesso (M o F)
		RR1505	AN	rigo RR15, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR1506	AN	rigo RR15, col.6	Provincia (sigla)
		RR1507	AN	rigo RR15, col.7	Qualifica
		RR1508	NU	rigo RR15, col.8	Carica
		RR1509	NU	rigo RR15, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR1510	AN	rigo RR15, col.10	Comune
		RR1511	AN	rigo RR15, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR1512	AN	rigo RR15, col.12	Provincia (sigla)
		RR1513	NU	rigo RR15, col.13	CAP
		RR1601	AN	rigo RR16, col.1	Codice fiscale
		RR1602	AN	rigo RR16, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR1603	NU	rigo RR16, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1604	AN	rigo RR16, col.4	Sesso (M o F)
		RR1605	AN	rigo RR16, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR1606	AN	rigo RR16, col.6	Provincia (sigla)
		RR1607	AN	rigo RR16, col.7	Qualifica
		RR1608	NU	rigo RR16, col.8	Carica
		RR1609	NU	rigo RR16, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)

Specifiche di codifica

		RR1610	AN	rigo RR16, col.10	Comune
		RR1611	AN	rigo RR16, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR1612	AN	rigo RR16, col.12	Provincia (sigla)
		RR1613	NU	rigo RR16, col.13	CAP
		RR1701	AN	rigo RR17, col.1	Codice fiscale
		RR1702	AN	rigo RR17, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR1703	NU	rigo RR17, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1704	AN	rigo RR17, col.4	Sesso (M o F)
		RR1705	AN	rigo RR17, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR1706	AN	rigo RR17, col.6	Provincia (sigla)
		RR1707	AN	rigo RR17, col.7	Qualifica
		RR1708	NU	rigo RR17, col.8	Carica
		RR1709	NU	rigo RR17, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR1710	AN	rigo RR17, col.10	Comune
		RR1711	AN	rigo RR17, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR1712	AN	rigo RR17, col.12	Provincia (sigla)
		RR1713	NU	rigo RR17, col.13	CAP
		RR1801	AN	rigo RR18, col.1	Codice fiscale
		RR1802	AN	rigo RR18, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR1803	NU	rigo RR18, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1804	AN	rigo RR18, col.4	Sesso (M o F)
		RR1805	AN	rigo RR18, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR1806	AN	rigo RR18, col.6	Provincia (sigla)
		RR1807	AN	rigo RR18, col.7	Qualifica
		RR1808	NU	rigo RR18, col.8	Carica
		RR1809	NU	rigo RR18, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR1810	AN	rigo RR18, col.10	Comune
		RR1811	AN	rigo RR18, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR1812	AN	rigo RR18, col.12	Provincia (sigla)
		RR1813	NU	rigo RR18, col.13	CAP
		RR1901	AN	rigo RR19, col.1	Codice fiscale
		RR1902	AN	rigo RR19, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR1903	NU	rigo RR19, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR1904	AN	rigo RR19, col.4	Sesso (M o F)
		RR1905	AN	rigo RR19, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR1906	AN	rigo RR19, col.6	Provincia (sigla)
		RR1907	AN	rigo RR19, col.7	Qualifica
		RR1908	NU	rigo RR19, col.8	Carica
		RR1909	NU	rigo RR19, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR1910	AN	rigo RR19, col.10	Comune
		RR1911	AN	rigo RR19, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR1912	AN	rigo RR19, col.12	Provincia (sigla)
		RR1913	NU	rigo RR19, col.13	CAP
		RR2001	AN	rigo RR20, col.1	Codice fiscale
		RR2002	AN	rigo RR20, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR2003	NU	rigo RR20, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR2004	AN	rigo RR20, col.4	Sesso (M o F)
		RR2005	AN	rigo RR20, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR2006	AN	rigo RR20, col.6	Provincia (sigla)

Specifiche di codifica

		RR2007	AN	rigo RR20, col.7	Qualifica
		RR2008	NU	rigo RR20, col.8	Carica
		RR2009	NU	rigo RR20, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR2010	AN	rigo RR20, col.10	Comune
		RR2011	AN	rigo RR20, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR2012	AN	rigo RR20, col.12	Provincia (sigla)
		RR2013	NU	rigo RR20, col.13	CAP
		RR2101	AN	rigo RR21, col.1	Codice fiscale
		RR2102	AN	rigo RR21, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR2103	NU	rigo RR21, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR2104	AN	rigo RR21, col.4	Sesso (M o F)
		RR2105	AN	rigo RR21, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR2106	AN	rigo RR21, col.6	Provincia (sigla)
		RR2107	AN	rigo RR21, col.7	Qualifica
		RR2108	NU	rigo RR21, col.8	Carica
		RR2109	NU	rigo RR21, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR2110	AN	rigo RR21, col.10	Comune
		RR2111	AN	rigo RR21, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR2112	AN	rigo RR21, col.12	Provincia (sigla)
		RR2113	NU	rigo RR21, col.13	CAP
		RR2201	AN	rigo RR22, col.1	Codice fiscale
		RR2202	AN	rigo RR22, col.2	Cognome e nome (separati dal segno "<")
		RR2203	NU	rigo RR22, col.3	Data di nascita (nel formato GGMMAA)
		RR2204	AN	rigo RR22, col.4	Sesso (M o F)
		RR2205	AN	rigo RR22, col.5	Comune (o stato estero) di nascita
		RR2206	AN	rigo RR22, col.6	Provincia (sigla)
		RR2207	AN	rigo RR22, col.7	Qualifica
		RR2208	NU	rigo RR22, col.8	Carica
		RR2209	NU	rigo RR22, col.9	Data carica (nel formato GGMMAA)
		RR2210	AN	rigo RR22, col.10	Comune
		RR2211	AN	rigo RR22, col.11	Frazione, via e numero civico
		RR2212	AN	rigo RR22, col.12	Provincia (sigla)
		RR2213	NU	rigo RR22, col.13	CAP
17	760/RT				
		RT0101	AN	rigo RT1, col.1	Posizione assicurativa INAIL
		RT0102	NU	rigo RT1, col.2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio
		RT0103	NU	rigo RT1, col.3	Base retributiva complessiva
		RT0104	NU	rigo RT1, col.4	Premio complessivamente dovuto
		RT0105	NU	rigo RT1, col.5	Acconti versati
		RT0106	NU	rigo RT1, col.6	Versamento rateale (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RT0107	NU	rigo RT1, col.7	Saldo versato
		RT0201	AN	rigo RT2, col.1	Posizione assicurativa INAIL
		RT0202	NU	rigo RT2, col.2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio
		RT0203	NU	rigo RT2, col.3	Base retributiva complessiva
		RT0204	NU	rigo RT2, col.4	Premio complessivamente dovuto
		RT0205	NU	rigo RT2, col.5	Acconti versati
		RT0206	NU	rigo RT2, col.6	Versamento rateale (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RT0207	NU	rigo RT2, col.7	Saldo versato
		RT0301	AN	rigo RT3, col.1	Posizione assicurativa INAIL

Specifiche di codifica

		RT0302	NU	rigo RT3, col.2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio
		RT0303	NU	rigo RT3, col.3	Base retributiva complessiva
		RT0304	NU	rigo RT3, col.4	Premio complessivamente dovuto
		RT0305	NU	rigo RT3, col.5	Acconti versati
		RT0306	NU	rigo RT3, col.6	Versamento rateale (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RT0307	NU	rigo RT3, col.7	Saldo versato
		RT0401	AN	rigo RT4, col.1	Posizione assicurativa INAIL
		RT0402	NU	rigo RT4, col.2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio
		RT0403	NU	rigo RT4, col.3	Base retributiva complessiva
		RT0404	NU	rigo RT4, col.4	Premio complessivamente dovuto
		RT0405	NU	rigo RT4, col.5	Acconti versati
		RT0406	NU	rigo RT4, col.6	Versamento rateale (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RT0407	NU	rigo RT4, col.7	Saldo versato
		RT0501	AN	rigo RT5, col.1	Posizione assicurativa INAIL
		RT0502	NU	rigo RT5, col.2	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio
		RT0503	NU	rigo RT5, col.3	Base retributiva complessiva
		RT0504	NU	rigo RT5, col.4	Premio complessivamente dovuto
		RT0505	NU	rigo RT5, col.5	Acconti versati
		RT0506	NU	rigo RT5, col.6	Versamento rateale (impostare "1" in caso di casella barrata)
		RT0507	NU	rigo RT5, col.7	Saldo versato
18	760/RZ				
		RZ0101	AN	rigo RZ1, col.1	Codice causale
		RZ0102	NU	rigo RZ1, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ0103	AN	rigo RZ1, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ0104	NU	rigo RZ1, col.4	Ritenute operate
		RZ0201	AN	rigo RZ2, col.1	Codice causale
		RZ0202	NU	rigo RZ2, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ0203	AN	rigo RZ2, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ0204	NU	rigo RZ2, col.4	Ritenute operate
		RZ0301	AN	rigo RZ3, col.1	Codice causale
		RZ0302	NU	rigo RZ3, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ0303	AN	rigo RZ3, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ0304	NU	rigo RZ3, col.4	Ritenute operate
		RZ0401	AN	rigo RZ4, col.1	Codice causale
		RZ0402	NU	rigo RZ4, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ0403	AN	rigo RZ4, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ0404	NU	rigo RZ4, col.4	Ritenute operate
		RZ0501	AN	rigo RZ5, col.1	Codice causale
		RZ0502	NU	rigo RZ5, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ0503	AN	rigo RZ5, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ0504	NU	rigo RZ5, col.4	Ritenute operate
		RZ0602	NU	rigo RZ6, col.2	Totale (somme soggette a ritenuta)
		RZ0704	NU	rigo RZ7, col.4	Totale (ritenute operate)
		RZ0804	NU	rigo RZ8, col.4	Totale acconti
		RZ0904	NU	rigo RZ9, col.4	Somma versata in eccedenza (rigo RZ8 - rigo RZ7) da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo di imposta successivo
		RZ1004	NU	rigo RZ10, col.4	Somma versata in eccedenza (rigo RZ8 - rigo RZ7) di cui si chiede il rimborso

Specifiche di codifica

		RZ1101	NU	rigo RZ11, col.1	Depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta (somme soggette a ritenuta)
		RZ1102	NU	rigo RZ11, col.2	Depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta (ritenute operate)
		RZ1201	AN	rigo RZ12, col.1	Causale
		RZ1202	NU	rigo RZ12, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ1203	AN	rigo RZ12, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ1204	NU	rigo RZ12, col.4	Ritenute operate
		RZ1301	AN	rigo RZ13, col.1	Causale
		RZ1302	NU	rigo RZ13, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ1303	AN	rigo RZ13, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ1304	NU	rigo RZ13, col.4	Ritenute operate
		RZ1401	AN	rigo RZ14, col.1	Causale
		RZ1402	NU	rigo RZ14, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ1403	AN	rigo RZ14, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ1404	NU	rigo RZ14, col.4	Ritenute operate
		RZ1501	AN	rigo RZ15, col.1	Causale
		RZ1502	NU	rigo RZ15, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ1503	AN	rigo RZ15, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ1504	NU	rigo RZ15, col.4	Ritenute operate
		RZ1602	NU	rigo RZ16, col.2	Totali (somme soggette a ritenuta)
		RZ1604	NU	rigo RZ16, col.4	Totali (ritenute operate)
		RZ1701	AN	rigo RZ17, col.1	Causale
		RZ1702	NU	rigo RZ17, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ1703	AN	rigo RZ17, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ1704	NU	rigo RZ17, col.4	Ritenute operate
		RZ1801	AN	rigo RZ18, col.1	Causale
		RZ1802	NU	rigo RZ18, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ1803	AN	rigo RZ18, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ1804	NU	rigo RZ18, col.4	Ritenute operate
		RZ1901	AN	rigo RZ19, col.1	Causale
		RZ1902	NU	rigo RZ19, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ1903	AN	rigo RZ19, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ1904	NU	rigo RZ19, col.4	Ritenute operate
		RZ2001	AN	rigo RZ20, col.1	Causale
		RZ2002	NU	rigo RZ20, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ2003	AN	rigo RZ20, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ2004	NU	rigo RZ20, col.4	Ritenute operate
		RZ2102	NU	rigo RZ21, col.2	Totali (somme soggette a ritenuta)
		RZ2104	NU	rigo RZ21, col.4	Totali (ritenute operate)
		RZ2201	AN	rigo RZ22, col.1	Causale
		RZ2202	NU	rigo RZ22, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ2203	AN	rigo RZ22, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ2204	NU	rigo RZ22, col.4	Ritenute operate
		RZ2301	AN	rigo RZ23, col.1	Causale
		RZ2302	NU	rigo RZ23, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ2303	AN	rigo RZ23, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ2304	NU	rigo RZ23, col.4	Ritenute operate
		RZ2401	AN	rigo RZ24, col.1	Causale
		RZ2402	NU	rigo RZ24, col.2	Somme soggette a ritenuta

Specifiche di codifica

		RZ2403	AN	rigo RZ24, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ2404	NU	rigo RZ24, col.4	Ritenute operate
		RZ2502	NU	rigo RZ25, col.2	Totali (somme soggette a ritenuta)
		RZ2504	NU	rigo RZ25, col.4	Totali (ritenute operate)
		RZ2601	NU	rigo RZ26, col.1	Importo complessivo delle cambiali
		RZ2602	NU	rigo RZ26, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ2603	AN	rigo RZ26, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ2604	NU	rigo RZ26, col.4	Ritenute operate
		RZ2701	NU	rigo RZ27, col.1	Importo complessivo delle cambiali
		RZ2702	NU	rigo RZ27, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ2703	AN	rigo RZ27, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ2704	NU	rigo RZ27, col.4	Ritenute operate
		RZ2802	NU	rigo RZ28, col.2	Totali (somme soggette a ritenuta)
		RZ2804	NU	rigo RZ28, col.4	Totali (ritenute operate)
		RZ2901	NU	rigo RZ29, col.1	Ammontare dei proventi imponibili
		RZ2902	NU	rigo RZ29, col.2	Ritenute operate
		RZ3001	AN	rigo RZ30, col.1	Causale
		RZ3002	NU	rigo RZ30, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ3003	AN	rigo RZ30, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ3004	NU	rigo RZ30, col.4	Ritenute operate
		RZ3101	AN	rigo RZ31, col.1	Causale
		RZ3102	NU	rigo RZ31, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ3103	AN	rigo RZ31, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ3104	NU	rigo RZ31, col.4	Ritenute operate
		RZ3201	AN	rigo RZ32, col.1	Causale
		RZ3202	NU	rigo RZ32, col.2	Somme soggette a ritenuta
		RZ3203	AN	rigo RZ32, col.3	Aliquota (nel formato 99,99)
		RZ3204	NU	rigo RZ32, col.4	Ritenute operate
		RZ3302	NU	rigo RZ33, col.2	Totali (somme soggette a ritenuta)
		RZ3304	NU	rigo RZ33, col.4	Totali (ritenute operate)
		RZ3401	NU	rigo RZ34, col.1	Ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili
		RZ3402	NU	rigo RZ34, col.2	Ritenute operate
		RZ3501	NU	rigo RZ35, col.1	Ammontare dei proventi imponibili
		RZ3502	NU	rigo RZ35, col.2	Prelievo operato
		RZ3601	NU	rigo RZ36, col.1	Ammontare dei proventi imponibili
		RZ3602	NU	rigo RZ36, col.2	Somma dovuta
		RZ3701	NU	rigo RZ37, col.1	Importo del credito di imposta utilizzato
		RZ3801	NU	rigo RZ38, col.1	Codice concessione
		RZ3802	NU	rigo RZ38, col.2	Codice concessione
		RZ3803	NU	rigo RZ38, col.3	Codice concessione
		RZ3804	AN	rigo RZ38, col.4	Codice tesoreria
		RZ3805	AN	rigo RZ38, col.5	Codice tesoreria
		RZ3806	AN	rigo RZ38, col.6	Codice tesoreria
		RZ3901	NU	rigo RZ39, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ3902	NU	rigo RZ39, col.2	Ritenute operate
		RZ3903	NU	rigo RZ39, col.3	Importo versato
		RZ3904	AN	rigo RZ39, col.4	Prospetto
		RZ3905	AN	rigo RZ39, col.5	Note
		RZ3906	AN	rigo RZ39, col.6	Modalità di versamento (C/T)

Specifiche di codifica

		RZ3907	AN	rigo RZ39, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ3908	AN	rigo RZ39, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ3909	AN	rigo RZ39, col.9	Articolo
		RZ3910	NU	rigo RZ39, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ3911	AN	rigo RZ39, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4001	NU	rigo RZ40, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4002	NU	rigo RZ40, col.2	Ritenute operate
		RZ4003	NU	rigo RZ40, col.3	Importo versato
		RZ4004	AN	rigo RZ40, col.4	Prospetto
		RZ4005	AN	rigo RZ40, col.5	Note
		RZ4006	AN	rigo RZ40, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4007	AN	rigo RZ40, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4008	AN	rigo RZ40, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4009	AN	rigo RZ40, col.9	Articolo
		RZ4010	NU	rigo RZ40, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4011	AN	rigo RZ40, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4101	NU	rigo RZ41, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4102	NU	rigo RZ41, col.2	Ritenute operate
		RZ4103	NU	rigo RZ41, col.3	Importo versato
		RZ4104	AN	rigo RZ41, col.4	Prospetto
		RZ4105	AN	rigo RZ41, col.5	Note
		RZ4106	AN	rigo RZ41, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4107	AN	rigo RZ41, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4108	AN	rigo RZ41, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4109	AN	rigo RZ41, col.9	Articolo
		RZ4110	NU	rigo RZ41, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4111	AN	rigo RZ41, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4201	NU	rigo RZ42, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4202	NU	rigo RZ42, col.2	Ritenute operate
		RZ4203	NU	rigo RZ42, col.3	Importo versato
		RZ4204	AN	rigo RZ42, col.4	Prospetto
		RZ4205	AN	rigo RZ42, col.5	Note
		RZ4206	AN	rigo RZ42, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4207	AN	rigo RZ42, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4208	AN	rigo RZ42, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4209	AN	rigo RZ42, col.9	Articolo
		RZ4210	NU	rigo RZ42, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4211	AN	rigo RZ42, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4301	NU	rigo RZ43, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4302	NU	rigo RZ43, col.2	Ritenute operate
		RZ4303	NU	rigo RZ43, col.3	Importo versato
		RZ4304	AN	rigo RZ43, col.4	Prospetto
		RZ4305	AN	rigo RZ43, col.5	Note
		RZ4306	AN	rigo RZ43, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4307	AN	rigo RZ43, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4308	AN	rigo RZ43, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4309	AN	rigo RZ43, col.9	Articolo
		RZ4310	NU	rigo RZ43, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4311	AN	rigo RZ43, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione

Specifiche di codifica

		RZ4401	NU	rigo RZ44, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4402	NU	rigo RZ44, col.2	Ritenute operate
		RZ4403	NU	rigo RZ44, col.3	Importo versato
		RZ4404	AN	rigo RZ44, col.4	Prospetto
		RZ4405	AN	rigo RZ44, col.5	Note
		RZ4406	AN	rigo RZ44, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4407	AN	rigo RZ44, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4408	AN	rigo RZ44, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4409	AN	rigo RZ44, col.9	Articolo
		RZ4410	NU	rigo RZ44, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4411	AN	rigo RZ44, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4501	NU	rigo RZ45, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4502	NU	rigo RZ45, col.2	Ritenute operate
		RZ4503	NU	rigo RZ45, col.3	Importo versato
		RZ4504	AN	rigo RZ45, col.4	Prospetto
		RZ4505	AN	rigo RZ45, col.5	Note
		RZ4506	AN	rigo RZ45, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4507	AN	rigo RZ45, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4508	AN	rigo RZ45, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4509	AN	rigo RZ45, col.9	Articolo
		RZ4510	NU	rigo RZ45, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4511	AN	rigo RZ45, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4601	NU	rigo RZ46, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4602	NU	rigo RZ46, col.2	Ritenute operate
		RZ4603	NU	rigo RZ46, col.3	Importo versato
		RZ4604	AN	rigo RZ46, col.4	Prospetto
		RZ4605	AN	rigo RZ46, col.5	Note
		RZ4606	AN	rigo RZ46, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4607	AN	rigo RZ46, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4608	AN	rigo RZ46, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4609	AN	rigo RZ46, col.9	Articolo
		RZ4610	NU	rigo RZ46, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4611	AN	rigo RZ46, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4701	NU	rigo RZ47, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4702	NU	rigo RZ47, col.2	Ritenute operate
		RZ4703	NU	rigo RZ47, col.3	Importo versato
		RZ4704	AN	rigo RZ47, col.4	Prospetto
		RZ4705	AN	rigo RZ47, col.5	Note
		RZ4706	AN	rigo RZ47, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4707	AN	rigo RZ47, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4708	AN	rigo RZ47, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4709	AN	rigo RZ47, col.9	Articolo
		RZ4710	NU	rigo RZ47, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4711	AN	rigo RZ47, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4801	NU	rigo RZ48, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4802	NU	rigo RZ48, col.2	Ritenute operate
		RZ4803	NU	rigo RZ48, col.3	Importo versato
		RZ4804	AN	rigo RZ48, col.4	Prospetto
		RZ4805	AN	rigo RZ48, col.5	Note

Specifiche di codifica

		RZ4806	AN	rigo RZ48, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4807	AN	rigo RZ48, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4808	AN	rigo RZ48, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4809	AN	rigo RZ48, col.9	Articolo
		RZ4810	NU	rigo RZ48, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4811	AN	rigo RZ48, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ4901	NU	rigo RZ49, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ4902	NU	rigo RZ49, col.2	Ritenute operate
		RZ4903	NU	rigo RZ49, col.3	Importo versato
		RZ4904	AN	rigo RZ49, col.4	Prospetto
		RZ4905	AN	rigo RZ49, col.5	Note
		RZ4906	AN	rigo RZ49, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ4907	AN	rigo RZ49, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ4908	AN	rigo RZ49, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ4909	AN	rigo RZ49, col.9	Articolo
		RZ4910	NU	rigo RZ49, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ4911	AN	rigo RZ49, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ5001	NU	rigo RZ50, col.1	Periodo di riferimento (nel formato MMAA)
		RZ5002	NU	rigo RZ50, col.2	Ritenute operate
		RZ5003	NU	rigo RZ50, col.3	Importo versato
		RZ5004	AN	rigo RZ50, col.4	Prospetto
		RZ5005	AN	rigo RZ50, col.5	Note
		RZ5006	AN	rigo RZ50, col.6	Modalità di versamento (C/T)
		RZ5007	AN	rigo RZ50, col.7	Modalità di versamento (D/C/B)
		RZ5008	AN	rigo RZ50, col.8	Codice tributo o capitolo
		RZ5009	AN	rigo RZ50, col.9	Articolo
		RZ5010	NU	rigo RZ50, col.10	Data di versamento (nel formato GGMMAA)
		RZ5011	AN	rigo RZ50, col.11	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
		RZ5101	NU	rigo RZ51, col.1	Totale ritenute operate
		RZ5102	NU	rigo RZ51, col.2	Totale importo versato

DICHIARANTE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

760PC 98

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione delle società ed enti commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'IRPEG

AVVERTENZA:

La dichiarazione va introdotta nella busta senza essere piegata e priva di fermagli, spilli o punti metallici in genere.
Questa busta deve essere utilizzata per la presentazione delle dichiarazioni unicamente agli uffici postali.

98A3018

DECRETO 9 aprile 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, del Quadro IQ, del Mod. 750/RQ, del Mod. 760/RQ e del Mod. 760-*bis*/RQ, da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Visti l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto legislativo, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'amministrazione finanziaria in via telematica;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 in base al quale per il primo periodo di imposta è dovuto un acconto determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 dello stesso decreto legislativo e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 54, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato approvato il modello 760 e, in particolare, l'art. 1, comma 3 dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 59, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale è stato approvato il modello UNICO e, in particolare, l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto il decreto del 7 aprile 1998, con il quale è stato approvato il modello 750 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto il decreto del 7 aprile 1998, con il quale è stato approvato il modello 760-*bis* e, in particolare, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il prospetto per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi Mod. 750/RQ, Mod. 760/RQ, Mod. 760-*bis*/RQ e Quadro IQ, da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I modelli ed il quadro di cui al comma 1 devono essere prodotti in due esemplari identici e saranno fascicolati e distribuiti con i modd. 750, 760, 760-*bis* e UNICO.

3. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i modelli di cui al comma 1 contestualmente a queste ultime.

4. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i modelli di cui al comma 1 nel mese di giugno unendoli al frontespizio del corrispondente modello di dichiarazione. Nel frontespizio che dovrà essere interamente compilato e firmato andrà barrata, in particolare, la casella IRAP nella sezione «tipo di dichiarazione».

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denonimato IRAP/PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

3. Per la stampa della busta da utilizzare per la consegna del quadro e dei modelli indicati nell'art. 1 devono essere seguite le caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1998, utilizzando il colore nero.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i dati riportati nei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate.

2. Le modalità e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto.

3. I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che appongono il visto di conformità, non devono trasmettere in via telematica i modelli, da essi predisposti, ma presentarli per il tramite di un ufficio della «Poste italiane S.p.a.» o delle banche convenzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: Romano

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che le marche, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza un decimo di pollice

altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Quadro IQ	019	
Quadro IQ (seconda pagina)	028	
Mod. 750/RQ	111	
Mod. 750/RQ (seconda pagina)	064	
Mod. 760/RQ	122	
Mod. 760/RQ (seconda pagina)	082	
Mod. 760BIS/RQ	133	
Mod. 760BIS/RQ (seconda pagina)	082	

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

La zona riservata al codice fiscale del Quadro IQ del modello UNICO deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 40 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La zona riservata ai codici fiscali del Mod. 750/RQ, del Mod. 760/RQ e del Mod. 760BIS/RQ devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 27,5 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice. La base della zona relativa ai codici fiscali posti sui primi fogli dei modelli deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 019, 111, 122, 133 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle pagine del modello, descritte nella precedente tabella, identificate con i codici numerici 028, 064, 082 devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto devono essere utilizzati i seguenti colori:

MODELLO	COLORE
Quadro IQ (Modello UNICO)	Orange (pantone 021 U)
Mod. 750/RQ	Rosso (pantone 192 U)
Mod. 760/RQ Mod.760BIS/RQ	Blu (pantone 281 U)

Il colore nero deve essere utilizzato solo per :

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture delle zona retinate che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

I - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO IQ

1. PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha inoltre disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale (compresa la c.d. «Tassa sulla salute») e di altri contributi minori.
Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Con specifico riguardo alle persone fisiche, assumono veste di soggetti passivi del tributo:
- gli esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai fini Irpef ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
- gli esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai fini Irpef ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuir);
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4, Sezione III.

Nei confronti delle persone fisiche non residenti, il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione, cantieri, base fissa o ufficio, ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti dell'Irpef, si applica a decorrere dall'anno 1998. Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.
L'art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede l'obbligo del versamento in acconto dell'imposta regionale relativa all'anno 1998 (primo periodo di applicazione).
L'acconto, da versarsi per il primo anno in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabiliti per le imposte sui redditi, va calcolato sull'IRAP liquidabile, secondo la disciplina sostanziale del nuovo tributo, sul valore della produzione realizzato nell'anno 1997 (c.d. «imposta figurativa»).
I soggetti che hanno iniziato una nuova attività produttiva avvalendosi del regime fiscale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del 1994, converito dalla legge n. 489 dello stesso anno, e gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP in quanto non hanno base imponibile ai fini di tale imposta.
Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di acconto è stato predisposto il presente quadro IQ da allegare alla dichiarazione dei redditi (modello UNICO 98). I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata devono presentare il quadro IQ nel mese di giugno, utilizzando comunque il modello UNICO, nel quale andrà barrata la casella IRAP collocata nella sezione "tipo di dichiarazione" del frontespizio.
In coerenza con i principi generali in materia di acconto, sono tenuti a tale obbligo coloro che assumono veste di soggetti passivi IRAP sia nell'anno 1998 sia - in relazione all'imposta figurativa - nell'anno 1997, anche se in relazione a presupposti impositivi diversi (come, ad esempio, nel caso di un soggetto esercente attività commerciale nel 1997 e attività professionale nel 1998, il quale dovrà liquidare l'imposta figurativa avendo riguardo alla base imponibile relativa all'attività commerciale esercitata nel 1997, ferma restando la possibilità di commisurare il versamento in acconto avendo riguardo alla base imponibile prevista in relazione all'attività professionale esercitata nel 1998 (sul punto si rinvia al paragrafo 1.8).
L'obbligo dell'acconto sorge anche per i soggetti in liquidazione, sia se iniziata nel 1998 sia se iniziata nel 1997 e ancora in corso nel 1998. In questo secondo caso, l'imposta figurativa e determinata avendo riguardo al valore della produzione relativo all'intero anno 1997.
In caso di fallimento senza esercizio provvisorio, non sussiste l'obbligo del versamento in acconto non verificandosi il presupposto impositivo. Tale obbligo sussiste, invece, qualora ricorra l'esercizio provvisorio; in tal caso il curatore è tenuto alla presentazione del quadro IQ e al versamento dell'imposta figurativa nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il quadro IQ è suddiviso in sette sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all'anno 1997.
Si precisa che nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività imprenditoriale sia attività professionale) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.
La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'acconto e all'applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia».
Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell'acconto.

1.2 Sezione I Imprese

La sezione prima deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.
I soggetti che per l'anno 1997 si sono avvalsi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cd. «imprese minime»), possono optare per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. In questo caso, dovrà essere compilata la sezione seconda del prospetto. L'opzione esercitata in sede di acconto non vincola il soggetto all'applicazione delle suddette regole speciali anche in sede di determinazione dell'imposta effettivamente dovuta per l'anno 1998.
I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione prima qualora optino, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la successiva sezione terza.
Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione prima.
Per la determinazione della base imponibile delle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 51 del Tuir, assumono rilievo, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell'art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425.
Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo agli effetti della determinazione della base imponibile IRAP i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente " Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi"), il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.
Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.
Va, inoltre, precisato che per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d'impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell'Irpef. È il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari che in base all'art. 57 del Tuir concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico); delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art. 74 del Tuir, ecc. Analogamente,

in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa.
Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpef, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all'articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'Irpef.
Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa assoggettabile a Irpef, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico; analogamente, non rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall'art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.
I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1**, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle **colonne 2** e **3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP.
In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.
I soggetti in contabilità semplificata, incluse le " imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.
Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. «ravvedimento operoso» ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;
- **rigo IQ2**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (cessioni, conferimenti, ecc.). In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ8**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a pie di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del

D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12 nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia reso da un soggetto nell'ambito della proprio attività professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell'IRAP. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;

- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
- **rigo IQ14**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ16**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

13 Sezione II Imprese in regime forfetario

La seconda sezione è riservata ai soggetti che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della L. n. 662 del 1996 (cd. «imprese minime») e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile di detti soggetti può essere calcolata aumentando il reddito di impresa determinato forfetariamente dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito determinato forfetariamente per l'anno 1997 di cui al rigo RG27 della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ19**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 7, lett. m), del Tuir corrisposti;
- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del 1997 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ9);
- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

14 Sezione III Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del quadro IQ.
Si precisa, tuttavia, che assumono la veste di soggetti passivi anche i produttori agricoli che, pur avendo beneficiato nell'anno 1997 del regime di esonero (essendo il volume di affari relativo all'anno precedente non superiore a 20 milioni), hanno tuttavia conseguito nello stesso anno un volume d'affari superiore a 5 milioni ovvero a 15 milioni (qualora trattasi di soggetti che esercitano la propria attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1000 abitanti e in zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati sulla base dell'articolo 16 della L. 31 gennaio 1994, n. 97).
Si precisa inoltre che, in presenza di regolarizzazione, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 75-bis, della legge n. 662 del 1996, di società di fatto, esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ovvero di modificazione di comunione tacita familiare di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, dello stesso codice civile, in impresa agricola, nella presente sezione vanno indicati i corrispettivi e gli acquisti complessivi dell'intero anno 1997, compresi quelli del soggetto venutosi a modificare. Se la regolarizzazione o la modificazione fa sorgere più imprese agricole individuali, l'imputazione a ciascun soggetto dei corrispettivi e degli acquisti complessivi deve avvenire in ragione di quanto statuito nell'atto di regolarizzazione; in assenza di una specifica ripartizione, l'imputazione s'intende effettuata in parti uguali fra tutti i comunisti che si sono costituiti in impresa agricola individuale.
Per la determinazione del valore della produzione indicare i seguenti elementi:
- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva;
- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo IQ25** va indicato:
- nel **campo 1**, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel **campo 2**, le spese relative agli apprendisti;
- nel **campo 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro;
- nel **campo 4**, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

1.5 Sezione IV Esercenti arti e professioni

La sezione quarta va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo IQ27**, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RE3, RE4 e RE5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).
Nel **rigo IQ28** va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RE 7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RE8, al netto dell'importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9);

- spese relative a immobili (importo di rigo RE10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE13);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RE16);
- *spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici* esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RE17 a RE20).

Nel **rigo IQ29** vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.6 Sezione V Esercenti arti e professioni in regime forfetario

La quinta sezione è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 (cd. «soggetti minimi») e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale norma prevede che la base imponibile di detti soggetti può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ31**, importo del reddito determinato forfetariamente di cui al rigo RE24 della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ32**, ammontare delle retribuzioni (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir;
- **rigo IQ33**, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel 1997 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ9);
- **rigo IQ34**, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

1.7 Sezione VI Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione e il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo IQ43), secondo le *regole dettate dall'art.4, comma 2, del D.Lgs.* n. 446 del 1997.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.
L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ36**.
La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Si ricorda che si considera prodotta all'estero anche l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, determinata con le regole del citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, va esclusa dalla tassazione.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.
Nel **rigo IQ37** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in ettari.

Nei **righi** da **IQ38** a **IQ42**, va indicato:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all' attività svolta all'estero, che ai sensi dell' art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 è escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ43** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da IQ38 a IQ42, colonna 3.
Nel **rigo IQ44** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.
Nei **righi IQ45** e **IQ46** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ43, col. 3, soggetto alla ordinaria aliquota del 4, 25 per cento e quello soggetto, invece, all'aliquota del 2,5 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali esclusivamente i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir.

Nei **righi** da **IQ47** a **IQ67** devono essere indicati:
- nella **colonna 1**, il codice regione ovvero della provincia (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai soggetti fruenti, alla data del 1° gennaio 1998, di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi (nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero). Per detti soggetti, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota del valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicata nel rigo IQ44;

- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'art. 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, sostituendo il comma 210 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuta, fra l'altro, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi;

- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo IQ45 e nel rigo IQ46 può essere effettuata anche avendo riguardo alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla ubicazione ed estensione dei terreni relativa allo stesso anno 1998 anziché a quella relativa al 1997.

1.8 Sezione VII Calcolo dell'acconto

In base all'art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è dovuto per l'anno 1998 un acconto in misura pari al 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo IQ68. Pertanto nel **rigo IQ69** va indicato il 120 per cento dell'importo di rigo IQ68. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia» di cui al comma 3 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo IQ68 (senza maggiorazione al 120 per cento) con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell'acconto, nell'apposito spazio del rigo IQ70).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'IRAP figurativa e l'importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la «clausola di salvaguardia» non si rende applicabile.

Ove, invece, tale condizione preliminare si realizzi, il contribuente dovrà individuare, in funzione delle diversi classi di base imponibile IRAP e dei diversi livelli di reddito complessivo Irpef, il limite minimo, in termini assoluti, del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione dell'acconto.

Per la verifica delle condizioni di applicabilità della «clausola di salvaguardia» può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Si precisa, che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto per l'anno 1998 sulla base dell'imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell'acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel **rigo IQ72** indicare il 50 per cento dell'importo riportato al rigo precedente ovvero dell'importo dell'imposta che prevede di liquidare per l'anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni l'importo della prima rata di acconto dovuto da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata si ottiene moltiplicando l'imposta dovuta alla regione in esame indicato nella colonna 8 per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi IQ72 e IQ68.

IV - IRAP Modello **UNICO 98**

Si precisa che l'acconto è dovuto se di importo superiore a lire 100.000. Si precisa, inoltre, che deve comunque procedersi al versamento in due rate di pari importo anche se l'acconto dovuto e inferiore a lire 502.000.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 - Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 - Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 - Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)				Limite incr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da	0 a	100		1	C>L	C – L
da oltre	100 a	500		12,5	C>L	C – L
da oltre	500 a	1.000		25	C>L	C – L
da oltre	1.000 a	5.000		100	C>L	C – L
da oltre	5.000 a	10.000		250	C>L	C – L
da oltre	10.000 a	50.000		1.500	C>L	C – L
da oltre	50.000 a	100.000		3.000	C>L	C – L
da oltre	100.000 a	500.000		15.000	C>L	C – L
oltre	500.000			25.000	C>L	C – L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile ai fini dell'Irpef (di cui al rigo RN4 della dichiarazione dei redditi) superiore a 400 milioni ma non superiore a 600 milioni, i valori di L si intendono maggiorati di 5 milioni.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile superiore a 600 milioni ma non superiore a 800 milioni, i valori di L si intendono maggiorati di 15 milioni.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile Irpef superiore a 800 milioni ma non superiore a 1 miliardo, i valori di L si intendono maggiorati di 25 milioni.

Per i contribuenti persone fisiche con reddito imponibile ai fini dell'Irpef superiore a 1 miliardo, i valori di L si intendono maggiorati dell'importo che si ottiene sottraendo dal 5% del detto reddito imponibile la somma di lire 20 milioni.

IV - IRAP Modello **UNICO 98**

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI ABOLITI (di cui.		.000
2	ILOR	.000	
3	CSSN	.000	
4	PATRIMONIALE	.000	
5	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
6	ICIAP	.000	
7	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
8	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
9	TOTALE IMPOSTA FIGURATIVA *(riportare l'importo di rigo IQ68)*		.000
10	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 9 - rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
11	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 9 – rigo 1)		.000
12	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
13	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 11 – rigo 12; se negativo indicare zero)		.000
14	ACCONTO TEORICO (120% di rigo 9)		.000
15	IMPORTO DOVUTO (rigo 14 – rigo 13)		.000

APPENDICE

CLASSIFICAZIONE NEL CONTO ECONOMICO DEI COSTI E RICAVI, SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI (DOCUMENTO INTERPRETATIVO DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12)

PREMESSA

Questo documento, che costituisce il primo di una nuova serie di documenti della Commissione che si propongono di interpretare i principi contabili già statuiti, ha per oggetto la corretta classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice civile. Esso interpreta le prescrizioni contenute nel documento n. 12 del gennaio 1994, indicando la corretta collocazione, nelle voci dello schema obbligatorio di legge, dei componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio presenti con maggior frequenza nei bilanci delle imprese mercantili, industriali e di servizi non finanziari.
La classificazione viene effettuata alla luce dei postulati di bilancio esposti nel doc. n. 11 dei principi contabili, ed in particolare dei postulati di «neutralità (imparzialità)», «competenza» e «comprensibilità (chiarezza)» del bilancio, nonché alla luce dei principi esposti nel doc. n. 12, specie per quanto attiene alla distinzione fra gestione caratteristica e gestione accessoria dell'impresa e fra componenti ordinari e componenti straordinari del risultato economico d'esercizio.
Questo documento presenta una diretta rilevanza ai fini della nuova imposta IRAP, in quanto l'art. 11, 2° comma del decreto legislativo n. 446/1997 che la istituisce richiede che la classificazione dei costi e ricavi venga effettuata, per tutte le imprese, «secondo corretti principi contabili».

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita (art. 2425-bis Cod. civ.). Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17.
Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità (vedi in proposito Doc. n. 13 dei Principi Contabili, par. DIII. d) nota 17). Ad essi si riferisce la norma dell'art. 2425-bis Cod. Civ. (come risulta anche dall'art. 28 della IV Direttiva che parla di "sconti concessi sulle vendite"). Gli sconti di cassa o "pronta cassa", invece, intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e non possono, dunque, costituire rettifiche dei ricavi. Essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l'anticipato incasso di fatture).
Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari).
I ricavi da indicare alla voce 1 devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime.
Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questo ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.

A2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono.
L'importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9) Cod. civ.).
Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie, come si preciserà in prosieguo), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate alla voce B13 (cfr. Doc. n. 23 dei Principi Contabili).

A4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione.
Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.
Essi vanno illustrati nella nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427 n. 8 Cod. civ.). Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (vedi Doc. n. 16 dei Principi Contabili).

A5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie *(Si precisa che la distinzione fra attività caratteristica ed attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l'impresa svolge la sua attività principale)*.
Il suo contenuto può essere così schematizzato (in base alla classificazione operata nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili):

a) **Proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola)**, al netto anche qui delle relative rettifiche:
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

b) **Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi**.
Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10). Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

c) **Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori,** ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: fondi per oneri per garanzie a clienti).

d) **Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria.**
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, ecc. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E20 ed E21) quando è connessa ad operazioni non di routine (es.: l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

e) **Contributi in conto esercizio.** Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 - Oneri finanziari (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno compresi nelle voce C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es.: calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, se contabilizzati non in una voce di patrimonio netto (procedimento non più ammesso, dal 1998, dalla legislazione tributaria) bensì mediante imputazione al conto economico. La quota del contributo di competenza dei successivi esercizi viene compresa nella voce Risconti Passivi. Cfr. in proposito il Doc. n. 16 dei Principi Contabili, par. F.II.a.

Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti

Nell'ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel documento n. 15 dei Principi Contabili sui crediti (Par.. DIII), ed in relazione a crediti commerciali con scadenza (alla data di riferimento del bilancio) superiore a 12 mesi, di essi deve essere effettuata l'attualizzazione, separando la componente finanziaria (interessi attivi impliciti) che va portata a rettifica dell'importo alla voce A1.
Analogo scorporo d'interessi passivi dovrà essere effettuato (in conformità a quanto precisato nel documento n. 19, par. M.X) per i debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi. L'attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi previste dai documenti nn. 15 e 19 sopra menzionati.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.
I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7.
Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile vengono *incorporate nel costo* dei beni e classificate allo stesso modo.
Vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati gli appositi accertamenti.
Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).

B7 - Per servizi

Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.
L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:
- Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- Assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;
- Viaggio e soggiorno;
- Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- Lavorazioni eseguite da terzi;
- Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
- Pubblicità e promozione;
- Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- Servizi esterni di vigilanza;
- Servizi esterni di pulizia;
- Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- Costi per il personale distaccato presso *l'impresa e dipendente da altre imprese* (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:
- *Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni* d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).

B8 - Per godimento di beni di terzi

Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, *a titolo* esemplificativo: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. (cfr. in proposito la distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario contenuta nel principio contabile internazionale n. 17 dell'IASC, specie al par. 8).
Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

B9 - Per il personale

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente. Invece i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (c.d. «lavoro parasubordinato») vanno iscritti alla voce B7. Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a favore del personale dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

9a) - Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).
Si comprendono in questa voce anche le quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie non godute.

9b) - Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi «fiscalizzati» in base alle disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote maturate indicate nell'ultimo periodo della sottovoce precedente.

9c) - Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile. L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R. In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.
L'anticipo sul T.F.R. previsto dalla legge n. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì un credito d'imposta nei confronti dell'Erario, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2000. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

9d) - Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.
La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, comunque esso venga calcolato (in proposito cfr. il principio contabile internazionale n. 19 dell'I.A.S.C. su «Retirement benefit costs»), nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.
Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi - gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

9e) - Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci e nelle voci B6, B7 e B8, o che trovano più appropriata collocazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- Quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- Oneri di utilità sociale concretantisi in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10 - Ammortamenti e svalutazioni

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie vanno rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, vanno rilevate invece alla voce D19.

B10a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici e fiscali, delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Vanno inclusi tutti gli ammortamenti economico-tecnici, ordinari ed accelerati, delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato patrimoniale, compresi gli ammortamenti fiscali anticipati e gli altri effettuati ai sensi dell'art. 2426, ultimo comma, Cod. civ., qualora essi devono essere computati a diminuzione del valore contabile delle voci corrispondenti, in base ai documenti sui Principi Contabili.

B10c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Comprende tutte le svalutazioni, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e vari iscritti nell'attivo circolante.
Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi delle voci B6 e B11 determina i «consumi» di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.
Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

B12 - Accantonamenti per rischi

Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano impo-

ste e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura.
I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (vedi Doc. n. 19), i quali rappresentano passività probabili e non certe:

- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prodotti;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi non assicurati;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (es.: fondo rischi per oscillazione cambi; fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alla voce C17. La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell'aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione per natura" dei costi dello scheda di conto economico.

B13 - Altri accantonamenti

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato.
Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).
Il Documento n. 19 dei Principi Contabili prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa)

- Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti)
- Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili,. ecc.)
- Fondo per buoni sconti e concorsi a premio
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto
- Fondo per costi per lavori su commessa (da sostenersi dopo la chiusura della commessa)
- Fondo per perdite previste su commesse (qualora non rilevate a riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione. Vedi in proposito il Doc. n. 23 dei Principi Contabili)
- Fondo recupero ambientale.

Per la natura, il contenuto ed il funzionamento di tali fondi, si fa rinvio al paragrafo C del citato Documento n. 19.

B14 - Oneri diversi di gestione

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Per i costi iscrivibili alla voce B14 può essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e proventi. Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.

a) **Costi derivanti dalle gestioni accessorie**

- Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
- Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
- Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

b) **Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi**

La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E 21.

- Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).

c) **Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori**

Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, come ad esempio insufficienze di fondi per rischi ed oneri, perdite su crediti dell'attivo circolante non coperte da precedenti svalutazioni. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti.
(Com'è noto, lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 Cod. civ. non consente l'iscrizione di apposite voci per «utilizzo di fondi» per cui, in ipotesi di successivo utilizzo di fondi per rischi ed oneri, il conto economico non registra alcuna specifica voce. Ai fini fiscali (ed in particolare ai fini della determinazione della base imponibile della nuova imposta IRAP) invece è importante porre in evidenza quei costi ed oneri che divengono certi in esercizi successivi a quelli nei quali sono stati effettuati per essi degli accantonamenti a fondi per rischi o a fondi per oneri. Si consiglia, pertanto, di illustrare tali componenti in apposita sezione della Nota Integrativa del bilancio).

d) **Imposte indirette, tasse e contributi**

Tenuto conto dei tributi aboliti dal 1° gennaio 1998, si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):

- Imposta di registro
- Imposte ipotecaria e catastale
- Tassa concessioni governative
- Imposta di bollo
- INVIM - Imposta sull'incremento di valore degli immobili
- I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali)
- Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci
- Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni. Il trattamento contabile dell'IVA su acquisti in generale segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

d) **Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria**

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L'elenco che segue è meramente esemplificativo:

- Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
- Omaggi ed articoli promozionali
- Oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9
- Liberalità
- Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.)
- Costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi «esterni» imputati ad altre voci
- Differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nelle tre voci dell'aggregato C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa.

anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'area principale o caratteristica di gestione (es: holdings di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D. Leg.vo n. 127/1991).

C15 - Proventi da partecipazioni

In questa voce vanno rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle ritenute subite e dei crediti d'imposta. I dividendi, di massima, vanno rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dal Consiglio di amministrazionedella controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione della controllante;
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (per la distinzione fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all'illustrazione delle voci dell'aggregato E - Proventi ed Oneri Straordinari);
- ricavi di vendita di diritti di opzione;
- utili distribuiti da joint ventures e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

I proventi diversi dai dividendi devono essere illustrati nella nota integrativa (art. 2427 n. 11 Cod. civ.).

C16 - Altri proventi finanziari

16a - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da «indicizzazione» e al lordo delle ritenute di legge.
La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.

16b - Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, Obbligazioni private) comprese le eventuali differenze di indicizzazione e al lordo delle ritenute di legge. Per la determinazione degli interessi sui titoli senza cedole (es. zero coupon) si fa rinvio al Doc. n. 20 dei Principi Contabili.
Questa voce comprende la quota maturata nell'esercizio, della differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di emissione) nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.

16c - Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della «tesoreria» dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. La voce comprende anche eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui titoli non immobilizzati.

16d - Proventi diversi dai precedenti

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle precedenti sottovoci della voce C16.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.
- sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti «pronta cassa» fatti a fornitori
- utili su cambi, sia quelle «maturati» (a seguito di valutazione a cambi correnti di crediti e debiti in valuta) sia quelli «realizzati»
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.

C17 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quello maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti.
Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es: commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie ad interessi e commissioni (vedi anche l'illustrazione della voce B7 per i costi di altri servizi finanziari da non rilevare in questa voce)
- differenze negative di indicizzazione su prestiti
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti «pronta cassa»
- perdite su cambi, sia maturate» che «realizzate»
- quote di competenza dell'esercizio su disaggi su emissione di prestiti passivi e di obbligazioni
- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Questa voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti. Inoltre, nella nota integrativa il suo importo deve essere suddiviso in relazione ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ai debiti verso altri soggetti e deve essere precisato l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati (art. 2427, nn. 8 e 12 Cod. civ.). In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che vanno a ridurre gli interessi sui finanziamenti (es: legge Sabatini sull'acquisto di macchinari) l'importo dei contributi deve essere portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi. Se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:

- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto nel Doc. n. 21 dei Principi Contabili
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate indicato al par. C.V.f del Documento n. 19 dei Principi Contabili (qualora si tratti di perdite non durevoli su partecipazioni immobilizzate, oppure di perdite che eccedono il valore contabile della partecipazione)

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L'aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla voce E20 - Proventi straordinari ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili, si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); *di componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.*

Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel citato Documento n. 12.

a) **Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda** *(Il concetto di ristrutturazione aziendale è precisato alla nota n. 35 del Doc. n. 12.)*

- Oneri di ristrutturazioni aziendali
- *Plusvalenze e minusvalenze derivanti da* conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni

Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.

b) **Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria**

Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.

c) **Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria**

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di *natura straordinaria.*

Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate alla voce D18, come precisato dal Documento n. 21 dei Principi Contabili.

d) **Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa**

- Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).
- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).
- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.
- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.
- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.
- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.
- Indennità varie per rotture di contratti.

e) **Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti**

- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili
- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (es.: omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.)
- Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi.
- Contributo in conto capitale, per le quote *pregresse relative a precedenti esercizi.*

Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.

f) **Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati**

Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso principio contabile. Ad esempio: il passaggio da Lifo a Fifo nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

g) **Imposte relative ad esercizi precedenti**

Per espressa previsione di legge, vanno iscritte alla voce E21 - Oneri straordinari, in apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni e interessi) *relative ad esercizi precedenti* e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e *di sanatoria, conciliazione giudiziale,* ecc. Esse vanno rilevate alla voce n. 21 - Oneri straordinari. La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell'esercizio, può essere costituita sia dalla voce del Passivo B2 - Fondo Imposte, sia dalla voce D11 - Debiti Tributari, secondo quanto precisato nel Doc. n. 19.

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio

In questa voce si rilevano - i tributi diretti quali l'IRPEG, l'IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive e le imposte sostitutive di tali tributi (ad esempio, quelle previste dal D.Leg.vo n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali).
L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo).

La voce 22 va suddivisa in due sottovoci:

- 22a - Imposte correnti, che rileva le imposte sul reddito correnti, con contropartita (per quelle non pagate) le voci dello stato patrimoniale B2a - (Fondo) Imposte o D11 - Debiti Tributari.
- 22b - **Imposte differite**, che rileva le imposte dirette differite, con contropartita la voce dello stato patrimoniale B2b - Fondi imposte differite (in conformità al Doc. n. 19 dei Principi Contabili). *(Per quanto riguarda la determinazione e l'iscrizione delle imposte differite si rinvia all'apposito documento della Commissione sulle «Imposte sul Reddito» di prossima emanazione): L'importo del fondo imposte differite rivelatosi esuberante (es.: a seguito dell'abolizione dell'Ilor dal 1998) va portato a rettifica dall'importo della voce 22b e non alla voce A5.*

La suddivisione può essere fatta, in alternativa, nella nota integrativa.

UNICO 98
Persone fisiche

MINISTERO
DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1997

019

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Prospetto per la determinazione dell'acconto per l'anno 1998

Mod. N.

Sez. I Imprese — Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.000	.000	.000	.000
IQ2	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
IQ5	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
IQ6	**Totale componenti positivi**	.000	.000	.000	.000
IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
IQ8	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
IQ12	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
IQ13	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
IQ14	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	.000	.000	.000	.000
IQ15	**Totale componenti negativi**	.000	.000	.000	.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ16	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
IQ17	**Valore della produzione netta** (IQ6 col. 4 – IQ15 col. 4 – IQ16 col. 4)				.000

Sez. II Imprese in regime forfetario

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ18	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				.000
IQ19	Retribuzioni, compensi e altre somme				.000
IQ20	Interessi passivi				.000
IQ21	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
IQ22	**Valore della produzione netta** (IQ18 + IQ19 + IQ20 — IQ21 col. 4)				.000

Sez. III Produttori agricoli

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ23	Corrispettivi				.000
IQ24	Acquisti destinati alla produzione				.000
IQ25	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
IQ26	**Valore della produzione netta** (IQ23 — IQ24 — IQ25 col. 4)				.000

Sez. IV Esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ27	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				.000
IQ28	Costi inerenti all'attività esercitata				.000
IQ29	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
IQ30	**Valore della produzione netta** (IQ27 — IQ28 — IQ29 col. 4)				.000

Sez. V Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
IQ31	Reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente				.000
IQ32	Costo del personale dipendente, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi ed altri				.000
IQ33	Interessi passivi				.000
IQ34	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
IQ35	**Valore della produzione netta** (IQ31 + IQ32 + IQ33 — IQ34 col. 4)				.000

IQ1

028

Sez. VI
Determinazione e riparto della base imponibile

			Estero	Italia
IQ36	Ammontare complessivo delle retribuzioni			,000
IQ37	Estensione complessiva dei terreni in ettari			
IQ38	Valore della produzione di rigo IQ17	,000	,000	,000
IQ39	Valore della produzione di rigo IQ22	,000	,000	,000
IQ40	Valore della produzione di rigo IQ26	,000	,000	,000
IQ41	Valore della produzione di rigo IQ30	,000	,000	,000
IQ42	Valore della produzione di rigo IQ35	,000	,000	,000
IQ43	**Totale** (IQ38 + IQ39 + IQ40 + IQ41 + IQ42)			,000
IQ44	Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			,000
IQ45	Importo di rigo IQ43 soggetto ad aliquota del 4,25%			,000
IQ46	Importo di rigo IQ43 soggetto ad aliquota del 2,5%			,000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3 e art. 18, comma 1)	Imposta netta
IQ47		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ48		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ49		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ50		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ51		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ52		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ53		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ54		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ55		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ56		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ57		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ58		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ59		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ60		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ61		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ62		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ63		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ64		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ65		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ66		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ67		,000	,000	,000		,000	,000	,000
IQ68							**Totale imposta**	,000

Sez. VII
Dati concernenti il versamento in acconto

IQ69	Acconto calcolato sull'imposta figurativa del 1997 (120% dell'importo di rigo IQ68)	,000
IQ70	Riduzione acconto (importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 ,000)	,000
IQ71	Acconto dovuto	,000
IQ72	Prima rata di acconto	,000

IQ2

MODELLO 750/98 REDDITI 1997
MINISTERO DELLE F
750
IRAP
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

Mod. 750/RQ/IRAP.
Prospetto per la determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. n. 446 del 1997)

1.1 Generalità

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha inoltre disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita Iva nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.
Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 assumono la veste di soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costitute tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.n. 446 del 1997, è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi , si applica a decorrere dall'anno 1998. Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.
L'art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede l'obbligo del versamento in acconto dell'imposta regionale relativa all'anno 1998 (primo periodo di applicazione).
L'acconto, da versarsi in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabiliti per le imposte sui redditi, va calcolato sull'IRAP liquidabile, secondo la disciplina sostanziale del nuovo tributo, sul valore della produzione realizzato nell'anno 1997 (c.d. «imposta figurativa»).
Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di acconto è stato predisposto il presente quadro RQ . Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione, il quadro RQ deve essere presentato nel mese di giugno compilando il frontespizio del modello 750 nel quale, in particolare andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione".
Si precisa che, in coerenza con i principi generali in materia di acconto, sono tenuti a tale obbligo coloro che assumono veste di soggetti passivi IRAP sia nell'anno 1998 sia - in relazione all'imposta figurativa- nell'anno 1997, anche se in relazione ad attività diverse (come, ad esempio, nel caso di un soggetto esercente attività commerciale nel 1997 e attività agricola nel 1998 il quale dovrà liquidare l'imposta figurativa avendo riguardo alla base imponibile relativa all'attività commerciale esercitata nel 1997.
L'obbligo dell'acconto sorge anche per i soggetti in liquidazione, sia se iniziata nel 1998 sia se iniziata nel 1997 e ancora in corso nel 1998. In questo secondo caso, l'imposta figurativa è determinata avendo riguardo al valore della produzione relativo al periodo compreso tra la data di inizio della liquidazione ed il 31 dicembre 1997 (in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare). In caso di fallimento senza esercizio provvisorio non sussiste l'obbligo del versamento in acconto non verificandosi il presupposto impositivo. Tale obbligo sussiste, invece, qualora ricorra l'esercizio provvisorio; in tal caso il curatore è tenuto alla presentazione del quadro RQ e al versamento dell'imposta figurativa nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il quadro RQ è suddiviso in cinque sezioni.
Le prime tre attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all'anno 1997.
Si precisa che nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.
La quarta e la quinta sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'acconto e all'applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia».
Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell'acconto.

1.2 Sezione I - Società commerciali

La sezione prima deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RA ovvero del quadro RB ai fini della dichiarazione dei redditi.
Devono compilare la sezione prima anche le seguenti società , qualora optino, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:

- le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- le società di persone ed equiparate svolgenti attività di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- le società di persone ed equiparate svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la successiva sezione seconda.
Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini del reddito del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione. .

Per la determinazione della base imponibile delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir assumono rilievo, in virtù dell'espresso previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell'art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425.
Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo agli effetti della determinazione della base imponibile IRAP i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi"), il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.
Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.
Va, inoltre, precisato che per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d'impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell'Irpef. È il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari che in base all'art. 57 del Tuir concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e

negative imputate al conto economico); delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art. 74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpef, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all'articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'Irpef.

Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa assoggettabile a Irpef, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico. Analogamente, non rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall'art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1**, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle **colonne 2** e **3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP.

In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le imprese minime , devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo RQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. «ravvedimento operoso» ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;
- **rigo RQ2**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo RQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo RQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **rigo RQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);
- **rigo RQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo RQ8**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a piè di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12 nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia resa da un soggetto nell'ambito della propria attività artistica o professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell'IRAP. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;
- **rigo RQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- **rigo RQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo RQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo RQ12**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo RQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
- **rigo RQ14**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo RQ16**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

1.3 Sezione II - Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercita-

no attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I e barrata la apposita casella "produttori agricoli".
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del quadro RQ.
Si precisa, tuttavia, che assumono veste di soggetti passivi anche i produttori agricoli che, pur avendo beneficiato nell'anno 1997 del regime di esonero (essendo il volume di affari relativo all'anno precedente non superiore a 20 milioni), hanno tuttavia conseguito nello stesso anno un volume d'affari superiore a 5 milioni ovvero a 15 milioni (qualora trattasi di soggetti che esercitano la propria attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1000 abitanti e in zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati sulla base dell'articolo 16 della L. 31 gennaio 1994, n. 97).
Nel **rigo RQ18** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva.
Nel **rigo RQ19** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RQ20** va indicato:
- nel campo 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

1.4 Sezione III - Società semplici associazioni esercenti arti e professioni

La sezione terza va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo RQ22**, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RC3, RC4 e RC5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126 della citata L. n. 662 del 1996).
Nel **rigo RQ23** va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RC7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RC8, al netto dell'importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RC9);
- spese relative a immobili (importo di rigo RC10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RC13);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RC16);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RC17 a RC20).

Nel **rigo RQ24** vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

1.5 Sezione IV - Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione e il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.
Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.
L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo RQ26**.
La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Si ricorda che si considera prodotta all'estero anche l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, da determinarsi a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, va esclusa dalla tassazione.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopraillustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.

Nel **rigo RQ27** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in ettari.

Nei **righi** da **RQ28** a **RQ30**, va indicato:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo RQ31** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da RQ38 a RQ42, colonna 3.

Nel **rigo RQ32** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.

Nei **righi RQ33** e **RQ34** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo RQ31, col. 3, soggetto alla ordinaria aliquota del 4, 25 per cento e quello soggetto, invece, all'aliquota del 2,5 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir.

Nei **righi** da **RQ35** a **RQ55** devono essere indicati:
- nella **colonna 1**, il codice regione ovvero della provincia (vedere tabella 1);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai soggetti fruenti, alla data del 1° gennaio 1998, di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi (nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero). Per detti soggetti, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna, inoltre, va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, le quote di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicate nel rigo RQ32;
- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
L'art. 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, sostituendo il comma 210 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuta, fra l'altro, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi;
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo RQ33 e nel rigo RQ34 può essere effettuata anche avendo riguardo alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla ubicazione ed estensione dei terreni relativa allo stesso anno 1998 anziché a quella relativa al 1997.

1.6 Sezione VII - Calcolo dell'acconto

In base all'art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è dovuto per l'anno 1998 un acconto in misura pari al 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo RQ56. Pertanto nel **rigo RQ57** va indicato il 120 per cento dell'importo di rigo RQ56. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia» di cui al comma 3 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto di riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo RQ56 (senza maggiorazione al 120 per cento) con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell'acconto, nell'apposito spazio del rigo RQ58).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'IRAP figurativa e l'importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la «clausola di salvaguardia» non si rende applicabile.

Ove, invece, tale condizione preliminare si realizzi, il contribuente dovrà individuare, in funzione delle diversi classi di base imponibile IRAP, il limite minimo, in termini assoluti, del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione dell'acconto.

Per la verifica delle condizioni di applicabilità della «clausola di salvaguardia» può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Si precisa, che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto per l'anno 1998 sulla base dell'imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell'acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel **rigo RQ60** indicare il 50 per cento dell'importo riportato al rigo precedente ovvero dell'importo dell'imposta che prevede di liquidare per l'anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni l'importo della prima rata di acconto dovuto da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata si ottiene moltiplicando l'imposta dovuta alla regione in esame indicato nella colonna 8 per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi RQ60 e RQ56.

Si precisa che l'acconto è dovuto se di importo superiore a lire centomila. Si precisa inoltre che deve procedersi al versamento di entrambe le rate anche se l'acconto dovuto è inferiore a lire 502.000.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

Tabella 1 - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME		
01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 - Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 - Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 - Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B − A
D = (B − A)/A × 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)	Limite incr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da 0 a 100	1	C>L	C − L
da oltre 100 a 500	12,5	C>L	C − L
da oltre 500 a 1.000	25	C>L	C − L
da oltre 1.000 a 5.000	100	C>L	C − L
da oltre 5.000 a 10.000	250	C>L	C − L
da oltre 10.000 a 50.000	1.500	C>L	C − L
da oltre 50.000 a 100.000	3.000	C>L	C − L
da oltre 100.000 a 500.000	15.000	C>L	C − L
oltre 500.000	25.000	C>L	C − L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA FIGURATIVA (riportare l'importo di rigo RQ56)		.000
9	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 - rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 – rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	ACCONTO TEORICO (120% di rigo 8)		.000
14	IMPORTO DOVUTO (rigo 13 – rigo 12)		.000

6

APPENDICE

CLASSIFICAZIONE NEL CONTO ECONOMICO DEI COSTI E RICAVI, SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI (DOCUMENTO INTERPRETATIVO DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12)

PREMESSA

Questo documento, che costituisce il primo di una nuova serie di documenti della Commissione che si propongono di interpretare i principi contabili già statuiti, ha per oggetto la corretta classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice civile.
Esso interpreta le prescrizioni contenute nel documento n. 12 del gennaio 1994, indicando la corretta collocazione, nelle voci dello schema obbligatorio di legge, dei componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio presenti con maggior frequenza nei bilanci delle imprese mercantili, industriali e di servizi non finanziari.
La classificazione viene effettuata alla luce dei postulati di bilancio esposti nel doc. n. 11 dei principi contabili, ed in particolare dei postulati di «neutralità (imparzialità)», «competenza» e «comprensibilità (chiarezza)» del bilancio, nonché alla luce dei principi esposti nel doc. n. 12, specie per quanto attiene alla distinzione fra gestione caratteristica e gestione accessoria dell'impresa e fra componenti ordinari e componenti straordinari del risultato economico d'esercizio.
Questo documento presenta una diretta rilevanza ai fini della nuova imposta IRAP, in quanto l'art. 11, 2° comma del decreto legislativo n. 446/1997 che la istituisce richiede che la classificazione dei costi e ricavi venga effettuata, per tutte le imprese, «secondo corretti principi contabili».

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita (art. 2425-bis Cod. civ.). Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17.
Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità (vedi in proposito Doc. n. 13 dei Principi Contabili, par. DIII. d) nota 17). Ad essi si riferisce la norma dell'art. 2425-bis Cod. Civ. (come risulta anche dall'art. 28 della IV Direttiva che parla di "sconti concessi sulle vendite"),.Gli sconti di cassa o "pronto cassa , invece, intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e non possono, dunque, costituire rettifiche dei ricavi. Essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l'anticipato incasso di fatture).
Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari.
I ricavi da indicare alla voce 1 devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime.
Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.

A2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono.
L'importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9) Cod. civ.).
Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie, come si preciserà in prosieguo), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate alla voce B13 (cfr. Doc. n. 23 dei Principi Contabili).

A4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione.
Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.
Essi vanno illustrati nella nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427 n. 8 Cod. civ.). Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (vedi Doc. n. 16 dei Principi Contabili).

A5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie (*Si precisa che la distinzione fra attività caratteristica ed attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l'impresa svolge la sua attività principale)*.
Il suo contenuto può essere così schematizzato (in base alla classificazione operata nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili):

a) **Proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola)**, al netto anche qui delle relative rettifiche:
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

b) **Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.**
Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10). Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

c) **Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori**, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: fondi per oneri per garanzie a clienti).

d) **Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria.**
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, ecc. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E20 ed E21) quando è connessa ad operazioni non di routine (es.: l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

e) **Contributi in conto esercizio.** Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 - Oneri finanziari (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno compresi nelle voce C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui e sorto con certezza il diritto a percepirli, che puo essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es.: calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).
La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, se contabilizzati non in una voce di patrimonio netto (procedimento non più ammesso, dal 1998, dalla legislazione tributaria) bensì mediante imputazione al conto economico. La quota del contributo di competenza dei successivi esercizi viene compreso nella voce Risconti Passivi. Cfr. in proposito il Doc. n. 16 dei Principi Contabili, par. F.II.a.

Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti

Nell'ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel documento n. 15 dei Principi Contabili sui crediti (Par.. DIII), ed in relazione a crediti commerciali con scadenza (alla data di riferimento del bilancio) superiore a 12 mesi, di essi deve essere effettuata l'attualizzazione, separando la componente finanziaria (interessi attivi impliciti) che va portata a rettifica dell'importo alla voce A1.
Analogo scorporo d'interessi passivi dovrà essere effettuato (in conformità a quanto precisato nel documento n. 19, par. M.X) per i debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi.
L'attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi previste dai documenti nn. 15 e 19 sopra menzionati.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.
I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7.
Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo.
Vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).

B7 - Per servizi

Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.
L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:
- Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- Assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;
- Viaggio e soggiorno;
- Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- Lavorazioni eseguite da terzi;
- Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
- Pubblicità e promozione;
- Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- Servizi esterni di vigilanza;
- Servizi esterni di pulizia;
- Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- Costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:
- Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).

B8 - Per godimento di beni di terzi

Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, a titolo esemplificativo: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. (cfr. in proposito la distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario contenuta nel principio contabile internazionale n. 17 dell'IASC, specie al par. 8).
Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

B9 - Per il personale

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente. Invece i corrispettivi per prestazio

ni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (c.d. «lavoro parasubordinato») vanno iscritti alla voce B7.
Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a favore del personale dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

9a) - Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).
Si comprendono in questa voce anche le quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie non godute.

9b) - Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi «fiscalizzati» in base alle disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote maturate indicate nell'ultimo periodo della sottovoce precedente.

9c) - Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile. L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R. In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.
L'anticipo sul T.F.R. previsto dalla legge n. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perchè non costituisce un costo, bensì un credito d'imposta nei confronti dell'Erario, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2000. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

9d) - Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.
La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, comunque esso venga calcolato (in proposito cfr. il principio contabile internazionale n. 19 dell'I.A.S.C. su «Retirement benefit costs»), nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.
Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi - gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

9e) - Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci e nelle voci B6, B7 e B8, o che trovano più appropriata collocazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- Quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- Oneri di utilità sociale concretantisi in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10 - Ammortamenti e svalutazioni

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie vanno rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, vanno rilevate invece alla voce D19.

B10a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici e fiscali, delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Vanno inclusi tutti gli ammortamenti economico-tecnici, ordinari ed accelerati, delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato patrimoniale, compresi gli ammortamenti fiscali anticipati e gli altri effettuati ai sensi dell'art. 2426, ultimo comma, Cod. civ., qualora essi devono essere computati a diminuzione del valore contabile delle voci corrispondenti, in base ai documenti sui Principi Contabili.

B10c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Comprende tutte le svalutazioni, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e vari iscritti nell'attivo circolante.
Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo.
La somma algebrica degli importi delle voci B6 e B11 determina i «consumi» di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.
Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

B12 - Accantonamenti per rischi

Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura.
I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (vedi Doc. n. 19), i quali rappresentano passività probabili e non certe:
- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prodotti;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi non assicurati;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (es.: fondo rischi per oscillazione cambi; fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alla voce C17. La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell'aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi dello scheda di conto economico.

B13 - Altri accantonamenti

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8). Il Documento n. 19 dei Principi Contabili prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa)

- Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti)
- Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili, ecc.)
- Fondo per buoni sconti e concorsi a premio
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto
- Fondo per costi per lavori su commessa (da sostenersi dopo la chiusura della commessa)
- Fondo per perdite previste su commesse (qualora non rilevate a riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione. Vedi in proposito il Doc. n. 23 dei Principi Contabili)
- Fondo recupero ambientale.

Per la natura, il contenuto ed il funzionamento di tali fondi, si fa rinvio al paragrafo C del citato Documento n. 19.

B14 - Oneri diversi di gestione

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Per i costi iscrivibili alla voce B14 può essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e proventi. Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.

a) **Costi derivanti dalle gestioni accessorie**

- Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
- Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
- Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

b) **Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi**

La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E 21.

- Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).

c) **Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori**

Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, come ad esempio insufficienze di fondi per rischi ed oneri, perdite su crediti dell'attivo circolante non coperte da precedenti svalutazioni. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti.
(Com'è noto, lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 Cod. civ. non consente l'iscrizione di apposite voci per «utilizzo di fondi» per cui, in ipotesi di successivo utilizzo di fondi per rischi ed oneri, il conto economico non registra alcuna specifica voce. Ai fini fiscali (ed in particolare ai fini della determinazione della base imponibile della nuova imposta IRAP) invece è importante porre in evidenza quei costi ed oneri che divengono certi in esercizi successivi a quelli nei quali sono stati effettuati per essi degli accantonamenti a fondi per rischi o a fondi per oneri. Si consiglia, pertanto, di illustrare tali componenti in apposita sezione della Nota Integrativa del bilancio).

d) **Imposte indirette, tasse e contributi**

Tenuto conto dei tributi aboliti dal 1° gennaio 1998, si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):

- Imposta di registro
- Imposte ipotecaria e catastale
- Tassa concessioni governative
- Imposta di bollo
- INVIM - Imposta sull'incremento di valore degli immobili
- I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali)
- Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci
- Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni. Il trattamento contabile dell'IVA su acquisti in generale segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

d) **Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria**

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L'elenco che segue è meramente esemplificativo:

- Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
- Omaggi ed articoli promozionali
- Oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9
- Liberalità
- Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.)
- Costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi «esterni» imputati ad altre voci
- Differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nelle tre voci dell'aggregato C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'area principale o caratteristica di gestione (es: holdings di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D.Leg.vo n. 127/1991).

C15 - Proventi da partecipazioni

In questa voce vanno rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle ritenute subite e dei crediti d'imposta. I dividendi, di massima, vanno rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione della controllante;
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (per la distinzione fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all'illustrazione delle voci dell'aggregato E - Proventi ed Oneri Straordinari);
- ricavi di vendita di diritti di opzione;
- utili distribuiti da joint ventures e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

I proventi diversi dai dividendi devono essere illustrati nella nota integrativa (art. 2427 n. 11 Cod. civ.).

C16 - Altri proventi finanziari

16a - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da «indicizzazione» e al lordo delle ritenute di legge.
La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.

16b - Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, Obbligazioni private) comprese le eventuali differenze di indicizzazione e al lordo delle ritenute di legge. Per la determinazione degli interessi sui titoli senza cedole (es. zero coupon) si fa rinvio al Doc. n. 20 dei Principi Contabili.
Questa voce comprende la quota maturata nell'esercizio, della differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di emissione) nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.

16c - Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della «tesoreria» dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. La voce comprende anche eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturato sui titoli non immobilizzati.

16d - Proventi diversi dai precedenti

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle precedenti sottovoci della voce C16.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:
- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.
- sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti «pronta cassa» fatti a fornitori
- utili su cambi, sia quelle «maturati» (a seguito di valutazione a cambi correnti di crediti e debiti in valuta) sia quelli «realizzati»
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.

C17 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quello maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti.
Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es: commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie ad interessi e commissioni (vedi anche l'illustrazione della voce B7 per i costi di altri servizi finanziari da non rilevare in questa voce)
- differenze negative di indicizzazione su prestiti
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti «pronta cassa»
- perdite su cambi, sia maturate» che «realizzate»
- quote di competenza dell'esercizio su disaggi su emissione di prestiti passivi e di obbligazioni
- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Questa voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti. Inoltre, nella nota integrativa il suo importo deve essere suddiviso in relazione ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ai debiti verso altri soggetti e deve essere precisato l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati (art. 2427, nn. 8 e 12 Cod. civ.).
In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che vanno a ridurre gli interessi sui finanziamenti (es: legge Sabatini sull'acquisto di macchinari) l'importo dei contributi deve essere portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi. Se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.

■ D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:
- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto nel Doc. n. 21 dei Principi Contabili
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate indicato al par. C.V.f del Documento n. 19 dei Principi Contabili (qualora si tratti di perdite non durevoli su partecipazioni immobilizzate, oppure di perdite che eccedono il valore contabile della partecipazione)

■ E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L'aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla

voce E20 - Proventi straordinari ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili, si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel citato Documento n. 12.

a) **Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda** *(Il concetto di ristrutturazione aziendale è precisato alla nota n. 35 del Doc. n. 12)*

- Oneri di ristrutturazioni aziendali
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni

Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.

b) **Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria**

Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.

c) **Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria**

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.

Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate alla voce D18, come precisato dal Documento n. 21 dei Principi Contabili.

d) **Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa**

- Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).

- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).

- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.

- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.

- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.

- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.

- Indennità varie per rotture di contratti.

e) **Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti**

- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili
- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (es.: omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.)
- Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi.
- Contributo in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.

Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.

f) **Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati**

Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso principio contabile. Ad esempio: il passaggio da Lifo a Fifo nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

g) **Imposte relative ad esercizi precedenti**

Per espressa previsione di legge, vanno iscritte alla voce E21 - Oneri straordinari, in apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni e interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc. Esse vanno rilevate alla voce n. 21 - Oneri straordinari. La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell'esercizio, può essere costituita sia dalla voce del Passivo B2 - Fondo Imposte, sia dalla voce D11 - Debiti Tributari, secondo quanto precisato nel Doc. n. 19.

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio

In questa voce si rilevano - i tributi diretti quali l'IRPEG, l'IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive e le imposte sostitutive di tali tributi (ad esempio, quelle previste dal D.Leg.vo n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali).
L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo).

La voce 22 va suddiviso in due sottovoci:

- 22a - Imposte correnti, che rileva le imposte sul reddito correnti, con contropartita (per quelle non pagate) le voci dello stato patrimoniale B2a - (Fondo) Imposte o D11 - Debiti Tributari.

- 22b - **Imposte differite**, che rileva le imposte dirette differite, con contropartita la voce dello stato patrimoniale B2b - Fondi imposte differite (in conformità al Doc. n. 19 dei Principi Contabili). *(Per quanto riguarda la determinazione e l'iscrizione delle imposte differite si rinvia all'apposito documento della Commissione sulle «Imposte sul Reddito» di prossima emanazione): L'importo del fondo imposte differite rivelatosi esuberante (es.: a seguito dell'abolizione dell'Ilor dal 1998) va portato a rettifica dall'importo della voce 22b e non alla voce A5.*

La suddivisione può essere fatta, in alternativa, nella nota integrativa.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/RQ/98

IRAP

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER L'ANNO 1998

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sez. I
Società di persone esercenti attività commerciali

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
		1	2	3	4
RQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.000	.000	.000	.000
RQ2	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
RQ3	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
RQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
RQ5	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
RQ6	**Totale componenti positivi**	.000	.000	.000	.000
RQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
RQ8	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
RQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
RQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
RQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
RQ12	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
RQ13	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
RQ14	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	.000	.000	.000	.000
RQ15	**Totale componenti negativi**	.000	.000	.000	.000

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
		1	2	3	4
RQ16	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
RQ17	**Valore della produzione netta** (RQ6 col. 4 - RQ15 col. 4 - RQ16 col. 4)				.000

Sez. II
Società esercenti attività agricola

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
RQ18	Corrispettivi				.000
RQ19	Acquisti destinati alla produzione				.000
		1	2	3	4
RQ20	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
RQ21	**Valore della produzione netta** (RQ18 — RQ19 — RQ20 col. 4)				.000

Sez. III
Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni

		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti	Contratti formazione lavoro	
RQ22	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				.000
RQ23	Costi inerenti all'attività esercitata				.000
		1	2	3	4
RQ24	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui:	.000	.000	.000)	.000
RQ25	**Valore della produzione netta** (RQ22 — RQ23 — RQ24 col. 4)				.000

RQ1

064

Sez. IV
Determinazione e riparto della base imponibile

RQ26 Ammontare complessivo delle retribuzioni			.000
RQ27 Estensione complessiva dei terreni in ettari			
		Estero	Italia
RQ28 Valore della produzione di rigo RQ17	.000	.000	.000
RQ29 Valore della produzione di rigo RQ21	.000	.000	.000
RQ30 Valore della produzione di rigo RQ25	.000	.000	.000
RQ31 Totale (RQ28 + RQ29 + RQ30)			.000
RQ32 Quota del valore della produzione attribuita da GEIE			.000
RQ33 Importo di rigo RQ31 soggetto ad aliquota del 4,25%			.000
RQ34 Importo di rigo RQ31 soggetto ad aliquota del 2,5%			.000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3 e art. 18, comma 1)	Imposta netta
RQ35		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ36		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ37		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ38		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ39		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ40		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ41		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ42		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ43		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ44		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ45		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ46		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ47		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ48		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000

RQ56	**Totale imposta**	.000

Sez. V
Dati concernenti il versamento in acconto

RQ57 Acconto calcolato sull'imposta figurativa del 1997 (120% dell'importo di rigo RQ56)		.000
RQ58 Riduzione acconto	(importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 .000)	.000
RQ59 Acconto dovuto		.000
RQ60 Prima rata di acconto		.000

RQ2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

Mod. 760/RQ/IRAP.
Prospetto per la determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. n. 446 del 1997).

Premessa

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha disposto, contestualmente, l'abolizione dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA, dell'ICIAP, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri prelievi contributivi minori.
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.
La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini dell'IRPEG, si applica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la nuova imposta si applica dall'esercizio in corso alla stessa data del 1° gennaio 1998 solo se tale esercizio sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 (ad esempio: esercizio 1° ottobre 1997 - 30 settembre 1998). Ove tale esercizio sia iniziato prima del 1° ottobre 1997, l'IRAP si applicherà a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998.
Si precisa che in caso di periodo d'imposta iniziato dopo il 30 settembre 1997 e chiuso entro il 31 dicembre 1997 (come nell'ipotesi di soggetti neocostituiti ovvero di trasformazione di società di persone in società di capitali) continua ad applicarsi la previgente disciplina impositiva e contributiva fatta eccezione per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese la cui applicazione è venuta comunque a cessare con il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1997.
L'art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 disciplina l'obbligo del versamento in acconto per il primo periodo di applicazione della nuova imposta regionale così come sopra individuato. L'acconto, da versare in due rate di pari importo entro gli stessi termini previsti per i versamenti in acconto dell'IRPEG, va calcolato avendo riguardo all'IRAP liquidabile in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di decorrenza della nuova disciplina.
Per la determinazione dell'importo costituente base di calcolo dell'acconto (c. d. imposta figurativa), è stato predisposto il presente prospetto che deve essere allegato al modello di dichiarazione dei redditi Mod. 760 relativo al suddetto periodo d'imposta anteriore a quello di applicazione dell'IRAP.
L'obbligo dell'acconto sorge anche per i soggetti in liquidazione, sia se iniziata nel 1998, sia se iniziata nel 1997 e ancora in corso nel 1998. In questo secondo caso, l'imposta figurativa è determinata con riferimento al valore della produzione della frazione di esercizio 1997 compresa tra la data di inizio della liquidazione e la data di chiusura dello stesso esercizio 1997.
In caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti alla presentazione del quadro RQ e al versamento in acconto dell'imposta figurativa. In assenza di esercizio provvisorio non sussiste l'obbligo di versamento in acconto, non verificandosi il presupposto impositivo.
Il prospetto è suddiviso in sette sezioni. Le prime tre, collocate nella prima facciata, attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. La quarta sezione attiene all'indicazione delle deduzioni applicabili alla generalità dei soggetti e di quelle specificamente riguardanti le cooperative sociali, ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
La quinta sezione attiene al riparto su base territoriale del valore della produzione netta e dell'imposta spettante a ciascuna regione.
La sesta sezione concerne i dati relativi al calcolo dell'acconto e all'eventuale applicazione della c. d. «clausola di salvaguardia» di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446.
Ciò premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti per la compilazione del prospetto e per il versamento dell'acconto IRAP.

Sezione I - Imprese industriali e commerciali

La sezione I del presente prospetto deve essere compilata dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir, svolgenti attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere). Tale sezione va compilata anche dalle società nonché dagli enti commerciali non residenti per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero esercenti imprese agricole nel territorio stesso.
Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, assumono rilievo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell'art. 2425 del codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425.
Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo, agli effetti della determinazione della base imponibile Irap, i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi") il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.
Si precisa, comunque, che l'eventuale collocazione di una componente negativa rilevante ai fini dell'Irap in una voce di conto economico diversa da quella prevista in base ai criteri di classificazione contenuti nel richiamato documento non ne pregiudica la deducibilità. Analogamente, l'eventuale diversa collocazione nel conto economico di una componente positiva rilevante, non ne comporta l'intassabilità.
Per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d'impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a Irap, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell'Irpeg.
E il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari che, in base all'art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico); delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art. 74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa.
Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpeg, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi esclusi dalla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 58 del Tuir ed eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'Irpeg.
Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa assoggettabile a Irpeg, ma non costituenti componenti del risultato economico classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a Irap. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell'Irap la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l'irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

Ai fini della compilazione si precisa che in colonna 1, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, vanno indicati i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contabili sopra indicati. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai suddetti criteri di classificazione dei costi e dei ricavi. Nelle colonne 2 e 3 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP.

In colonna 4 va indicato il valore rilevante agli effetti dell'imposta.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo RQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. «ravvedimento operoso» ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;
- **rigo RQ2**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo RQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo RQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo RQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In tale rigo vanno incluse in ogni caso le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Si ricorda che non costituiscono componenti tassabili ai fini IRAP, gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale dipendente distaccato presso terzi. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);
- **rigo RQ6**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo RQ7**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa al dipendente a piè di lista (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono, quindi, deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell'articolo 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12, nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia resa da un soggetto nell'ambito della propria attività artistica o professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell'Irap. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini Irap i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;
- **rigo RQ8**, costi per il godimento di beni di terzi; si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto;
- **rigo RQ9**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo RQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo RQ11**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo RQ12**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir.
  In tale rigo vanno indicate le minusvalenze relative a beni strumentali, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle realizzate in sede di cessione di aziende, complessi o rami aziendali;
- **rigo RQ13**, gli oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;

Il **rigo RQ14** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, determinano il valore della produzione assoggettabile a Irap secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tale disciplina si applica anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.

In tale rigo deve essere, pertanto, indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative nonché per prestazioni di lavoro non esercitato abitualmente.

Si precisa che le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. I compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative devono essere indicati, sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica nel senso sopraspecificato (rigo RQ7).

Ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo RQ14 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività o, in difetto, dell'importo forfetariamente riferibile alle stesse attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione, da parte delle suddette cooperative, degli altri righi della sezione prima, secondo le regole sopraindicate.

Sezione II - Banche e altri enti e società finanziarie

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziari residenti indicati nell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale sezione va inoltre compilata dai corrispondenti soggetti non residenti che svolgono in Italia le attività finanziarie per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, ufficio o base fissa.

Si precisa che per la determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti a compilare la presente sezione si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dal richiamato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, anche le disposizioni comuni contenute nell'art. 11 dello stesso decreto. Nei confronti di tali soggetti volgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole sostanziali illustrate con riferimento alla determinazione della base imponibile delle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione prima, cui si fa rinvio.

Le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, determinano la base imponibile, ai sensi del comma 1 del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, tenendo conto dei seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo RQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995 (in prosieguo provvedimento n. 1) e di quello allegato al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 (in prosieguo provvedimento n. 2);
- **rigo RQ16**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi sono quelli che si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994 e alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992;
- **rigo RQ17**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ18**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ19**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 del schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ20**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 del schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ21**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ22**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ23**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ24**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
  - dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno ricompresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco;
  - dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;
  - dai costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir (fatta salva la deducibilità di quelli rientranti per il prestatore nella propria attività professionale o artistica);
  - dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del Tuir.

I canoni di locazione finanziaria indicati in tale voce dagli enti finanziari che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto.

- **rigo RQ25**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo RQ26, colonna 1**, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella **colonna 2** vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107, della L. n. 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi nel successivo comma 108 del citato art. 3; in tale colonna va, altresì, indicato l'importo delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputato al fondo rischi su crediti sempreché costituito con accantonamenti non dedotti agli effetti della determinazione del reddito d'impresa. Nella **colonna 3** va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite dello 0,50 per cento previsto dall'art. 71, comma 3, del Tuir;
- **rigo RQ27**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;
- **rigo RQ28**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2.

Anche per le banche e le società finanziarie capogruppo che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995, si precisa che i canoni di locazione finanziaria vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con la regola indicata in precedenza al rigo RQ24;

- **rigo RQ29**, accantonamenti relativi alle operazioni e interessi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le medesime modalità di determinazione della base imponibile appena illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 415, il valore della produzione è dato dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.
Tali soggetti determinano il valore della produzione computando i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo RQ15**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine
- **rigo RQ17**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo RQ20**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale propriò distaccato presso terzi;
- **rigo RQ21**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo RQ22**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo RQ24**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo RQ25**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo RQ28**, altri oneri di gestione;
- **rigo RQ29**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dalle banche che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie sui titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righi RQ17, RQ20, RQ22, RQ24, RQ25, RQ28 e RQ29.
Le società di investimento a capitale variabile determinano il valore della produzione quale differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti a fronte degli oneri da operazioni a premio e da concorsi a premio e gli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria iscritte, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del cod. civ., *determinano* il valore della produzione applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. All'importo così determinato va aggiunta la differenza tra le componenti positive e negative di natura finanziaria.
Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione prima e sia la sezione seconda del quadro. In particolare, in tale sezione seconda dovranno trovare indicazione:

- **rigo RQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo RQ16**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);
- **rigo RQ18**, profitti derivanti dal realizzo e rettifiche di valore di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, di cui alle voci C17 e D18 del conto economico;
- **rigo RQ21**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati, di cui alla voce C17 del conto economico;
- **rigo RQ23**, perdite derivanti dal realizzo e rettifiche di valore (svalutazioni) di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.

Sezione III - Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione residenti e da quelle non residenti che svolgono attività in Italia per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio. Tali soggetti determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 446 del 1997.
Anche nei confronti delle imprese di assicurazione valgono le disposizioni comuni contenute nell'art. 11 del D.lgs. n. 446 del 1997 e si rendono quindi applicabili, con gli opportuni adattamenti, le regole indicate a commento della precedente sezione prima. Per ciò che attiene, in particolare, alla classificazione delle componenti positive e negative secondo corretti principi contabili assumono rilievo le istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Il richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 opera riferimento, ai fini della individuazione delle componenti positive e negative che concorrono a formare il valore della produzione, alle voci di conto economico da redigere secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.
Si rileva che le disposizioni contenute in tale provvedimento si applicano, a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1998 *mentre* l'imposta figurativa, costituente base di commisurazione dell'acconto, va calcolata sul valore della produzione dell'esercizio 1997, in relazione al quale si rende ancora applicabile la disciplina contenuta nel D.P.R. 14 dicembre 1978.
Pertanto, per la determinazione del valore della produzione, occorre assumere le poste indicate nelle voci di bilancio dei modelli n. 4 (per il ramo vita) e/o n. 6 (per il ramo danni) classificabili nelle componenti positive e negative previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 446.
Allo scopo di agevolare la compilazione della presente sezione, si forniscono di seguito, in relazione alle singole componenti positive e negative, i riferimenti contabili necessari per operare il raccordo tra le voci del conto economico redatto per l'esercizio 1997 e le componenti considerate dal citato art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Si fa presente che le componenti indicate nell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, quali, ad esempio, i ristorni e le partecipazioni agli utili, che non trovano collocazione in un'autonoma voce dello schema di bilancio previsto dal D.P.R. 14 dicembre 1978 andranno rilevate secondo i criteri stabiliti da tale decreto.
Per la determinazione del valore della produzione dei soggetti in questione assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo RQ32**, premi dell'esercizio (voce 223), al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione (voce 39);
- **rigo RQ33**, altri proventi tecnici (voce 253 e parte della voce 269), al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione;
- **rigo RQ34**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati (voci 254 e 255);
- **rigo RQ35**, proventi da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote (voci 256, 257 e da 259 a 264);
- **rigo RQ36**, riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli (voci 284 e seguenti);
- **rigo RQ37**, profitti su realizzo di investimenti mobiliari non durevoli (voci da 280 a 282);
- **rigo RQ38**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione (voce 65). Tale importo va aumentato o diminuito della variazione delle provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelle dell'esercizio precedente (differenza tra voce 106 e voce 248) e diminuito delle provvigioni relative ai premi ceduti o retroceduti in riassicurazione (voce 226);
- **rigo RQ39**, oneri relativi ai sinistri comprese le spese di liquidazione (voce 68), al netto di quelli a carico dei riassicuratori (differenza tra voce 47 e voce 229) e i risarcimenti pagati nell'esercizio, al netto di quelli a carico dei riassicuratori (differenza tra voce 57 e voce 229). Tale importo va aumentato o diminuito della variazione delle somme da pagare alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelle dell'esercizio precedente (differenza tra voce 82 e voce 196) e aumentato o diminuito della variazione delle somme da pagare a carico dei riassicuratori alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelle dell'esercizio precedente (differenza tra voce 18 e voce 235);
- **rigo RQ40**, oneri di gestione degli investimenti (voce 119);
- **rigo RQ41**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli (voci 160 e 161);
- **rigo RQ42**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli (voci da 155 a 157);
- **rigo RQ43**, importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie dell'esercizio rispetto a quelle dell'esercizio precedente (differenza tra le voci 74 e 182), diminuito o aumentato della variazione delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori rispetto a quelle dell'esercizio precedente (differenza tra voce 232 e voce 9).
  In tale rigo va altresì indicato l'importo della riserva premi dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente (differenza tra voce 85 e voce 205), diminuito o aumentato della variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori rispetto a quella dell'esercizio precedente (differenza tra voce 232 e voce 27) nonché l'importo della riserva sinistri dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente (differenza tra voce 94 e voce 216), diminuito o aumentato della variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori rispetto a quella dell'esercizio precedente (differenza tra voce 235 e voce 36). In tale rigo va compreso anche il saldo dei movimenti di portafoglio (voci 105 e 247).
  Qualora la somma algebrica di detti importi sia negativa, la stessa va indicata con il segno (meno);
- **rigo RQ44**, altri oneri tecnici (voce 110), al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione;
- **rigo RQ45**, quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali (voce 144);
- **rigo RQ46**, altre spese amministrative (voci 123 e 124);
- **rigo RQ47**, accantonamenti a fronte degli oneri da operazioni a premio e da concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Si ricorda che dalle componenti negative ammesse in deduzione sono comunque esclusi:

- i costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno ricompresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegati in regime di distacco;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1), del Tuir;
- i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. *a)*, del Tuir (fatta salva la deducibilità di quelli rientranti per il prestatore nella propria attività professionale o artistica);
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 del Tuir.
- gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria. Detti oneri sono costituiti dalla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto.

Tra le componenti positive non vanno considerati gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi.

Sezione IV - Determinazione del valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica delle componenti positive e negative indicate da ciascun soggetto. L'importo così determinato, da indicare nel **rigo RQ50**, costituisce il valore della produzione lorda.

Sezione V - Deduzioni e quote di produzione netta attribuita dal GEIE

La sezione quinta attiene alla indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 e ai sensi dei commi 5 e 6 del successivo art. 17 dello stesso decreto.
Nei confronti della generalità dei soggetti, tali deduzioni riguardano:
- **rigo RQ51**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo dovuti nel periodo d'imposta;
- **rigo RQ52**, importo complessivo delle spese relative agli apprendisti impiegati nel periodo d'imposta;
- **rigo RQ53**, importo, nei limiti del settanta per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro nel periodo d'imposta.

Il **rigo RQ54**, è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle cooperative di lavoro e agli organismi di fatto di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, alle quali, oltre alle deduzioni eventualmente spettanti in base ai precedenti titoli, é riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, in particolare, indicato:
- per le cooperative sociali di cui alla lett. a) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970, l'importo del costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d'imposta;
- per le cooperative sociali di cui alla lett. b) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, l'importo pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Si precisa che tale importo va assunto, ai fini del calcolo dell'imposta figurativa, per il suo intero ammontare.

Nel **rigo RQ56**, va indicato l'importo del valore della produzione al netto delle deduzioni operate nella presente sezione. Tale importo costituisce il valore della produzione netta su cui operare il riparto territoriale e la determinazione dell'imposta. In **col. 1** di tale rigo va indicata la quota del valore della produzione netta assoggettabile ad aliquota del 2,5 per cento ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. L'applicazione di tale aliquota è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si precisa che si considerano operanti nel settore agricolo:
- le società e gli enti in genere svolgenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, anche se operanti attività in altri settori (industriale, assicurativo...);
- le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esrcizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

L'importo da indicare nella suddetta col. 1 è determinato in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP.
Nel **rigo RQ57**, va indicata la quota di valore della produzione spettante al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota, si precisa, e attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 446 del 1997.

Sezione VI - Determinazione e ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta netta.
A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo RQ56), secondo le regole dettate dall'art.4, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, in relazione alle diverse categorie di soggetti.
In particolare, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione prima (Imprese industriali e commerciali), il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.
Si precisa che ai fini della ripartizione territoriale l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco. L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va indicato nel **rigo RQ58**.
La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).
Si considera prodotto all'estero anche il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi e determinata a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, va esclusa dalla tassazione.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in base a quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per le banche, ai fini della determinazione del valore della produzione netta imputabile all'attività svolta all'estero - esclusa dalla base imponibile - nonché di quello riferibile a ogni regione in cui e esercitata l'attività, deve farsi riferimento all'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela, rispettivamente, presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione.
Per i "depositi in denaro", si deve tener conto della raccolta con soggetti non bancari riconducibile ai seguenti rapporti: depositi a risparmio liberi e vincolati, certificati di deposito e buoni fruttiferi, conti correnti passivi liberi e vincolati; per i "depositi in titoli", si deve tener conto dei titoli (azionari, obbligazionari,

altri), di pertinenza di soggetti non bancari, in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).
Si precisa che i suddetti depositi vanno assunti nell'ammontare risultante alla data di chiusura dell'esercizio.
L'ammontare complessivo dei depositi e titoli raccolti va indicato nel **rigo RQ59**.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" - intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) - effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni o all'estero.
Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego e effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.
L'ammontare complessivo degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" va indicato nel **rigo RQ60**.

Per le imprese di assicurazione, il riparto del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione, rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari sono imputabili all'ufficio dell'impresa che gestisce il contratto, indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale.
L'ammontare complessivo dei premi raccolti rilevanti ai fini della ripartizione va indicato nel **rigo RQ61**.
La quota del valore della produzione netta, di cui al rigo RQ56, attribuibile, secondo i criteri sopraindicati, alle attività esercitate all'estero dai soggetti passivi residenti, ed escluso dalla tassazione, va indicata in colonna 2 del **rigo RQ62**.
Nei righi da **RQ63** a **RQ83**, vanno indicati i seguenti dati:

- in **col. 1**, il codice identificativo della regione o della provincia (vedere tabella 2);
- in **col. 2**, le quote del valore della produzione netta, costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RQ56 e quello di rigo RQ62, col. 2, attribuibili alle singole regioni o province; in caso di soggetti operanti anche nel settore agricolo occorre procedere separatamente alla ripartizione del valore della produzione indicato in col. 1 del rigo RQ56;
- in **col. 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce l'imposta figurativa, fruiscono di uno dei regimi di esenzione decennale o carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione prodotto nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che fruisce di detta esenzione. Tale importo può essere desunto dal rigo RA61 del Mod. 760/RA/98 della dichiarazione dei redditi;
- in **col. 4**, l'importo del valore della produzione indicato in col. 2, diminuito delle riduzioni indicate in col. 3. In tale colonna va indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicata nel rigo RQ57;
- in **col. 5**, il codice aliquota applicabile al valore della produzione indicato in colonna 2; indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento); indicare **3** in caso di aliquota maggiorata (5,4 per cento);
- in **col. 6**, l'importo dell'imposta lorda, determinata applicando agli importi di col. 4 l'aliquota relativa;
- in **col. 7**, la detrazione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali;
- in **col. 8**, la differenza tra l'importo indicato in col. 5 e quello di col. 6, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione.

Qualora il valore della produzione di rigo RQ56 sia assoggettabile, in parte all'aliquota del 2,5 per cento, e in parte ad altra aliquota (4,25 o 5,4 per cento), le operazioni di attribuzione sopraindicate vanno riferite separatamente ad entrambe le quote di valore della produzione.
Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo RQ56 può essere effettuata avendo riguardo, anziché alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla localizzazione degli impieghi, degli ordini eseguiti, dei depositi, titoli e premi raccolti relative al periodo d'imposta 1997, a quelle previste per il periodo d'imposta 1998.

Sezione VII - Calcolo dell'acconto

L'art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, fissa l'acconto dovuto per l'anno 1998 in misura pari al 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo RQ87. Pertanto nel rigo RQ88 va indicato il 120 per cento dell'importo di rigo RQ87. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia» di cui al comma 3 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
Le condizioni per fruire della riduzione dell'acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.
In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo **RQ84** (senza maggiorazione al 120 per cento) con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell'acconto, nell'apposito spazio del rigo **RQ86**).
Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'IRAP figurativa e l'importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la «clausola di salvaguardia» non si rende applicabile.
Per la verifica delle condizioni di applicabilità della «clausola di salvaguardia» può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.
Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto per l'anno 1998 sulla base dell'imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell'acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel **rigo RQ88** indicare il 50 per cento dell'importo riportato al rigo precedente ovvero dell'importo dell'imposta che si prevede di liquidare per l'anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni o province, l'importo della prima rata di acconto, da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata, si ottiene moltiplicando l'imposta dovuta alla regione o provincia, indicata nella colonna 8, per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi RQ88 e RQ84.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il cui periodo d'imposta sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 e sia in corso al 1° gennaio 1998, possono scomputare dalla prima rata di acconto i dodicesimi dell'ICIAP e della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA dovute per il 1997 e relativi ai mesi interi compresi tra la data di inizio del suddetto periodo e il 31 dicembre 1997 nonché l'importo dei contributi per il servizio sanitario nazionale eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. L'importo scomputato va indicato in colonna 1 del rigo RQ88. L'eventuale eccedenza degli importi scomputabili rispetto alla prima rata di acconto potrà essere scomputata dalla seconda rata di acconto. Si ricorda che per effetto di quanto disposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37 non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati in sede di acconto o di saldo per lo stesso periodo d'imposta.
Si precisa che l'acconto è dovuto se d'importo superiore a lire 100.000. Si precisa, inoltre, che deve comunque procedersi al versamento in due rate anche se l'acconto dovuto e inferiore a lire 502.000.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA FIGURATIVA (riportare l'importo di rigo RQ84)		.000
9	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 – rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 – rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	ACCONTO TEORICO (120% di rigo 8)		.000
14	IMPORTO DOVUTO (rigo 13 – rigo 12)		.000

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)	**Limite incr. assoluto L** (milioni)	**Ulteriore condizione**	**Riduzione (*)** (milioni)
da 0 a 100	1	C>L	C – L
da oltre 100 a 500	12,5	C>L	C – L
da oltre 500 a 1.000	25	C>L	C – L
da oltre 1.000 a 5.000	100	C>L	C – L
da oltre 5.000 a 10.000	250	C>L	C – L
da oltre 10.000 a 50.000	1.500	C>L	C – L
da oltre 50.000 a 100.000	3.000	C>L	C – L
da oltre 100.000 a 500.000	15.000	C>L	C – L
oltre 500.000	25.000	C>L	C – L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

8

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI (D.Lgs. n. 446 del 1997)

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Società ed enti (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie (art. 17, comma 4)	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)		

TABELLA 2 - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	12	Molise
02	Basilicata	13	Piemonte
03	Bolzano	14	Puglia
04	Calabria	15	Sardegna
05	Campania	16	Sicilia
06	Emilia Romagna	17	Toscana
07	Friuli Venezia Giulia	18	Trento
08	Lazio	19	Umbria
09	Liguria	20	Valle d'Aosta
10	Lombardia	21	Veneto
11	Marche		

APPENDICE

CLASSIFICAZIONE NEL CONTO ECONOMICO DEI COSTI E RICAVI, SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI (DOCUMENTO INTERPRETATIVO DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12)

■ PREMESSA

Questo documento, che costituisce il primo di una nuova serie di documenti della Commissione che si propongono di interpretare i principi contabili già statuiti, ha per oggetto la corretta classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice civile.
Esso interpreta le prescrizioni contenute nel documento n. 12 del gennaio 1994, indicando la corretta collocazione, nelle voci dello schema obbligatorio di legge, dei componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio presenti con maggior frequenza nei bilanci delle imprese mercantili, industriali e di servizi non finanziari.
La classificazione viene effettuata alla luce dei postulati di bilancio esposti nel doc. n. 11 dei principi contabili, ed in particolare dei postulati di «neutralità (imparzialità)», «competenza» e «comprensibilità (chiarezza)» del bilancio, nonché alla luce dei principi esposti nel doc. n. 12, specie per quanto attiene alla distinzione fra gestione caratteristica e gestione accessoria dell'impresa e fra componenti ordinari e componenti straordinari del risultato economico d'esercizio.
Questo documento presenta una diretta rilevanza ai fini della nuova imposta IRAP, in quanto l'art. 11, 2° comma del decreto legislativo n. 446/1997 che la istituisce richiede che la classificazione dei costi e ricavi venga effettuata, per tutte le imprese, «secondo corretti principi contabili».

■ A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita (art. 2425-bis Cod. civ.). Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17.
Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità (vedi in proposito Doc. n. 13 dei Principi Contabili, par. DIII. d) nota 17). Ad essi si riferisce la norma dell'art. 2425-bis Cod. Civ. (come risulta anche dall'art. 28 della IV Direttiva che parla di "sconti concessi sulle vendite"). Gli sconti di cassa o "pronta cassa", invece, intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e non possono, dunque, costituire rettifiche dei ricavi. Essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l'anticipato incasso di fatture).
Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari.
I ricavi da indicare alla voce 1 devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime.
Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.

A2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono.
L'importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9) Cod. civ.).
Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie, come si precisera in prosieguo), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate alla voce B13 (cfr. Doc. n. 23 dei Principi Contabili).

A4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione.
Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.
Essi vanno illustrati nella nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427 n. 8 Cod. civ.).
Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (vedi Doc. n. 16 dei Principi Contabili).

A5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie *(Si precisa che la distinzione fra attività caratteristica ed attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l'impresa svolge la sua attività principale)*.
Il suo contenuto può essere così schematizzato (in base alla classificazione operata nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili):

a) **Proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola)**, al netto anche qui delle relative rettifiche:
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

b) **Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.**
Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10). Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

c) **Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori**, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: fondi per oneri per garanzie a clienti).

d) **Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria.**
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, ecc. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E20 ed E21) quando è connessa ad operazioni non di routine (es.: l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

e) **Contributi in conto esercizio.** Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, *non possono essere compresi in questa voce* i contributi di natura finanziaria che riducono l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 - Oneri finanziari (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno compresi nelle voce C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es.: calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, se contabilizzati non in una voce di patrimonio netto (procedimento non più ammesso, dal 1998, dalla legislazione tributaria) bensì mediante imputazione al conto economico. La quota del contributo di competenza dei successivi esercizi viene compresa nella voce Risconti Passivi. Cfr. in proposito il Doc. n. 16 dei Principi Contabili, par. F.II.a.

Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti

Nell'ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel documento n. 15 dei Principi Contabili sui crediti (Par.. DIII), ed in relazione a crediti commerciali con scadenza (alla data di riferimento del bilancio) superiore a 12 mesi, di essi deve essere effettuata l'attualizzazione, separando la componente finanziaria (interessi attivi impliciti) che va portata a rettifica dell'importo alla voce A1.
Analogo scorporo d'interessi passivi dovrà essere effettuato (in conformità a quanto precisato nel documento n. 19, par. M.X) per i debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi.
L'attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi previste dai documenti nn. 15 e 19 sopra menzionati.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.
I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7.
Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre *eventuali imposte di fabbricazione* o l'IVA non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo.
Vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di *importo certo, risultanti da fatture ricevute* dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali, sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).

B7 - Per servizi

Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.
L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:

- Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- Assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;
- Viaggio e soggiorno;
- Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- Lavorazioni eseguite da terzi;
- Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
- Pubblicità e promozione;
- Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- Servizi esterni di vigilanza;
- Servizi esterni di pulizia;
- Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- Costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

- Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per *i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie*, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).

B8 - Per godimento di beni di terzi

Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, a titolo esemplificativo: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. (cfr. in proposito la distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario contenuta nel principio contabile internazionale n. 17 dell'IASC, specie al par. 8).
Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del *diritto di superficie su immobili*.

B9 - Per il personale

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti *nel corso dell'esercizio per il personale* dipendente. Invece i corrispettivi per prestazio-

ni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (c.d. «lavoro parasubordinato») vanno iscritti alla voce B7.
Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a favore del personale dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

9a) - Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).
Si comprendono in questa voce anche le quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie non godute.

9b) - Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi «fiscalizzati» in base alle disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote maturate indicate nell'ultimo periodo della sottovoce precedente.

9c) - Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.
L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R.
In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.
L'anticipo sul T.F.R. previsto dalla legge n. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì un credito d'imposta nei confronti dell'Erario, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2000. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

9d) - Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.
La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, comunque esso venga calcolato (in proposito cfr. il principio contabile internazionale n. 19 dell'I.A.S.C. su «Retirement benefit costs»), nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.
Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi - gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

9e) - Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci e nelle voci B6, B7 e B8, o che trovano più appropriata collocazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- Quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- Oneri di utilità sociale concretantisi in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10 - Ammortamenti e svalutazioni

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie vanno rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, vanno rilevate invece alla voce D19.

B10a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici e fiscali, delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Vanno inclusi tutti gli ammortamenti economico-tecnici, ordinari ed accelerati, delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato patrimoniale, compresi gli ammortamenti fiscali anticipati e gli altri effettuati ai sensi dell'art. 2426, ultimo comma, Cod. civ., qualora essi devono essere computati a diminuzione del valore contabile delle voci corrispondenti, in base ai documenti sui Principi Contabili.

B10c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Comprende tutte le svalutazioni, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e vari iscritti nell'attivo circolante.
Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo.
La somma algebrica degli importi delle voci B6 e B11 determina i «consumi» di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.
Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

B12 - Accantonamenti per rischi

Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura.
I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (vedi Doc. n. 19), i quali rappresentano passività probabili e non certe:
- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prodotti;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi non assicurati;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (es.: fondo rischi per oscillazione cambi; fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alla voce C17. La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell'aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi dello scheda di conto economico.

B13 - Altri accantonamenti

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8). Il Documento n. 19 dei Principi Contabili prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa)

- Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti)
- Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili,. ecc.)
- Fondo per buoni sconti e concorsi a premio
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto
- Fondo per costi per lavori su commessa (da sostenersi dopo la chiusura della commessa)
- Fondo per perdite previste su commesse (qualora non rilevate a riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione. Vedi in proposito il Doc. n. 23 dei Principi Contabili)
- Fondo recupero ambientale.

Per la natura, il contenuto ed il funzionamento di tali fondi, si fa rinvio al paragrafo C del citato Documento n. 19.

B14 - Oneri diversi di gestione

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Per i costi iscrivibili alla voce B14 può essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e proventi. Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.

a) **Costi derivanti dalle gestioni accessorie**

- Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
- Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
- Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

b) **Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi**

La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E 21.

- Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).

c) **Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori**

Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, come ad esempio insufficienze di fondi per rischi ed oneri, perdite su crediti dell'attivo circolante non coperte da precedenti svalutazioni. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti.
(Com'è noto, lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 Cod. civ. non consente l'iscrizione di apposite voci per «utilizzo di fondi» per cui, in ipotesi di successivo utilizzo di fondi per rischi ed oneri, il conto economico non registra alcuna specifica voce. Ai fini fiscali (ed in particolare ai fini della determinazione della base imponibile della nuova imposta IRAP) invece è importante porre in evidenza quei costi ed oneri che divengono certi in esercizi successivi a quelli nei quali sono stati effettuati per essi degli accantonamenti a fondi per rischi o a fondi per oneri. Si consiglia, pertanto, di illustrare tali componenti in apposita sezione della Nota Integrativa del bilancio).

d) **Imposte indirette, tasse e contributi**

Tenuto conto dei tributi aboliti dal 1° gennaio 1998, si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):

- Imposta di registro
- Imposte ipotecaria e catastale
- Tassa concessioni governative
- Imposta di bollo
- INVIM - Imposta sull'incremento di valore degli immobili
- I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali)
- Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci
- Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni. Il trattamento contabile dell'IVA su *acquisti in generale segue quello del* bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

d) **Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria**

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L'elenco che segue è meramente esemplificativo:

- Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
- Omaggi ed articoli promozionali
- Oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9
- Liberalità
- Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.)
- Costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi «esterni» imputati ad altre voci
- Differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto

■ C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nelle tre voci dell'aggregato C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'area principale o caratteristica di gestione (es: holdings di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D.Leg.vo n. 127/1991).

C15 - Proventi da partecipazioni

In questa voce vanno rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle ritenute subite e dei crediti d'imposta. I dividendi, di massima, vanno rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dal Consiglio di amministrazionedella controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione della controllante;
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (per la distinzione fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all'illustrazione delle voci dell'aggregato E - Proventi ed Oneri Straordinari);
- ricavi di vendita di diritti di opzione;
- utili distribuiti da joint ventures e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

I proventi diversi dai dividendi devono essere illustrati nella nota integrativa (art. 2427 n. 11 Cod. civ.).

C16 - Altri proventi finanziari

16a - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da «indicizzazione» e al lordo delle ritenute di legge.
La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddiviso in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.

16b - Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, Obbligazioni private) comprese le eventuali differenze di indicizzazione e al lordo delle ritenute di legge. Per la determinazione degli interessi sui titoli senza cedole (es. zero coupon) si fa rinvio al Doc. n. 20 del Principi Contabili.
Questa voce comprende la quota maturata nell'esercizio, della differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di emissione) nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.

16c - Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della «tesoreria» dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. La voce comprende anche eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui titoli non immobilizzati.

16d - Proventi diversi dai precedenti

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle precedenti sottovoci della voce C16.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:
- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.
- sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti «pronta cassa» fatti a fornitori
- utili su cambi, sia quelle «maturati» (a seguito di valutazione a cambi correnti di crediti e debiti in valuta) sia quelli «realizzati»
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.

C17 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quello maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti.
Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es: commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie ad interessi e commissioni (vedi anche l'illustrazione della voce B7 per i costi di altri servizi finanziari da non rilevare in questa voce)
- differenze negative di indicizzazione su prestiti
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti «pronta cassa»
- perdite su cambi, sia maturale» che «realizzate»
- quote di competenza dell'esercizio su disaggi su emissione di prestiti passivi e di obbligazioni
- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Questa voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti. Inoltre, nella nota integrativa il suo importo deve essere suddiviso in relazione ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ai debiti verso altri soggetti e deve essere precisato l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati (art. 2427, nn. 8 e 12 Cod. civ.).
In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che vanno a ridurre gli interessi sui finanziamenti (es: legge Sabatini sull'acquisto di macchinari) l'importo dei contributi deve essere portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi. Se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.

■ D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:
- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto nel Doc. n. 21 dei Principi Contabili
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate indicato al par. C.V.f del Documento n. 19 dei Principi Contabili (qualora si tratti di perdite non durevoli su partecipazioni immobilizzate, oppure di perdite che eccedono il valore contabile della partecipazione)

■ E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L'aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla

voce E20 - Proventi straordinari ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili, si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel citato Documento n. 12.

a) **Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda** *(Il concetto di ristrutturazione aziendale è precisato alla nota n. 35 del Doc. n. 12.)*

- Oneri di ristrutturazioni aziendali
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni

Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.

b) **Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria**

Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.

c) **Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria**

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.

Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate alla voce D18, come precisato dal Documento n. 21 dei Principi Contabili.

d) **Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa**

- Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).
- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).
- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.
- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.
- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.
- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.
- Indennità varie per rotture di contratti.

e) **Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti**

- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili
- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (es.: omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.)
- Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi.
- Contributo in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.

Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.

f) **Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati**

Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso principio contabile. Ad esempio: il passaggio da Lifo a Fifo nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

g) **Imposte relative ad esercizi precedenti**

Per espressa previsione di legge, vanno iscritte alla voce E21 - Oneri straordinari, in apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni e interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc. Esse vanno rilevate alla voce n. 21 - Oneri straordinari. La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell'esercizio, può essere costituita sia dalla voce del Passivo B2 - Fondo Imposte, sia dalla voce D11 - Debiti Tributari, secondo quanto precisato nel Doc. n. 19.

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio

In questa voce si rilevano - i tributi diretti quali l'IRPEG, l'IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive e le imposte sostitutive di tali tributi (ad esempio, quelle previste dal D.Leg.vo n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali).
L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo).

La voce 22 va suddivisa in due sottovoci:

- 22a - Imposte correnti, che rileva le imposte sul reddito correnti, con contropartita (per quelle non pagate) le voci dello stato patrimoniale B2a - (Fondo) Imposte o D11 - Debiti Tributari.
- 22b - **Imposte differite**, che rileva le imposte dirette differite, con contropartita la voce dello stato patrimoniale B2b - Fondi imposte differite (in conformità al Doc. n. 19 dei Principi Contabili). *(Per quanto riguarda la determinazione e l'iscrizione delle imposte differite si rinvia all'apposito documento della Commissione sulle «Imposte sul Reddito» di prossima emanazione): L'importo del fondo imposte differite rivelatosi esuberante (es.: a seguito dell'abolizione dell'Ilor dal 1998) va portato a rettifica dall'importo della voce 22b e non alla voce A5.*

La suddivisione può essere fatta, in alternativa, nella nota integrativa.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/RQ/98

IRAP
PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE
DELL'ACCONTO PER L'ANNO 1998

122

CODICE FISCALE

Mod. N.

		Codice identificativo del soggetto				
			Valori contabili	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Valori IRAP
Sez. I **Imprese industriali e commerciali**	RQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	RQ2	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
	RQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
	RQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	RQ5	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
	RQ6	Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
	RQ7	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
	RQ8	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
	RQ9	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
	RQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
	RQ11	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
	RQ12	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	RQ13	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
Società cooperative edilizie	RQ14	Retribuzioni e altri compensi				.000
Sez. II **Banche e altri soggetti finanziari**	RQ15	Interessi attivi e proventi assimilati	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
	RQ16	Proventi da quote in fondi comuni	.000	.000	.000	.000
	RQ17	Commissioni attive	.000	.000	.000	.000
	RQ18	Profitti da operazioni finanziarie	.000	.000	.000	.000
	RQ19	Riprese di valore su crediti verso la clientela	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	RQ20	Altri proventi di gestione	.000	.000	.000	.000
	RQ21	Interessi passivi e oneri assimilati	.000	.000	.000	.000
	RQ22	Commissioni passive	.000	.000	.000	.000
	RQ23	Perdite da operazioni finanziarie	.000	.000	.000	.000
	RQ24	Spese amministrative	.000	.000	.000	.000
	RQ25	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	.000	.000	.000	.000
	RQ26	Rettifiche di valore su crediti alla clientela	.000	.000	.000	.000
	RQ27	Rettifiche di valore su crediti impliciti	.000	.000	.000	.000
	RQ28	Altri oneri di gestione	.000	.000	.000	.000
	RQ29	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	.000	.000	.000	.000
	RQ30	Costi per servizi di elaborazioni dati	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	RQ31	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	.000	.000	.000	.000
Sez. III **Imprese di assicurazione**	RQ32	Premi	.000	.000	.000	.000
	RQ33	Altri proventi tecnici	.000	.000	.000	.000
	RQ34	Proventi da terreni e fabbricati	.000	.000	.000	.000
	RQ35	Proventi da altri investimenti	.000	.000	.000	.000
	RQ36	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	.000	.000	.000	.000
	RQ37	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	.000	.000	.000	.000
Componenti positivi	RQ38	Provvigioni e altre spese di acquisizione	.000	.000	.000	.000
	RQ39	Oneri relativi ai sinistri	.000	.000	.000	.000
	RQ40	Oneri di gestione degli investimenti	.000	.000	.000	.000
	RQ41	Rettifiche di valore su investimenti	.000	.000	.000	.000
	RQ42	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	.000	.000	.000	.000
	RQ43	Variazioni delle riserve tecniche	.000	.000	.000	.000
	RQ44	Altri oneri tecnici	.000	.000	.000	.000
	RQ45	Quote di ammortamento	.000	.000	.000	.000
	RQ46	Altre spese amministrative	.000	.000	.000	.000
Componenti negativi	RQ47	Altri accantonamenti deducibili	.000	.000	.000	.000
Sez. IV **Determinazione del valore della produzione lorda**	RQ48	**Totale componenti positivi**	.000	.000	.000	.000
	RQ49	**Totale componenti negativi**	.000	.000	.000	.000
	RQ50	**Valore della produzione lorda**	.000	.000	.000	.000

RQ1

082

Sez. V
Deduzioni e valore della produzione netta

RQ51 Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro	.000
RQ52 Spese relative agli apprendisti	.000
RQ53 Deduzioni per contratto di formazione lavoro	.000
RQ54 Deduzioni per cooperative sociali e di lavoro	.000
RQ55 Totale deduzioni	.000
RQ56 Valore della produzione al netto delle deduzioni (di cui soggetto ad aliquota del 2,5% [1] .000)	[2] .000
RQ57 Quota della produzione netta attribuita dal GEIE	.000

Sez. VI
Determinazione e riparto della base imponibile

RQ58 Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati	.000
RQ59 Ammontare dei depositi di denaro e titoli	.000
RQ60 Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	.000
RQ61 Ammontare dei premi raccolti	.000

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta lorda	Detrazioni (art. 17, comma 3)	Imposta netta
RQ62	[1] EE	[2] .000						
RQ63		.000	[3] .000	[4] .000	[5]	[6] .000	[7] .000	[8] .000
RQ64		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ65		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ66		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ67		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ68		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ69		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ70		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ71		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ72		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ73		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ74		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ75		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ76		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ77		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ78		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ79		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ80		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ81		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ82		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ83		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ84							**Totale imposta**	.000

Sez. VII
Dati concernenti il versamento in acconto

RQ85 Acconto calcolato sull'imposta figurativa del 1997 (120% dell'importo di rigo RQ84)	.000
RQ86 Riduzione acconto (importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 [1] .000)	[2] .000
RQ87 Acconto dovuto	.000
RQ88 Prima rata di acconto (al netto dei tributi e contributi aboliti scomputabili [1] .000)	[2] .000

RQ2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

Mod. 760-Bis/RQ/IRAP.
Prospetto per la determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. n. 446 del 1997)

Premessa

Il D.L.gs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive disponendo altresì l'abolizione dell'Ilor, dell'Iciap, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.
Presupposto della nuova imposta regionale è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. e), del D.L.gs. n. *446 del 1997, sono soggetti passivi* dell'Irap, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del *Tuir, ivi compresi quelli indicati nel successivo* art. 88, nonché le società e gli enti di cui alla lett. d) dello stesso comma non commerciali.
In particolare, si tratta:
a) degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
b) degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni;
c) delle società e degli enti non residenti che hanno esercitato attività nel territorio dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio, ovvero che hanno esercitato imprese agricole nel territorio stesso.

Si ricorda che i soggetti indicati alla lettera b) *non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione* ai fini delle imposte sui redditi. Per alcuni di essi, sussiste però l'obbligo della *presentazione della dichiarazione* e del versamento dell'acconto dell'Irap, qualora, relativamente alle attività commerciali eventualmente svolte, esercitino l'opzione per la determinazione della base imponibile dell'Irap secondo le regole applicabili, in caso di esercizio di attività commerciali, dagli enti indicati nella precedente lett. a). In tal caso, la dichiarazione dovrà essere presentata nel mese di giugno compilando il frontespizio del modello 760 BIS nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione".
Con riguardo ai soggetti indicati nella lett. c), si rileva che tra essi rientrano le società semplici e le associazioni ad esse equiparate non residenti che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, si applica a decorrere dall'anno 1998 (in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Con la stessa decorrenza opera l'abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.
L'art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede l'obbligo del versamento in acconto dell'imposta regionale relativa all'anno 1998 (primo periodo di applicazione).
L'acconto, da versare in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabiliti per le imposte sui redditi va calcolato sull'IRAP liquidabile, secondo la disciplina sostanziale del nuovo tributo, sul valore della produzione realizzato nell'anno 1997 (c.d. «imposta figurativa»).
Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di acconto è stato predisposto il presente quadro RQ da allegare alla dichiarazione modello 760 BIS. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione devono presentare il quadro RQ nel mese di giugno, compilando, analogamente a quanto già precisato in relazione agli organi ed amministrazioni dello Stato, il frontespizio del modello 760 BIS nel quale, in particolare andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione".
Il quadro RQ è suddiviso in sette sezioni. Le *prime cinque attengono alla indicazione delle* componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di enti ai fini della *determinazione del valore della produzione* netta relativa al 1997. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti *impositivi diversi (ad esempio, sia attività* commerciale sia attività agricola) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.
La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'acconto e all'applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia».
Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell'acconto.

Sezione I - Attività non commerciali

Questa sezione va compilata da:
- enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
- enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono anche attività commerciali, relativamente alle attività non commerciali.

Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti:
- **rigo RQ1**, retribuzioni spettanti al personale dipendente in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153.
- **rigo RQ2**, somme, indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir;
- **rigo RQ3**, compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative;
- **rigo RQ4**, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del Tuir.

Nel caso di esercizio anche di attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Nel **rigo RQ5**, vanno indicati:
- nel campo 1, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 3, la somma degli importi dei campi 1 e 2.

Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale, sia in *attività commerciali, deve essere indicata in tale* sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il rapporto indicato nel *richiamato art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446.*

Sezione II - Attività commerciali

Gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali devono compilare anche la sezione II, a prescindere dal regime di contabilità adottato. La compilazione di tale sezione riguarda anche gli organi e amministrazioni dello Stato, le regioni, provincie, comuni ed enti pubblici non commerciali che svolgono anche attività commerciali e che per tali attività optano per la determinazione della base imponibile in base all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:
- i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,

- i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "produttori agricoli" e non va compilata la successiva sezione terza.

I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, o che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile assumono rilievo, in virtù dell'espresso previsione dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell'art. 2425 del codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425 del Codice civile.

I costi deducibili non specificamente riferibili alle attività commerciali vanno computati per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi

Stante il rinvio operato dall'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo agli effetti della determinazione della base imponibile Irap i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente " Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi"), il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.

Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Va, inoltre, precisato che per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d'impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell'Irpeg. E il caso, ad esempio, dell'ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari classificabili nella voce A5 del conto economico relativi a immobili non costituenti beni strumentali ai fini fiscali e che in base all'art. 57 del Tuir concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari; delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione anche agli effetti dell'IRAP nei limiti previsti dall'art. 74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d'imposta in cui ne avviene l'imputazione ai fini del reddito d'impresa.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpeg, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all'articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l'ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell'Irpeg.

Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa assoggettabile a Irpeg, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente rilevante ai fini dell'IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all'articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti); analogamente, non rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall'art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in **colonna 1**, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle **colonne 2** e **3** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell'IRAP. In particolare tra le variazioni in diminuzione vanno riportate quelle desunte dall'applicazione del criterio proporzionale di deducibilità dei costi non specificamente riferibili alle attività commerciali precedentemente illustrato. I soggetti che abbiano già redatto il conto economico in conformità allo schema del citato art. 2425 del codice civile opereranno in tali colonne anche le eventuali variazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di classificazione dei costi e dei ricavi in base ai richiamati principi contabili.

In **colonna 4** va indicato il valore rilevante agli effetti dell'IRAP.

I soggetti in contabilità semplificata, devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

- **rigo RQ7**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. «ravvedimento operoso» ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;
- **rigo RQ8**, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- **rigo RQ9**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- **rigo RQ10**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA in aumento del costo dei cespiti;
- **rigo RQ11**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di

aziende, complessi o rami aziendali. In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);

- **rigo RQ13**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo RQ14**, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall'impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero rimborsati dalla stessa a piè di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indi cati dal comma 5 dell'art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l'altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12 nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia resa da un soggetto nell'ambito della propria attività artistica o professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell'Irap. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini Irap i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa;
- **rigo RQ15**, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
- **rigo RQ16**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- **rigo RQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo RQ18**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo RQ19**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
- **rigo RQ20**, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo RQ22**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sezione III - Soggetti in regime forfetario

La terza sezione è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell'Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78, della legge n. 413 del 1991) e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposizioni prevedono, in particolare, che il valore della produzione può essere calcolato aumentando il reddito d'impresa forfetariamente determinato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.

Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:

- **rigo RQ24,** importo del reddito d'impresa determinato forfetariamente per il periodo 1997;
- **rigo RQ25,** ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153), dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 7, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le predette somme siano attribuite a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota di esse riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;
- **rigo RQ26**, ammontare degli interessi passivi di compentenza del 1997 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo RQ15);
- **rigo RQ27**, ammontare deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sezione IV - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata la apposita casella "produttori agricoli".

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del quadro RQ.

Si precisa, tuttavia, che assumono la veste di soggetti passivi anche i produttori agricoli che, pur avendo beneficiato nell'anno 1997 del regime di esonero (essendo il volume di af-

fari relativo all'anno precedente non superiore a 20 milioni), hanno tuttavia conseguito nello stesso anno un volume d'affari superiore a 5 milioni ovvero a 15 milioni (qualora trattasi di soggetti che esercitano la propria attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1000 abitanti e in zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati sulla base dell'articolo 16 della L. 31 gennaio 1994, n. 97).
Nel **rigo RQ29**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva.
Nel **rigo RQ30**, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione ai fini dell'Iva. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del predetto contratto.

Nel **rigo RQ31**, va indicato:
- nel campo 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
- nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni

La sezione quinta va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs; n. 446, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel **rigo RQ33**, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RI3, RI4 e RI5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).
Nel **rigo RQ34**, va indicato l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
- quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RI7 della dichiarazione dei redditi);
- canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RI8, al netto dell'importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);
- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RI9);
- spese relative a immobili (importo di rigo RI10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RI13);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RI16);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RI17 a RI20).

Nel **rigo RQ35**, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tale deduzioni.

Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.
Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.
L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo RQ37**.
La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopraillustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitato all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all'estero.

Nel **rigo RQ38** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in ettari.

Nei **righi** da **RQ39** a **RQ43**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all' attività svolta all'estero, (escluso dalla formazione della base imponibile IRAP);
- nella **colonna 3**, deve essere indicata la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo RQ44** va indicato il totale degli importi indicati nei righi da RQ39 a RQ43, colonna 3.

Nel **rigo RQ45** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto.

Nei **righi RQ46** e **RQ47** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo RQ44, col. 3, su cui si applica l'aliquota del 4,25 per cento e quello su cui si applica l'aliquota del 2,5 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir.

Nei **righi** da **RQ48** a **RQ68** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice regione, ovvero della provincia (vedere tabella 1);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai soggetti fruenti, alla data del 1° gennaio 1998, di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi (nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero). Per detti soggetti, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va, inoltre, indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, di rigo RQ45;
- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in base al quale, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali;
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo RQ46 e nel rigo RQ47 può essere effettuata avendo riguardo anziché alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla ubicazione ed estensione dei terreni relativa allo stesso anno 1997, a quella relativa al 1998.

Sezione VII - Calcolo dell'acconto

In base all'art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è dovuto per l'anno 1998 un acconto in misura pari al 120 per cento dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo RQ69. Pertanto nel **rigo RQ70** va indicato il 120 per cento dell'importo di rigo RQ69. L'importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. «clausola di salvaguardia» di cui al comma 3 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Le condizioni per fruire della riduzione dell'acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l'importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo RQ69 (senza maggiorazione al 120 per cento) con l'importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell'acconto, nell'apposito spazio del rigo RQ71).

Nel caso in cui la differenza tra l'importo dell'IRAP figurativo e l'importo dei tributi e contributi aboliti liquidati nel 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la «clausola di salvaguardia» non si rende applicabile.

Ove, invece, tale condizione preliminare si realizzi, il contribuente dovrà individuare, in funzione delle diverse classi di base imponibile IRAP, il limite minimo, in termini assoluti, del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione dell'acconto.

Per la verifica delle condizioni di applicabilità della «clausola di salvaguardia» può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Si precisa, che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l'acconto per l'anno 1998 sulla base dell'imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell'acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel **rigo RQ73** indicare il 50 per cento dell'importo riportato al rigo precedente ovvero dell'importo dell'imposta che si prevede di liquidare per l'anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni o province l'importo della prima rata di acconto dovuto da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata si ottiene moltiplicando l'imposta dovuta alla regione o provincia in esame indicato nella colonna 8 per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi RQ73 e RQ69. Ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti aventi l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il cui periodo d'imposta sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 e sia in corso al 1° gennaio 1998, possono scomputare dalla prima rata di acconto i dodicesimi dell'ICIAP e della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA dovute per il 1997 e relativi ai mesi interi compresi tra la data di inizio del suddetto periodo e il 31 dicembre 1997 nonché l'importo dei contributi per il servizio sanitario nazionale eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. L'importo scomputato va imputato in colonna 1 del rigo RQ73.

L'eventuale eccedenza degli importi scomputabili rispetto alla prima rata di acconto potrà essere scomputata dalla seconda rata di acconto. Si ricorda che per effetto di quanto disposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37 non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati in sede di acconto o di saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Si precisa che l'acconto è dovuto se d'importo superiore a lire 100.000. Si precisa, inoltre, che deve comunque procedersi al versamento in due rate anche se l'acconto dovuto è inferiore a lire 502.000.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760-bis

Tabella 1 - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 - Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 - Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 - Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto

Prospetto 1 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

A = Totale tributi soppressi
B = Imposta IRAP dovuta
C = B – A
D = (B – A)/A x 100
L = Limite di incremento assoluto

Condizione preliminare: D>50%

Classi di base imponibile IRAP (milioni)	Limite incr. assoluto L (milioni)	Ulteriore condizione	Riduzione (*) (milioni)
da 0 a 100	1	C>L	C – L
da oltre 100 a 500	12,5	C>L	C – L
da oltre 500 a 1.000	25	C>L	C – L
da oltre 1.000 a 5.000	100	C>L	C – L
da oltre 5.000 a 10.000	250	C>L	C – L
da oltre 10.000 a 50.000	1.500	C>L	C – L
da oltre 50.000 a 100.000	3.000	C>L	C – L
da oltre 100.000 a 500.000	15.000	C>L	C – L
oltre 500.000	25.000	C>L	C – L

(*) La riduzione concessa non può essere in valore assoluto superiore a 20 miliardi.

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SCHEMA DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO

1	TOTALE TRIBUTI E CONTRIBUTI ABOLITI (di cui:		.000
2	ILOR	.000	
3	PATRIMONIALE	.000	
4	TASSA CC.GG. SULLA PARTITA IVA	.000	
5	ICIAP	.000	
6	CONTRIBUTI AL CSSN RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI CONTRIBUTI	.000	
7	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI)	.000	
8	TOTALE IMPOSTA FIGURATIVA (riportare l'importo di rigo RQ69)		.000
9	DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE $\frac{\text{rigo 8} - \text{rigo 1}}{\text{rigo 1}} \times 100$		%
10	DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO (rigo 8 – rigo 1)		.000
11	LIMITE INCREMENTO ASSOLUTO (vedere prospetto 1)		.000
12	AMMONTARE DELLA RIDUZIONE (rigo 10 – rigo 11; se negativo indicare zero)		.000
13	ACCONTO TEORICO (120% di rigo 8)		.000
14	IMPORTO DOVUTO (rigo 13 – rigo 12)		.000

APPENDICE

CLASSIFICAZIONE NEL CONTO ECONOMICO DEI COSTI E RICAVI, SECONDO CORRETTI PRINCIPI CONTABILI (DOCUMENTO INTERPRETATIVO DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12)

PREMESSA

Questo documento, che costituisce il primo di una nuova serie di documenti della Commissione che si propongono di interpretare i principi contabili già statuiti, ha per oggetto la corretta classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del Codice civile.
Esso interpreta le prescrizioni contenute nel documento n. 12 del gennaio 1994, indicando la corretta collocazione, nelle voci dello schema obbligatorio di legge, dei componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio presenti con maggior frequenza nei bilanci delle imprese mercantili, industriali e di servizi non finanziari.
La classificazione viene effettuata alla luce dei postulati di bilancio esposti nel doc. n. 11 dei principi contabili, ed in particolare dei postulati di «neutralità (imparzialità)», «competenza» e «comprensibilità (chiarezza)» del bilancio, nonché alla luce dei principi esposti nel doc. n. 12, specie per quanto attiene alla distinzione fra gestione caratteristica e gestione accessoria dell'impresa e fra componenti ordinari e componenti straordinari del risultato economico d'esercizio.
Questo documento presenta una diretta rilevanza ai fini della nuova imposta IRAP, in quanto l'art. 11, 2° comma del decreto legislativo n. 446/1997 che la istituisce richiede che la classificazione dei costi e ricavi venga effettuata, per tutte le imprese, «secondo corretti principi contabili».

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita (art. 2425-bis Cod. civ.). Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17.
Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità (vedi in proposito Doc. n. 13 dei Principi Contabili, par. DIII. d) nota 17). Ad essi si riferisce la norma dell'art. 2425-bis Cod. Civ. (come risulta anche dall'art. 28 della IV Direttiva che parla di "sconti concessi sulle vendite"). Gli sconti di cassa o "pronta cassa", invece, intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e non possono, dunque, costituire rettifiche dei ricavi. Essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l'anticipato incasso di fatture).
Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari.
I ricavi da indicare alla voce 1 devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime.
Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.

A2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono.
L'importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9) Cod. civ.).
Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie, come si preciserà in prosieguo), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate alla voce B13 (cfr. Doc. n. 23 dei Principi Contabili).

A4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B - Costi della produzione.
Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17.
Essi vanno illustrati nella nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427 n. 8 Cod. civ.). Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (vedi Doc. n. 16 dei Principi Contabili).

A5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie *(Si precisa che la distinzione fra attività caratteristica ed attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l'impresa svolge la sua attività principale)*.
Il suo contenuto può essere così schematizzato (in base alla classificazione operata nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili):

a) **Proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola)**, al netto anche qui delle relative rettifiche:
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

b) **Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.**
Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10). Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

c) **Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori**, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: fondi per oneri per garanzie a clienti).

d) **Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria.**
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, ecc. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E20 ed E21) quando è connessa ad operazioni non di routine (es.: l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

e) **Contributi in conto esercizio.** Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 - Oneri finanziari (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno compresi nelle voce C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es.: calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).
La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, se contabilizzati non in una voce di patrimonio netto (procedimento non più ammesso, dal 1998, dalla legislazione tributaria) bensì mediante imputazione al conto economico. La quota del contributo di competenza dei successivi esercizi viene compresa nella voce Risconti Passivi. Cfr. in proposito il Doc. n. 16 dei Principi Contabili, par. F.II.a.

Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti

Nell'ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel documento n. 15 dei Principi Contabili sui crediti (Par.. DIII), ed in relazione a crediti commerciali con scadenza (alla data di riferimento del bilancio) superiore a 12 mesi, di essi deve essere effettuata l'attualizzazione, separando la componente finanziaria (interessi attivi impliciti) che va portata a rettifica dell'importo alla voce A1.
Analogo scorporo d'interessi passivi dovrà essere effettuato (in conformità a quanto precisato nel documento n. 19, par. M.X) per i debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi.
L'attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi previste dai documenti nn. 15 e 19 sopra menzionati.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.
I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7.
Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo.
Vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).

B7 - Per servizi

Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.
L'elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:
- Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- Assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;
- Viaggio e soggiorno;
- Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- Lavorazioni eseguite da terzi;
- Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
- Pubblicità e promozione;
- Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- Servizi esterni di vigilanza;
- Servizi esterni di pulizia;
- Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- Costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, *ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:*
- Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).

B8 - Per godimento di beni di terzi

Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra *precisate, per il godimento di beni di terzi* materiali ed immateriali, quali, a titolo esemplificativo: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. (cfr. in proposito la distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario contenuta nel principio contabile internazionale n. 17 dell'IASC, specie al par. 8).
Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

B9 - Per il personale

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente. Invece i corrispettivi per prestazio-

ni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (c.d. «lavoro parasubordinato») vanno iscritti alla voce B7.
Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a favore del personale dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

9a) - Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).
Si comprendono in questa voce anche le quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie non godute.

9b) - Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi «fiscalizzati» in base alle disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote maturate indicate nell'ultimo periodo della sottovoce precedente.

9c) - Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.
L'accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R.
In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.
L'anticipo sul T.F.R. previsto dalla legge n. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì un credito d'imposta nei confronti dell'Erario, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2000. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

9d) - Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.
La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, comunque esso venga calcolato (in proposito cfr. il principio contabile internazionale n. 19 dell'I.A.S.C. su «Retirement benefit costs»), nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.
Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi - gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

9e) - Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci e nelle voci B6, B7 e B8, o che trovano più appropriata collocazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o oltre operazioni di natura straordinaria);
- Quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- Oneri di utilità sociale concretantisi in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10 - Ammortamenti e svalutazioni

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie vanno rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, vanno rilevate invece alla voce D19.

B10a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici e fiscali, delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Vanno inclusi tutti gli ammortamenti economico-tecnici, ordinari ed accelerati, delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'Attivo dello Stato patrimoniale, compresi gli ammortamenti fiscali anticipati e gli altri effettuati ai sensi dell'art. 2426, ultimo comma, Cod. civ., qualora essi devono essere computati a diminuzione del valore contabile delle voci corrispondenti, in base ai documenti sui Principi Contabili.

B10c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Comprende tutte le svalutazioni, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e vari iscritti nell'attivo circolante.
Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo.
La somma algebrica degli importi delle voci B6 e B11 determina i «consumi» di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.
Come per le voci A2 e A3, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

B12 - Accantonamenti per rischi

Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura.
I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (vedi Doc. n. 19), i quali rappresentano passività probabili e non certe:
- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prodotti;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi non assicurati;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (es.: fondo rischi per oscillazione cambi; fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alla voce C17. La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell'aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi dello scheda di conto economico.

B13 - Altri accantonamenti

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappresentano costi certi nell'esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questo voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell'aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8). Il Documento n. 19 dei Principi Contabili prevede i seguenti fondi per oneri (ma l'elenco ha natura meramente esemplificativa)

- Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti)
- Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili,. ecc.)
- Fondo per buoni sconti e concorsi a premio
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto
- Fondo per costi per lavori su commessa (da sostenersi dopo la chiusura della commessa)
- Fondo per perdite previste su commesse (qualora non rilevate a riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione. Vedi in proposito il Doc. n. 23 dei Principi Contabili)
- Fondo recupero ambientale.

Per la natura, il contenuto ed il funzionamento di tali fondi, si fa rinvio al paragrafo C del citato Documento n. 19.

B14 - Oneri diversi di gestione

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Per i costi iscrivibili alla voce B14 può essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e proventi. Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.

a) **Costi derivanti dalle gestioni accessorie**

- Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
- Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
- Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

b) **Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi**

La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E 21.

- Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).

c) **Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori**

Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, come ad esempio insufficienze di fondi per rischi ed oneri, perdite su crediti dell'attivo circolante non coperte da precedenti svalutazioni. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti.
(Com'è noto, lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 Cod. civ. non consente l'iscrizione di apposite voci per «utilizzo di fondi» per cui, in ipotesi di successivo utilizzo di fondi per rischi ed oneri, il conto economico non registra alcuna specifica voce. Ai fini fiscali (ed in particolare ai fini della determinazione della base imponibile della nuova imposta IRAP) invece è importante porre in evidenza quei costi ed oneri che divengono certi in esercizi successivi a quelli nei quali sono stati effettuati per essi degli accantonamenti a fondi per rischi o a fondi per oneri. Si consiglia, pertanto, di illustrare tali componenti in apposita sezione della Nota Integrativa del bilancio).

d) **Imposte indirette, tasse e contributi**

Tenuto conto dei tributi aboliti dal 1° gennaio 1998, si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):

- Imposta di registro
- Imposte ipotecaria e catastale
- Tassa concessioni governative
- Imposta di bollo
- INVIM - Imposta sull'incremento di valore degli immobili
- I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
- Imposta comunale sulla pubblicità
- Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali)
- Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci
- Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni. Il trattamento contabile dell'IVA su acquisti in generale segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

d) **Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria**

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L'elenco che segue è meramente esemplificativo:

- Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
- Omaggi ed articoli promozionali
- Oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9
- Liberalità
- Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie
- Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.)
- Costi per la mensa gestita internamente dall'impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi «esterni» imputati ad altre voci
- Differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nelle tre voci dell'aggregato C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'area principale o caratteristica di gestione (es: holdings di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D.Leg.vo n. 127/1991).

C15 - Proventi da partecipazioni

In questa voce vanno rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle ritenute subite e dei crediti d'imposta. I dividendi, di massima, vanno rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dal Consiglio di amministrazionedella controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione della controllante;
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (per la distinzione fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all'illustrazione delle voci dell'aggregato E - Proventi ed Oneri Straordinari);
- ricavi di vendita di diritti di opzione;
- utili distribuiti da joint ventures e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

I proventi diversi dai dividendi devono essere illustrati nella nota integrativa (art. 2427 n. 11 Cod. civ.).

C16 - Altri proventi finanziari

16a - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da «indicizzazione» e al lordo delle ritenute di legge.
La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.

16b - Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, Obbligazioni private) comprese le eventuali differenze di indicizzazione e al lordo delle ritenute di legge. Per la determinazione degli interessi sui titoli senza cedole (es. zero coupon) si fa rinvio al Doc. n. 20 dei Principi Contabili.
Questa voce comprende la quota maturata nell'esercizio, della differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di emissione) nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.

16c - Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della «tesoreria» dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. La voce comprende anche eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui titoli non immobilizzati.

16d - Proventi diversi dai precedenti

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle precedenti sottovoci della voce C16.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:
- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.
- sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti «pronta cassa» fatti a fornitori
- utili su cambi, sia quelle «maturati» (a seguito di valutazione a cambi correnti di crediti e debiti in valuta) sia quelli «realizzati»
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.

C17 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quello maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti.
Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es: commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie ad interessi e commissioni (vedi anche l'illustrazione della voce B7 per i costi di altri servizi finanziari da non rilevare in questa voce)
- differenze negative di indicizzazione su prestiti
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti «pronta cassa»
- perdite su cambi, sia maturate» che «realizzate»
- quote di competenza dell'esercizio su disaggi su emissione di prestiti passivi e di obbligazioni
- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Questa voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti. Inoltre, nella nota integrativa il suo importo deve essere suddiviso in relazione ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ai debiti verso altri soggetti e deve essere precisato l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati (art. 2427, nn. 8 e 12 Cod. civ.).
In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che vanno a ridurre gli interessi sui finanziamenti (es: legge Sabatini sull'acquisto di macchinari) l'importo dei contributi deve essere portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi. Se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.

■ D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:
- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto nel Doc. n. 21 dei Principi Contabili
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate indicato al par. C.V.f del Documento n. 19 dei Principi Contabili (qualora si tratti di perdite non durevoli su partecipazioni immobilizzate, oppure di perdite che eccedono il valore contabile della partecipazione)

■ E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L'aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla

voce E20 - Proventi straordinari ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili, si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel citato Documento n. 12.

a) **Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda** *(Il concetto di ristrutturazione aziendale è precisato alla nota n. 35 del Doc. n. 12.)*

- Oneri di ristrutturazioni aziendali
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni

Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.

b) **Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria**

Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.

c) **Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria**

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.

Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate alla voce D18, come precisato dal Documento n. 21 dei Principi Contabili.

d) **Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa**

- Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).
- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).
- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.
- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.
- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.
- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.
- Indennità varie per rotture di contratti.

e) **Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti**

- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili
- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (es.: omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.)
- Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi.
- Contributo in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.

Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.

f) **Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati**

Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso principio contabile. Ad esempio: il passaggio da Lifo a Fifo nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

g) **Imposte relative ad esercizi precedenti**

Per espressa previsione di legge, vanno iscritte alla voce E21 - Oneri straordinari, in apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni e interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc. Esse vanno rilevate alla voce n. 21 - Oneri straordinari. La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell'esercizio, può essere costituita sia dalla voce del Passivo B2 - Fondo Imposte, sia dalla voce D11 - Debiti Tributari, secondo quanto precisato nel Doc. n. 19.

22 - Imposte sul reddito dell'esercizio

In questa voce si rilevano - i tributi diretti quali l'IRPEG, l'IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive e le imposte sostitutive di tali tributi (ad esempio, quelle previste dal D.Leg.vo n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali).
L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo).

La voce 22 va suddivisa in due sottovoci:

- 22a - Imposte correnti, che rileva le imposte sul reddito correnti, con contropartita (per quelle non pagate) le voci dello stato patrimoniale B2a - (Fondo) Imposte o D11 - Debiti Tributari.
- 22b - **Imposte differite**, che rileva le imposte dirette differite, con contropartita la voce dello stato patrimoniale B2b - Fondi imposte differite (in conformità al Doc. n. 19 dei Principi Contabili). *(Per quanto riguarda la determinazione e l'iscrizione delle imposte differite si rinvia all'apposito documento della Commissione sulle «Imposte sul Reddito» di prossima emanazione): L'importo del fondo imposte differite rivelatosi esuberante (es.: a seguito dell'abolizione dell'Ilor dal 1998) va portato a rettifica dall'importo della voce 22b e non alla voce A5.*

La suddivisione può essere fatta, in alternativa, nella nota integrativa.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/RQ/98

IRAP
PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER L'ANNO 1998

133

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sez. I
Enti privati non commerciali

Attività non commerciale

		Valori IRAP
RQ1	Retribuzioni personale dipendente	.000
RQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir	.000
RQ3	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. a) del Tuir	.000
RQ4	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. l) del Tuir	.000
RQ5	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: 1 Spese apprendisti .000 2 Contratti formazione lavoro .000)	3 .000
RQ6	**Valore della produzione netto** (RQ1 + RQ2 + RQ3 + RQ4 — RQ5 col. 3)	.000

Sez. II
Enti privati non commerciali ed enti pubblici

Attività commerciale

Produttori agricoli ☐

		Valori contabili	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Valori IRAP
RQ7	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
RQ8	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
RQ9	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	.000	.000	.000	.000
RQ10	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	.000	.000	.000
RQ11	Altri ricavi e proventi	.000	.000	.000	.000
RQ12	**Totale componenti positivi**	.000	.000	.000	.000
RQ13	Costi per materie prime, merci, ecc.	.000	.000	.000	.000
RQ14	Costi per servizi	.000	.000	.000	.000
RQ15	Costi per il godimento di beni di terzi	.000	.000	.000	.000
RQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	.000	.000	.000	.000
RQ17	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	.000	.000	.000	.000
RQ18	Variazioni delle rimanenze	.000	.000	.000	.000
RQ19	Oneri diversi di gestione	.000	.000	.000	.000
RQ20	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	.000	.000	.000	.000
RQ21	**Totale componenti negativi**	.000	.000	.000	.000
RQ22	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: 1 Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro .000 2 Spese apprendisti .000 3 Contratti formazione lavoro .000)				4 .000
RQ23	**Valore della produzione netto** (RQ12 col. 4 — RQ21 col. 4 — RQ22 col. 4)				.000

Sez. III
Soggetti in regime forfetario

RQ24	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	.000
RQ25	Retribuzioni, compensi e altre somme	.000
RQ26	Interessi passivi	.000
RQ27	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: 1 Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro .000 2 Spese apprendisti .000 3 Contratti formazione lavoro .000)	4 .000
RQ28	**Valore della produzione netto** (RQ24 + RQ25 + RQ26 — RQ27 col. 4)	.000

Sez. IV
Attività agricola

RQ29	Corrispettivi	.000
RQ30	Acquisti destinati alla produzione	.000
RQ31	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: 1 Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro .000 2 Spese apprendisti .000 3 Contratti formazione lavoro .000)	4 .000
RQ32	**Valore della produzione netto** (RQ29 — RQ30 — RQ31 col. 4)	.000

Sez. V
Esercenti arti e professioni

RQ33	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.000
RQ34	Costi inerenti all'attività esercitata	.000
RQ35	**Deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. b** (di cui: 1 Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro .000 2 Spese apprendisti .000 3 Contratti formazione lavoro .000)	4 .000
RQ36	**Valore della produzione netto** (RQ33 — RQ34 — RQ35 col. 4)	.000

RQ1

082

Sez. VI
Determinazione e riparto della base imponibile

RQ37 Ammontare complessivo delle retribuzioni		.000
RQ38 Estensione complessiva dei terreni in ettari		

	1	2 Estero	3 Italia
RQ39 Valore della produzione di rigo RQ6	.000	.000	.000
RQ40 Valore della produzione di rigo RQ23	.000	.000	.000
RQ41 Valore della produzione di rigo RQ28	.000	.000	.000
RQ42 Valore della produzione di rigo RQ32	.000	.000	.000
RQ43 Valore della produzione di rigo RQ36	.000	.000	.000

RQ44 Totale (RQ39 + RQ40 + RQ41 + RQ42 + RQ43)	.000
RQ45 Quota del valore della produzione attribuita da GEIE	.000
RQ46 Importo di rigo RQ44 soggetto ad aliquota del 4,25%	.000
RQ47 Importo di rigo RQ44 soggetto ad aliquota del 2,5%	.000

	1 Codice regione	2 Valore della produzione	3 Riduzione (art. 17, comma 1)	4 Base imponibile	5 Codice aliquota	6 Imposta lorda	7 Detrazioni (art. 17, comma 3)	8 Imposta netta
RQ48		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ49		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ50		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ51		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ52		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ53		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ54		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ55		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ56		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ57		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ58		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ59		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ60		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ61		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ62		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ63		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ64		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ65		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ66		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ67		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ68		.000	.000	.000		.000	.000	.000
RQ69							**Totale imposta**	.000

Sez. VII
Dati concernenti il versamento in acconto

	1	2
RQ70 Acconto calcolato sull'imposta figurativa del 1997 (120% dell'importo di rigo RQ69)		.000
RQ71 Riduzione acconto (importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997	.000)	.000
RQ72 Acconto dovuto		.000
RQ73 Prima rata di acconto (al netto dei tributi e contributi aboliti scomputabili	.000)	.000

RQ2

98A3054

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651386) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **484.000**
- semestrale .... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **396.000**
- semestrale .... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **110.000**
- semestrale .... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **102.000**
- semestrale .... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **260.000**
- semestrale .... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **101.000**
- semestrale .... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **254.000**
- semestrale .... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.045.000**
- semestrale .... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **935.000**
- semestrale .... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 0 8 5 0 9 8 *

L. 12.000